SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

587° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 15
2ª - Giustizia ..... » 27
4ª - Difesa ..... » 37
5ª - Bilancio ..... » 40
6ª - Finanze e tesoro ..... » 50
7ª - Istruzione ..... » 62
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... » 76
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... » 85
10ª - Industria ..... » 94
11ª - Lavoro ..... » 102
12ª - Igiene e sanità ..... » 105
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... » 111

Commissioni riunite

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) ..... *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno ..... *Pag.* 115

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri ..... *Pag.* 118
2ª - Giustizia - Pareri ..... » 129
5ª - Bilancio - Pareri ..... » 131
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri ..... » 133
12ª - Igiene e sanità - Pareri ..... » 134
Giunta affari Comunità europee - Comitato pareri ..... » 135

CONVOCAZIONI ..... *Pag.* 136

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, Comunicazioni)
13ª (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
BERNARDI

Interviene il ministro per i problemi delle aree urbane Conte.

La seduta inizia alle ore 10.

SUL RESOCONTO DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE

Il senatore SANESI rileva preliminarmente che nella seduta di ieri la decisione del Presidente di respingere la propria richiesta di verifica del numero legale fu seguita da una propria riserva espressa circa l'interpretazione del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento, di cui non si dà atto nel riassunto dei lavori. Fa presente anche di essersi riservato di interpellare la Presidenza del Senato al riguardo. Il presidente BERNARDI prende atto del rilievo.

IN SEDE REDIGENTE

Deputati Costa Silvia ed altri; Picchetti ed altri; Fini ed altri; Cederna ed altri; Mensurati: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 2471, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore GOLFARI esprime parere contrario sui 26 emendamenti presentati all'articolo 1, sottolineandone di volta in volta la natura estensiva ovvero di dettaglio rispetto agli obiettivi del programma degli interventi.

Il ministro CONTE si uniforma al parere del relatore, ricordando che gli emendamenti proposti sono estranei all'impostazione infrastrutturale del disegno di legge.

Il senatore SPECCHIA dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1, teso a garantire strutture di assistenza per le categorie sociali emarginate.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto. Sono altresì respinti l'emendamento 1.2 – dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA – e gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore TORNATI annuncia l'astensione del Gruppo comunista sull'emendamento 1.5, ricordando le esigenze di riqualificazione urbanistica delle borgate periferiche, soprattutto in riferimento ai servizi igienici; il metodo delle riserve percentuali di fondi non è condivisibile, ma l'emendamento affronta una tematica su cui il consiglio comunale di Roma si è già espresso favorevolmente e si è ora in attesa dei relativi progetti esecutivi. Analoga astensione esprime, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente, il senatore NEBBIA.

Il senatore POLLICE dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo necessaria la riqualificazione proposta per i servizi che attualmente versano in stato di estremo abbandono. Analogo voto dichiara il senatore SANESI.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.5 e 1.6 non sono approvati.

Dopo il voto favorevole annunciato dal senatore NEBBIA, la Commissione non approva l'emendamento 1.7; sono quindi respinti gli emendamenti 1.8, 1.9 ed 1.10.

Il senatore VETERE dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.11, ricordando che l'esigenza di riqualificazione delle periferie non può tralasciare le relative pertinenze dei servizi, anche alla luce della riduzione dei mutui per il ripiano dei *deficit* delle aziende di trasporto. Analogo voto esprime il senatore NEBBIA.

Il senatore BOSCO dichiara il voto contrario del Gruppo democratico cristiano sull'emendamento 1.11, rilevando che la riqualificazione delle periferie è citata tra gli obiettivi di cui alla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 1: un'ulteriore specificazione potrebbe apparire eccessivamente gravosa per le autonomie locali interessate.

Il senatore POLLICE annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.11, che non appare in contrasto con l'impianto complessivo del testo in esame; respinge quindi un invito del ministro CONTE a ritirare l'emendamento per presentare un ordine del giorno di analogo tenore.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore RASTRELLI, secondo cui la riqualificazione delle periferie necessita di collegamenti con il centro urbano, l'emendamento 1.11 non è approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.12.

Il senatore NEBBIA dichiara il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 1.13 che precisa in modo corretto gli interventi necessari per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

Il senatore SPECCHIA dichiara il voto favorevole del Gruppo dell'MSI-DN sull'emendamento, rilevando come nell'intero provvedimento la tematica ambientale sia scarsamente tenuta presente e che occorrano invece interventi incisivi per ridurre l'inquinamento nella città di Roma.

Il senatore TORNATI osserva che il provvedimento all'esame non può essere considerato esaustivo di tutti gli interventi di risanamento ambientale da adottare nella città di Roma, in quanto vi sono provvedimenti settoriali a carattere nazionale che prevedono altri interventi e che, per quanto riguarda la città di Roma, si integreranno pertanto con quelli disposti in questa sede.

Interviene il senatore SANESI per dissociarsi dalla posizione della sua parte politica espressa dal senatore SPECCHIA, annunciando un voto di astensione e rilevando come una legge speciale viene approvata prescindendo dalla legislazione vigente.

È quindi messo ai voti e respinto l'emendamento 1.13.

Il senatore NEBBIA annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 1.14.

Sono separatamente messi ai voti e respinti gli emendamenti 1.14 e 1.15.

Il senatore NEBBIA annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Sinistra indipendente sull'emendamento 1.16, sottolineando la gravità del problema dell'immigrazione nella città di Roma.

Il senatore SANESI prospetta l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento, precisando che si tratta un intervento a favore degli immigrati.

Non procedendo il presentatore ad una riformulazione, l'emendamento 1.16 è posto ai voti nel testo originario e respinto.

Il senatore POLLICE dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 1.17, sottolineando l'assoluta inadeguatezza delle strutture ricettive e alberghiere della capitale.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Tornati, fa presente che, qualora si ritenessero efficaci i provvedimenti settoriali che riguardano l'intero paese, non ci sarebbe allora necessità anche di modesti interventi specifici nella città di Roma quali quelli previsti in via straordinaria dall'articolo 9 della presente legge.

Il senatore TORNATI ribadisce che a suo avviso occorre integrare organicamente interventi speciali e interventi ordinari.

Sono quindi messi ai voti e respinti gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.

Il senatore SANESI dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo del MSI-DN sull'emendamento 1.20, sottolineando l'assoluta urgenza che la città di Roma sia dotata di un *auditorium* soprattutto per la promozione della musica nella capitale, criticando l'incapacità di scelte su questo punto della maggioranza. Ritenendo la questione di primaria importanza, si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Dopo che il ministro CONTE si è dichiarato disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, sottolineando la necessità della realizzazione nella capitale di una struttura siffatta, il senatore VETERE ricorda che il vero ostacolo alla realizzazione della struttura è stata l'incapacità di trovare un accordo fra le forze politiche di Roma sulla sua localizzazione.

Il senatore MERAVIGLIA fa quindi presente che un ordine del giorno potrebbe costituire un'ulteriore sollecitazione ai partiti della capitale e alle forze politiche presenti in Consiglio regionale per una definitiva soluzione della questione.

I senatori SPECCHIA e SANESI presentanto quindi il presente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 8ª e 13ª del Senato,

impegnano il Governo

a considerare, nell'ambito degli interventi per Roma, la realizzazione di un *auditorium*».

0/2471/1/8ª e 13ª SPECCHIA, SANESI

L'ordine del giorno, messo ai voti, è approvato.

Sono quindi messi ai voti e respinti gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25.

Il senatore NEBBIA dichiara il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento 1.26 sottolineando i rischi che, qualora fosse approvato, l'anno santo del 2000 si trasformi in una gigantesca operazione speculativa e consumistica, che, tra l'altro, si contrappone anche all'autentico significato cristiano dell'anno giubilare.

Il senatore VETERE ricorda che, con riferimento ad anni santi svoltisi nel passato, il Governo dichiarò che l'onere doveva essere interamente a carico del bilancio del comune di Roma.

Il senatore POLLICE dichiara il voto contrario sull'emendamento.

Il senatore SANESI, dissociandosi dalla sua parte politica e ritirando la sua firma dall'emendamento, si astiene su di esso rilevando come a suo avviso la questione darà adito ad infinite discussioni negli anni a venire.

Annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo MSI-DN il senatore SPECCHIA, rilevando come l'emendamento tenda a porre soluzione ad una situazione di fatto quale è quella che sarà determinata dal rilevante afflusso di fedeli in occasione dell'anno santo, in una capitale sprovvista di idonee strutture ricettive.

L'emendamento 1.26, posto ai voti è respinto.

Si passa alla votazione dell'articolo 1.

Il senatore VETERE dichiara il voto favorevole della sua parte politica, affermando che con l'articolo 1 si apre un processo che può portare ad un necessario adeguamento delle infrastrutture di Roma Capitale. Tale obiettivo sarà raggiunto nella misura in cui le forze che avranno responsabilità di governo utilizzeranno in senso positivo tutte le potenzialità offerte dalla legge; in questo senso è certamente possibile parlare di diverse interpretazioni della legge, di un numero eccessivo o al contrario troppo esiguo di obiettivi, e di una genericità degli stessi. Sottolinea quindi l'esigenza di una corretta attuazione della legge che tenga anche conto di esigenze di trasparenza negli appalti e nelle procedure, che potranno essere meglio puntualizzate in altri provvedimenti. Rileva infine come l'occasione offerta dalla legge su Roma Capitale debba essere utilizzata anche per un più complessivo miglioramento della funzionalità degli apparati dello Stato.

Il senatore NEBBIA dichiara il voto contrario della sua parte politica sull'articolo 1 in considerazione essenzialmente della sua genericità e dell'assenza di garanzie che consentano l'utilizzo dei fondi che saranno stanziati non per fini speculativi ma per un complessivo miglioramento delle infrastrutture e dei servizi della città.

Il senatore POLLICE dichiara il voto contrario della sua parte politica, affermando che la scelta dello SDO ed altre indicazioni contenute nella legge costituiscono soluzioni sorpassate e velleitarie, rispetto alle esigenze della città, dando luogo altresì a grandi potenzialità per ogni forma di speculazione. Rilevata la difficoltà in concreto nel rilocalizzare le sedi delle amministrazioni pubbliche, fa presente che, a suo avviso, il disegno di legge per Roma Capitale deve provvedere ad interventi necessari e improcrastinabili in tutte le zone della città. Rilevata una contraddizione nell'atteggiamento del Partito comunista, che condivide numerose osservazioni critiche della sua parte politica e che poi al momento del voto si esprime in modo difforme, osserva come il provvedimento nasca in assenza di una reale pianificazione dello sviluppo della città, con scelte improvvisate e

disorganiche. Al riguardo fa presente che interventi specifici concernenti le Università, la cultura, e altre attrezzature terziarie non si conciliano in modo adeguato con linee di sviluppo riguardanti tali settori a livello nazionale.

Il senatore SPECCHIA preannuncia il voto contrario del Gruppo del MSI-Destra nazionale sull'articolo 1 del disegno di legge, in quanto ritiene non condivisibili gli obiettivi in esso enunciati, in particolare quelli concernenti la realizzazione del sistema direzionale orientale che sembrano ispirati ad una logica ormai superata e non più rispondente alle esigenze della città di Roma. Se poi si volesse aderire alla filosofia enunciata dal senatore Pollice – secondo la quale il disegno di legge non dovrebbe contenere disposizioni troppo particolareggiate, da rinviarsi invece ad appositi strumenti legislativi – allora anche il contenuto dell'articolo 1 andrebbe seriamente rivisto, esistendo già leggi ordinarie che disciplinano non pochi degli obiettivi enunciati. Peraltro, egli ritiene che, per quanto alcune tipologie di intervento siano molto minuziose, ne difettino invece altre di sostanziale rilevanza cui infatti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica tentano di ovviare. Ribadisce pertanto la ferma contrarietà del Gruppo del MSI-Destra nazionale alle scelte di fondo, agli obiettivi e alle procedure sottese dall'articolo 1 ed all'intero provvedimento, senza che ciò voglia significare contrarietà pregiudiziale ad una legislazione per Roma capitale, che anzi avrebbe dovuto essere già da tempo realizzata.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo presentato dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, accantonando momentaneamente l'esame dell'articolo 2, allo scopo di attendere che la Commissione bilancio, testè riunitasi, si pronunci sugli emendamenti relativi allo stesso articolo comportanti oneri finanziari.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore POLLICE ritiene incongruo passare all'illustrazione e votazione degli emendamenti all'articolo 3, senza conoscere previamente il parere della Commissione bilancio sull'articolo 2, stante le interrelazioni fra i due articoli.

Il senatore VELLA, pur dichiarando di condividere in parte le preoccupazioni del senatore POLLICE volte ad assicurare la migliore organicità possibile alla discussione in corso, fa presente tuttavia che, in considerazione del fatto che l'articolo 3 non contiene impegni di spesa, si potrebbe comunque passare all'illustrazione dei relativi emendamenti.

Il senatore SANESI fa presente che l'articolo 3 si occupa degli accordi di programma e che in particolare, all'articolo 2, è disposto che

l'accordo di programma determina, oltre a tempi e modalità, anche il finanziamento delle azioni. Ritiene pertanto assolutamente necessario attendere il parere della Commissione bilancio, in mancanza del quale il proseguimento della discussione appare assolutamente improponibile.

Il senatore SPECCHIA rileva inoltre, condividendo le argomentazioni del precedente oratore, che il comma 3 dell'articolo 2 – che si propone di accantonare – dispone che il consiglio comunale adotti il programma degli interventi, facendo inoltre riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge. È indubbio pertanto il logico collegamento tra i due articoli che non possono essere trattati se non in ordine successivo.

Il senatore ACQUAVIVA ritiene invece che l'esame del disegno di legge potrebbe utilmente proseguire, così come proposto dal Presidente, in quanto l'articolo 3 affronta argomenti di mera natura metodologica.

Il senatore PATRIARCA si dichiara favorevole, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, al proseguimento dell'esame del disegno di legge, in modo da concluderne l'*iter* prima dell'inizio della sessione di bilancio. Ritiene infatti che i contenuti dell'articolo 3 siano tali da non presentare alcuna implicazione di spesa.

Il PRESIDENTE, nel fare proprie le argomentazioni del senatore Patriarca, precisa che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere non sull'articolo 2, ma su taluni emendamenti allo stesso articolo.

Il senatore SPECCHIA, in riferimento agli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, da lui presentati insieme ai senatori SANESI e VISIBELLI, fa presente come essi trattino alcuni aspetti relativi alla commissione per Roma Capitale, che risulta disciplinata all'articolo 2 del disegno di legge. Ciò avvalora ulteriormente la tesi secondo la quale non è possibile procedere all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, senza conoscere previamente il parere della Commissione bilancio su quelli relativi all'articolo 2, stante la stretta interconnessione tra le due norme.

Il Presidente propone allora di procedere all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2, in attesa che pervenga nel frattempo il parere della Commissione bilancio. Concordano i relatori e il rappresentante del Governo.

Il senatore SANESI si dichiara fermamente contrario a procedere all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2, in assenza del parere della 5ª Commissione.

Concorda il senatore SPECCHIA che si rifiuta di illustrarli, fintanto che la Commissione bilancio non abbia ultimato i propri lavori.

Interviene il senatore GOLFARI, che ritiene che i collegamenti fra gli articoli 2 e 3 siano estremamente labili e che pertanto possa utilmente procedersi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore BOSCO concorda con il precedente oratore e ritiene che, trattandosi di articoli di carattere meramente organizzatorio, possa essere utilmente proseguito l'esame.

Il PRESIDENTE invita i senatori Specchia e Sanesi a illustrare gli emendamenti all'articolo 3.

I senatori SPECCHIA e SANESI ribadiscono la loro contrarietà a procedere all'illustrazione, in assenza del parere della 5ª Commissione, in quanto ritengono trattarsi di una questione di principio irrinunciabile.

Il Presidente propone quindi di sospendere la seduta per quindici minuti.

Concordano le Commissioni.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,30.

Il Presidente, in considerazione del fatto che la Commissione bilancio è tuttora riunita per esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge, propone una nuova sospensione della seduta fino alle 18,30 di oggi pomeriggio.

Le Commissioni convengono.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 18,30.

Il presidente BERNARDI dà lettura del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti ad essa inviati.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.1, con il quale si modifica l'impianto istituzionale del provvedimento creando la figura di un commissario generale per la rappresentanza ufficiale, l'indirizzo e coordinamento delle attività per Roma capitale. Al riguardo il senatore SANESI osserva che tale commissario avrebbe più poteri della commissione di cui all'articolo 2.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.2, presentato in via subordinata al 2.1, con il quale si dispone che la commissione per Roma capitale sia presieduta da un commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 2.3, con il quale si dispone l'istituzione di un ente autonomo, denominato «Roma-Capitale» per provvedere agli scopi e alle finalità dell'articolo 1.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.4, presentato in via subordinata all'emendamento 2.3, volto ad introdurre la figura del segretario generale della commissione per Roma capitale.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 2.5, che prevede l'istituzione di un presidente per l'ente autonomo Roma capitale e quindi la nomina alla carica di vice presidente del commissario generale e dei commissari aggiunti. Illustra altresì l'emendamento 2.6, che dispone agevolazioni per l'ente autonomo Roma capitale.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.7, con il quale si riducono i termini e i pareri per le autorizzazioni e si dispone una forma di silenzio-assenso.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 2.8 che prevede, tra l'altro, la costituzione di organi consultivi necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'«ente Roma-Capitale», in armonia con una più generale concezione corporativa.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.9, secondo il quale taluni enti territoriali e altri soggetti pubblici hanno l'obbligo di comunicare gli interventi di cui al comma 2 al segretario generale della commissione.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 2.10, volto a prevedere l'obbligo per enti territoriali e enti pubblici di comunicare non solo gli interventi ma anche gli oneri e i piani finanziari.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.11, secondo il quale il sindaco di Roma propone al consiglio comunale i tempi e i modi per un organico programma degli interventi. Illustra poi l'emendamento 2.12 che dispone di concentrare le risorse su realizzazioni immediatamente eseguibili.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 2.13, soppressivo del comma 6, che consente al consiglio comunale di non attivare le procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4, in caso di contrasto con la commissione per Roma capitale.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.14 con il quale si elimina l'obbligo dell'unanimità per l'adozione del programma da parte della commissione per Roma capitale e quindi per il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Illustra inoltre gli emendamenti 2.15 e 2.16, connessi ai precedenti, e l'emendamento 2.17, volto ad impedire l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 2 alla presentazione di successivi programmi.

Il senatore GOLFARI dichiara di trasformare l'emendamento 2.18 nel seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 8ª e 13ª,

nell'approvare il disegno di legge n. 2471 recante "Interventi per Roma, Capitale della Repubblica",

visto il comma 8 dell'articolo 2, che non considera i tempi di approvazione dei programmi successivi al primo,

precisato che per questi ultimi programmi i termini di cui al comma 2 decorrono dall'approvazione dei relativi stanziamenti,

impegna il Governo ad attenervisi».

(0/2471/1/8ª e 13ª riunite) GOLFARI

Il senatore POLLICE illustra l'emendamento 2.19, modificativo del comma 9, e volto ad eliminare disposizioni che possono dar luogo ad attuazioni non corrette.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 2.20, con il quale si prevede un attento controllo per evitare utilizzazioni estranee al programma per Roma capitale dei beni sdemanializzati e con riguardo all'accesso a beni pubblici.

Il relatore per la 13ª Commissione GOLFARI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, che dispongono in gran parte un impianto istituzionale diverso da quanto previsto nel provvedimento. Si associano alle dichiarazioni del senatore Golfari il relatore per l'8ª Commissione ACQUAVIVA e il ministro CONTE.

Si passa alla votazione sull'ordine del giorno presentato dal relatore Golfari.

Dopo dichiarazione di voto contraria del senatore SANESI, l'ordine del giorno è messo ai voti ed approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Sono messi ai voti e respinti gli emendamenti dal 2.1 al 2.17.

Il senatore POLLICE dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.19, affermando che si tratta di una norma volta ad impedire svendite e speculazioni a danno del patrimonio pubblico.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto. È quindi messo ai voti e respinto l'emendamento 2.20.

Si passa alla votazione dell'articolo 2.

Il senatore TORNATI dichiara il voto favorevole dei senatori comunisti, sottolineando come l'articolo disponga una procedura rispettosa delle prerogative del comune di Roma.

Il senatore SPECCHIA dichiara il voto contrario dei senatori del Gruppo del MSI-DN, avendo la Commissione respinto le proposte della sua parte politica volta a prevedere un ben più soddisfacente assetto istitutuzionale per l'attuazione della legge.

È messo quindi ai voti ed approvato senza modifiche l'articolo 2.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 3.1 volto ad escludere, tra i compiti dell'accordo di programma, la determinazione dei finanziamenti, che rimane di competenza della commissione per Roma capitale.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 3.2 che vincola l'adozione di un procedimento di arbitrato alla previa deliberazione della commissione per Roma capitale.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 3.3, che sottopone l'accordo di programma all'approvazione della commissione per Roma capitale.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 3.4 con il quale si precisa che l'accordo che comporta variazione degli strumenti urbanistici è sottoposto a ratifica del consiglio comunale. Illustra poi l'emendamento 3.5, secondo il quale si prevede che la mancata deliberazione del consiglio comunale, concernente un accordo che comporta variazione degli strumenti urbanistici, equivale a decadenza dell'accordo qualora intercorrano 30 giorni.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 3.6, volto a sottoporre al Consiglio dei Ministri l'accordo di programma qualora il consiglio comunale non ratifichi le variazioni degli strumenti urbanistici e nel caso in cui dagli enti interessati non si raggiunge l'unanimità.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 3.7 che dispone, per la procedura di cui all'emendamento 3.6, una richiesta obbligatoria da parte del sindaco di Roma al ministro dei problemi per le aree urbane.

Il senatore SANESI illustra l'emendamento 3.8, che trasferisce la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma dall'apposito collegio di cui al comma 6 all'ufficio del programma istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il relatore per l'8ª Commissione ACQUAVIVA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3. Alle sue dichiarazioni si associano il relatore per la 13ª Commissione GOLFARI e il ministro CONTE.

Si passa alla votazione.

Sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

In sede di votazione dell'emendamento 3.4 il senatore SPECCHIA chiede la verifica del numero legale.

Il presidente BERNARDI accerta che le Commissioni riunite non sono in numero legale.

Comunica quindi che le Commissioni sono convocate per martedì 20 novembre alle ore 11 per il seguito della discussione, dichiarando che, qualora la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi disponga la trattazione in Assemblea del disegno di legge n. 2471 a partire da mercoledi 21 novembre, la seduta di martedì avrà termine solo alla conclusione dei lavori sul provvedimento.

La Commissione prende atto e il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

297ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il ministro senza portafoglio per gli affari sociali Jervolino Russo.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

Lipari ed altri: Legge-quadro sul volontariato (296)

Taramelli ed altri: Legge-quadro sul volontariato (648)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro sul volontariato (784)

Onorato: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)

Filetti ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato (1682)

Acquaviva ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Si passa all'articolo 9 del testo elaborato dal Comitato ristretto, riguardante i criteri direttivi della legislazione regionale e provinciale.

Il presidente ELIA, illustrando tale articolo, precisa che la natura di legge-quadro del provvedimento comporta l'individuazione di alcuni contenuti minimi della legislazione regionale.

Il senatore PASQUINO non condivide l'indicazione, contenuta nel testo, relativa ai requisiti ed ai criteri costituenti titolo preferenziale per la scelta delle organizzazioni con cui stipulare le convenzioni. A suo avviso tale prescrizione potrebbe favorire in maniera esclusiva determi-

nate organizzazioni. Le forme di finanziamento, poi, andrebbero erogate prevedendo una contribuzione soltanto parziale in analogia a quanto accade negli Stati Uniti d'America per il sostegno pubblico a certe organizzazioni private: ciò varrebbe a verificare la reale capacità di queste organizzazioni e la loro effettiva consistenza.

Dissente il senatore CABRAS, in quanto egli ritiene che l'indicazione dei requisiti e dei criteri per la scelta delle organizzazioni aventi titolo a stipulare le convenzioni è necessaria per limitare la discrezionalità delle regioni.

Aderisce a tale considerazione il ministro JERVOLINO, che sottolinea la profonda differenza esistente tra le organizzazioni di volontariato operanti in Italia e quelle degli Stati Uniti. Del resto la via prescelta dal disegno di legge per verificare l'effettività delle organizzazioni è rappresentata dal requisito temporale dei sei mesi di attività per accedere alla stipulazione delle convenzioni.

Il senatore CABRAS ritiene inoltre che la prescrizione relativa ai settori che possono formare oggetto di convenzioni finisca per irrigidire l'evoluzione del fenomeno del volontariato.

Il presidente ELIA non condivide tale osservazione, in quanto la previa indicazione dei settori è finalizzata ad evitare una contribuzione indifferenziata da parte degli enti pubblici.

Dopo un ulteriore breve dibattito, nel quale intervengono i senatori TEDESCO TATÒ, CABRAS, PONTONE, il presidente ELIA e il ministro JERVOLINO RUSSO, la Commissione approva il testo dell'articolo 9 secondo le indicazioni emerse nel dibattito. Tale disposizione prevede che le leggi regionali e provinciali debbano salvaguardare l'autonomia organizzativa e progettuale del volontariato e favorirne lo sviluppo. In particolare esse disciplinano: le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e private convenzionate; le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri alla programmazione degli interventi nei settori in cui le organizzazioni operano; i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento; gli organi e le forme di controllo; le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; la partecipazione degli operatori aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalla regione e dagli enti locali nei settori che interessano direttamente le attività svolte dalla organizzazione stessa.

Dopo un breve dibattito viene approvato anche l'articolo 10, riguardante il diritto all'informazione e l'accesso ai documenti amministrativi da parte delle organizzazioni di volontariato. Tale disposizione prevede che alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, si

applichino le disposizioni di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Dopo un ulteriore dibattito in cui intervengono il presidente ELIA, i senatori PASQUINO, TOSSI BRUTTI, CABRAS, TEDESCO TATÒ e il ministro JERVOLINO RUSSO, viene approvato l'articolo 11 relativo alle convenzioni. Secondo tale disposizione lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali o provinciali e che dimostrino attitudine e capacità operativa. Le convenzioni per la prestazione di attività o servizi da parte di organizzazioni di volontariato devono garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed è a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Il presidente ELIA dà conto di una nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 3, precedentemente accantonato. Dopo un breve dibattito tale emendamento viene approvato, in un testo ulteriormente modificato. Secondo tale testo negli accordi degli associati, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto prescritto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Deve essere altresì stabilito l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Conseguentemente viene approvato l'articolo 3 nel suo complesso.

Si passa quindi all'esame dei commi dell'articolo 8 precedentemente accantonati.

Il RELATORE dà conto del testo da lui elaborato secondo le indicazioni emerse nel corso della precedente seduta.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono i senatori PASQUINO, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI, PONTONE e il ministro JERVOLINO RUSSO, vengono quindi approvati i commi dal 2 al 7 dell'articolo 8. Secondo tali disposizioni l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti pubblici nonchè per beneficiare delle agevolazioni fiscali e per stipulare le convenzioni. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli associati e la

documentazione relativa all'attività eventualmente prestata. La domanda di iscrizione si considera accolta qualora non venga comunicato all'organizzazione interessata provvedimento motivato di diniego entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. Le regioni provvedono alla revisione triennale dei registri per la verifica del permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Qualora venga accertato il venir meno di uno o più requisiti esse dispongono la cancellazione con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di diniego della iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Tribunale amministrativo regionale il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del Tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le regioni provvedono all'aggiornamento periodico dei registri e determinano le modalità per l'annotazione, per ogni organizzazione iscritta, dei finanziamenti e dei contributi pubblici a qualsiasi titolo ricevuti, nonchè dei beni immobili acquisiti in proprietà. Le regioni inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'osservatorio nazionale per il volontariato.

Un successivo comma 8 dell'articolo, relativo all'accesso delle organizzazioni ai benefici fiscali, viene momentaneamente accantonato, onde prenderlo in esame in sede di trattazione dell'articolo 7, riguardante appunto le agevolazioni fiscali.

Su richiesta dei senatori TOSSI BRUTTI e GALEOTTI la votazione dell'articolo nel suo complesso viene rinviata, allo scopo di elaborare un ulteriore emendamento che preveda la possibilità di una verifica sulle attività svolte dalle organizzazioni in sede di revisione triennale dei registri.

Vengono momentaneamente accantonati gli articoli da 12 a 15 e si passa all'articolo 16, relativo alle forme di flessibilità nell'orario di lavoro per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato.

Il ministro JERVOLINO RUSSO fa presente che il Dipartimento per la funzione pubblica ha ritenuto preferibile il testo dell'emendamento presentato dai senatori Maffioletti, Tossi Brutti, Tedesco Tatò e Galeotti rispetto alla formulazione elaborata dal comitato ristretto.

Dopo un breve dibattito tale emendamento viene approvato e conseguentemente risulta approvato l'articolo 16 nel suo complesso. Tale disposizione prevede che i lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte negli albi regionali, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro aziendale. Viene poi inserito un comma 6-*bis* all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego). Per effetto di tale modifica gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai

lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro dell'amministrazione di appartenenza.

La senatrice TOSSI BRUTTI ricorda la necessità di riprendere l'esame dell'articolo 6, non solo per definire la formulazione del comma 4, ma anche per dicutere la possibilità di prevedere un registro nominativo delle entrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,45.

298ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il ministro senza portafoglio per gli affari sociali Jervolino Russo.

La seduta inizia alle ore 16,45.

Lipari ed altri: Legge-quadro sul volontariato (296)

Taramelli ed altri: Legge-quadro sul volontariato (648)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro sul volontariato (784)

Onorato: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)

Filetti ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato (1682)

Acquaviva ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente relatore ELIA dà conto di una nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 6, precedentemente accantonato e riguardante le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato. In base ad essa, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i

beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi sociali, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono i senatori TOSSI BRUTTI e PASQUINO ed il ministro JERVOLINO RUSSO, messo ai voti, il comma 4 dell'articolo 6 viene approvato.

La Commissione approva altresì l'articolo 6 nel suo complesso.

Si passa all'articolo 8 (concernente i registri delle organizzazioni di volontariato), del quale era stato accantonato il comma 4.

La senatrice TOSSI BRUTTI illustra un emendamento a tale comma, che affida alle regioni il compito di determinare i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento di attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. La proposta prevede altresì che le regioni possano disporre la cancellazione dal registro, con provvedimento motivato.

Il presidente ELIA mette quindi ai voti il comma 4 così emendato, che viene approvato. Resta di conseguenza assorbito il successivo comma 6, di contenuto parzialmente analogo.

Su proposta della senatrice TOSSI BRUTTI la Commissione delibera altresì di espungere al comma 3 il riferimento alla documentazione relativa alla precedente attività di volontariato, ivi richiesta alle organizzazioni ai fini dell'iscrizione.

Il presidente ELIA mette quindi in votazione nel suo complesso l'articolo 8, che viene approvato.

Si passa all'articolo 12, che disciplina l'Osservatorio nazionale per il volontariato.

Il presidente ELIA dà lettura di una nuova formulazione di tale articolo, da lui predisposta, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, l'istituzione dell'Osservatorio, con sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Tale nuova formulazione disciplina altresì i compiti dell'Osservatorio stesso, individuati nel censimento delle organizzazioni di volontariato e nella diffusione della conoscenza delle attività da esse espletate, nella conservazione dei registri regionali e provinciali, nel sostegno e nella consulenza per la realizzazione dei progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza. La proposta affida inoltre all'Osservatorio il compito di fornire ogni utile elemento di assistenza e di conoscenza per la promozione e lo sviluppo del volontariato, di pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative regionali, di indire,

con cadenza triennale, una conferenza nazionale delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sociale. La fissazione degli indirizzi per l'attività dell'Osservatorio vengono invece demandati ad una commissione, presieduta dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato, composta da quindici tra esperti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato più diffuse sul territorio nazionale, nonchè tre rappresentanti delle regioni e tre dell'ANCI.

Dopo un intervento del senatore PASQUINO (si dichiara contrario all'istituzione dell'Osservatorio), il ministro JERVOLINO RUSSO fa presente che tale istituto è previsto in tutti i disegni di legge all'ordine del giorno, e muove dall'intento di creare una sede nella quale tutte le organizzazioni di volontariato vengano rappresentate.

La senatrice TOSSI BRUTTI, premesso di non essere pregiudizievolmente contraria all'Osservatorio, fa comunque presente l'esigenza di meglio definirne i compiti.

Ad avviso del senatore GALEOTTI è impropria l'attribuzione all'Osservatorio del compito di indire con cadenza triennale una conferenza nazionale delle organizzazioni di volontariato.

Concorda il ministro JERVOLINO RUSSO, che propone di affidare tale compito al Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione.

Il senatore GALEOTTI non condivide i criteri relativi alla composizione della commissione. In particolare, a suo avviso, di essa dovrebbero far parte non già rappresentanti delle regioni, bensì esperti da esse designati.

In risposta ad una osservazione del Ministro (fa presente che tali rappresentanti potrebbero essere indicati dalla Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome), il senatore MAFFIOLETTI rileva che la Conferenza rappresenta unicamente un momento di collaborazione tra lo Stato e le regioni. Egli conviene pertanto con le osservazioni del senatore Galeotti.

Ad avviso del senatore PASQUINO sarebbe opportuno comunque fissare dei termini precisi di durata dell'Osservatorio, che andrebbe peraltro snellito nel numero dei componenti. Egli si dichiara inoltre favorevole ad affidare direttamente al Ministro per gli affari sociali il compito di nominare e presiedere la commissione.

Il ministro JERVOLINO RUSSO osserva che, pur costituendo la disciplina legislativa in tema di volontariato una novità nell'ordinamento giuridico, occorre tener conto di una prassi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato che si è già sviluppata nel tempo. È inoltre a suo avviso indispensabile fare riferimento a dei criteri precisi

di scelta dei membri dell'Osservatorio, che consentano di chiamare a farvi parte solo soggetti dotati di una specifica esperienza nel settore.

Il senatore PASQUINO giudica incomprensibile il fatto che la commissione venga composta anche di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ad avviso del senatore GALEOTTI occorrerebbe distinguere tra commissione ed Osservatorio, prevedendo, in ragione dei diversi compiti rispettivamente spettanti, la presenza di associazioni di volontariato nell'una e chiamare dei tecnici a far parte dell'altro.

Il senatore MAFFIOLETTI osserva che la disciplina in esame potrebbe articolarsi sulla falsariga di quanto previsto a proposito dell'Osservatorio del pubblico impiego, che vanta oramai una esperienza consolidata. Pur convenendo circa l'opportunità che il Ministro venga assistito da una commissione, sottolinea l'esigenza di evitare un peso eccessivo delle associazioni sindacali, che finirebbe col depotenziare il ruolo del Ministro stesso.

La senatrice TEDESCO TATÒ rileva che sia l'Osservatorio che la commissione hanno una propria ragion d'essere, ma che la formulazione proposta dell'articolo 12 non evidenzia con chiarezza che si tratta di due realtà diverse. Nel convenire con il senatore Maffioletti circa la possibilità di prendere a modello dell'Osservatorio quello, già istituito, sul pubblico impiego, osserva che la commissione va istituita con decreto del Ministro. Occorre però a suo avviso chiarire se indicare o meno le categorie tra le quali il Ministro deve scegliere i membri della commissione stessa, che va comunque contenuta nel numero. Anche in questo caso è comunque possibile avvalersi di un precedente, rappresentato dalla Commissione per le pari opportunità, istituita presso la Presidenza del Consiglio, i membri della quale vengono designati sulla base di una rosa di candidati.

Il senatore PASQUINO, pur concordando in linea di massima con le osservazioni avanzate, ribadisce l'esigenza di fare riferimento ad una specifica durata dell'Osservatorio, ferma restando la possibilità di rinnovarlo.

Dissentono il senatore MAFFIOLETTI ed il ministro JERVOLINO RUSSO , ad avviso dei quali un limite temporale rischia di depotenziare l'Osservatorio.

Seguono ripetuti interventi dei senatori MAFFIOLETTI e TOSSI BRUTTI e del presidente ELIA.

La senatrice TEDESCO TATÒ fa osservare che la formulazione dell'articolo 12, predisposta dal Comitato ristretto, consente di superare molti dei dubbi avanzati.

Dopo un ulteriore dibattito, il presidente ELIA mette quindi ai voti una ulteriore formulazione dell'articolo 12, stilata sulla falsariga del

testo predisposto dal Comitato ristretto, che viene approvata. In base ad essa presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato con la finalità di favorire la conoscenza del fenomeno, anche mediante l'organizzazione di un sistema di raccolta e di elaborazione di dati e di informazioni e la promozione di occasioni di confronto fra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato. Tale formulazione affida all'Osservatorio il compito di provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte; di promuovere ricerche e studi in Italia ed all'estero; di fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; di pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionale e regionali. L'Osservatorio svolge i suoi compiti in armonia con gli indirizzi dettati da una commissione, nominata dal Ministro per gli affari sociali e composta dai rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, scelti, in numero non superiore a quindici, in base ai criteri individuati con decreto dello stesso Ministro. La commissione è presieduta dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato. Al Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione, è altresì affidato il compito di indire, ogni tre anni, una conferenza nazionale delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sociale.

Riguardo all'articolo 7, relativo alle agevolazioni fiscali, il Ministro dà conto del nuovo testo concordato col Ministero delle finanze, secondo il quale sono deducibili dal reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a lire 2 milioni, a favore delle organizzazioni di volontariato; per le imprese, invece, sono deducibili le erogazioni liberali di cui alle lettere *r*) e *u*) dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, fino ad un massimo di lire 50 milioni. Il Ministero delle finanze suggerisce inoltre un nuovo testo anche per quanto riguarda gli oneri deducibili, in sostituzione dell'articolo 110 del testo unico citato. Secondo la nuova formulazione proposta le operazioni di assistenza sociale effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano inoltre cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'IVA.

Il senatore GALEOTTI giudica eccessivamente restrittiva la norma da ultimo richiamata, riguardante l'esonero dall'imposta sul valore aggiunto.

La senatrice TOSSI BRUTTI, per quanto attiene alla deducibilità dal reddito di impresa, propone una diversa formulazione, e ne raccomanda l'approvazione come misura moralizzatrice.

Fa seguito una breve discussione in cui si procede ad un confronto tra il nuovo testo, concordato col Ministero delle finanze ed il precedente, elaborato dal Comitato ristretto. Il Ministro Jervolino esprime le proprie riserve qualora la Commissione intendesse introdurre modifiche al testo concordato con l'Amministrazione finanziaria.

Posto ai voti, è approvato il comma 1, secondo il quale gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli connessi allo svolgimento della loro attività sono esenti dalle imposte di bollo e di registro. È altresì approvato il comma 2, secondo il quale per le organizzazioni di volontariato le operazioni effettuate secondo i fini statutari non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell'IVA; le donazioni, le attribuzioni di eredità o di legato in favore di organizzazioni di volontariato sono poi esenti da ogni imposta e tassa a carico delle organizzazioni.

Riguardo al comma 3, la senatrice TOSSI BRUTTI ribadisce l'opportunità di stabilire un limite di somma anzichè un limite percentuale, secondo quanto ha avuto più volte modo di sostenere, mentre ritiene che un limite di somma sia congruo per quanto riguarda la deducibilità dal reddito di impresa, secondo l'impostazione del proprio emendamento.

Il senatore PASQUINO si chiede se non sia possibile lasciare agli interessati una opzione tra i limiti di somma e quello percentuale. Nel successivo dibattito interviene la senatrice TEDESCO TATÒ, secondo la quale occorre stabilire delle cautele per evitare che si crei un rapporto di dipendenza tra le organizzazioni di volontariato e certe entità economiche.

La Commissione quindi approva il comma 3, secondo il quale al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la lettera u), indicante le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a lire 2 milioni, a favore delle organizzazioni di volontariato riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia; b) al comma 3 dell'articolo 65 è poi aggiunta la disposizione per cui le erogazioni liberali in denaro di cui alla lettera u) dell'articolo 10 sono deducibili nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento del reddito di impresa dichiarato e fino ad un massimo di lire 100 milioni; c) l'articolo 110 è poi sostituito con una nuova formulazione, secondo la quale dal reddito complessivo si deducono, se non deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d), da n) a r) e u) del primo comma dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo, nonchè l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta; si applica inoltre la disposizione del comma quinto dell'articolo 10; d) al comma 2 dell'articolo 113 il secondo periodo è sostituito da un altro, secondo cui dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e b), da o) a r) e u) del primo comma dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r), nonchè quelli alle lettere c) e d) dello stesso articolo, relativi a mutui garantiti su immobili situati nel territorio dello Stato e l'imposta decennale sull'incremento di valore dell'immobile.

La Commissione approva quindi anche il comma 4, nel testo risultante da un emendamento della senatrice Tossi Brutti, secondo cui possono essere destinatari dell'erogazione di cui alla lettera u), comma 1 dell'articolo 10, testo unico citato, le organizzazioni di volontariato che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni nei registri e che provvedono alla tenuta di una apposita documentazione delle erogazioni percepite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

È quindi approvato l'articolo 7 nel suo complesso. La Commissione dà a questo proposito mandato al relatore a ricercare eventuali soluzioni più favorevoli per quanto riguarda la deducibilità dei redditi ed il finanziamento delle organizzazioni di volontariato durante l'ulteriore esame del provvedimento.

La Commissione approva poi l'articolo 13, senza discussione, relativo ai limiti di applicabilità della disciplina, con una riserva del senatore Pasquino per quanto riguarda l'idoneità della legge n. 772 del 1972 sul servizio civile sostitutivo. Secondo questa disposizione è fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nel provvedimento e con particolare riferimento alle attività rivolte alla cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo, di cui alla legge ora citata.

È approvato l'articolo 14, recante autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria. Secondo questa disposizione, per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato viene autorizzata una spesa di 3 miliardi in ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali sono valutate in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Il relativo onere viene coperto utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle recenti disposizioni fiscali in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

È approvato l'articolo 15, recante norme transitorie e finali, secondo il quale fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme di attuazione entro un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

La Commissione passa quindi ad esaminare la formulazione dell'articolo 1, già approvato, ritenuta ridondante ed eccessivamente enfatica.

Dopo un breve dibattito, viene approvata una nuova formulazione dell'articolo, secondo la quale la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo

sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. La legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

La Commissione quindi dà mandato al relatore di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che la Commissione esaminerà in una prossima seduta nella quale si procederà alle dichiarazioni di voto e al conferimento dell'incarico al relatore a riferire in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

188ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Sorice e Castiglione.

La seduta inizia alle ore 10,35.

In apertura di seduta il presidente COVI comunica di avere espresso telefonicamente al senatore Battello, a nome della Commissione, l'augurio di un pronto ristabilimento e di un sollecito ritorno all'attività parlamentare.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CORLEONE chiede la tempestiva iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, avente ad oggetto la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.

Il presidente COVI rammenta che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha, nella sua ultima seduta, deliberato che l'iscrizione nell'ordine del giorno di tale provvedimento abbia luogo contemporaneamente a quella, presso la 1ª Commissione, del disegno di legge di modifica della disciplina costituzionale in materia. Comunica di avere preso gli opportuni contatti con il presidente Elia, e di avere da questi ricevuto conferma circa l'inserimento del provvedimento in parola all'ordine del giorno della Commissione affari costituzionale per la prossima settimana.

La senatrice SALVATO richiede che, in considerazione dell'autonomia di ciascuna Commissione parlamentare e delle forme di civile protesta attuate nelle carceri, comunque l'esame e l'approvazione del provvedimento di concessione dell'indulto abbiano corso indipendente-

mente dall'esame e dall'approvazione del testè ricordato disegno di legge costituzionale.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti (2474), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame sospeso il 31 ottobre.

Il presidente COVI dà notizia dell'avvenuta emissione dei prescritti pareri – favorevoli – da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prende la parola il sottosegretario SORICE, per ringraziare la Commissione della sensibilità mostrata nel cogliere l'esigenza di funzionalità sottesa al provvedimento.

Posto ai voti è approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successivo modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (2467)
(Discussione e rinvio)

Il presidente COVI dà notizia dell'avvenuta emissione del parere della Commissione bilancio, favorevole a condizione che la decorrenza e la copertura slittino al 1991.

Il relatore CORLEONE riferisce sottolineando anzitutto le ragioni di oggettiva urgenza del disegno di legge, legate al mutamento progressivo delle condizioni di vita della popolazione carceraria, sempre più caratterizzata da una accentuata presenza di tossicodipendenti, di sieropositivi, di malati di AIDS e di soggetti portatori di altre malattie pericolose. Il disegno di legge governativo risponde ad istanze della categoria del personale sanitario addetto agli istituti carcerari non appartenente ai ruoli organici del Ministero: infatti, si ritoccano il compenso mensile, l'indennità di servizio penitenziario, il compenso mensile lordo per i medici incaricati delle prestazioni sanitarie nei confronti del personale del Corpo degli agenti di custodia, come pure si innalza (da 325 a 350) la dotazione organica dei medici incaricati.

Tali provvedimenti perseguono obiettivi encomiabili, ma non affrontano alla radice le questioni aperte: in primo luogo resta il delicato problema del rapporto giuridico che lega tali medici con l'amministrazione penitenziaria; si tratta infatti di un rapporto ibrido, non certo qualificabile come prestazione d'opera a tutti gli effetti. In secondo luogo il relatore evidenzia come sia poco opportuno, sul piano

sistematico, rivisitare la legge n. 740 del 1970, che - per ragioni temporali e concettuali - si colloca al di fuori del solco aperto dalla riforma del 1975 e dalla novella introdotta dalla cosiddetta legge Gozzini del 1986. A proposito della auspicata riforma del servizio sanitario nazionale, sulla quale il Parlamento si sta impegnando a fondo, va infine rilevato come in essa manchino tuttora previsioni che correggano alcune delle più evidenti diserasie circa la posizione istituzionale dei medici nelle carceri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DI LEMBO preannuncia l'orientamento favorevole del Gruppo democratico cristiano ad operare gli opportuni adeguamenti di retribuzione nei confronti di una benemerita categoria di personale.

Concorda con quanto dichiarato dal relatore ed auspica una approvazione senza modifiche del disegno di legge.

La senatrice SALVATO sottolinea l'urgenza del provvedimento, che tuttavia evidenzia, confermandola, la discontinuità del Governo nell'affrontare l'importante problema del diritto alla salute dei detenuti. Tale incontestabile discontinuità si riflette quindi nella scarsa efficacia delle iniziative intraprese. Il disegno di legge merita apprezzamento per le importanti risposte al bisogno di certezza nelle retribuzioni del personale incaricato, ma non interviene con la dovuta radicalità per ovviare al disagio circa i problemi sanitari in senso stretto. Allo scopo di affrontare organicamente la materia, senza dilazioni, si riserva di tradurre in emendamenti al testo all'esame gli articoli del disegno di legge n. 455, da lei sottoscritto nel settembre 1987 ed assegnato alla Commissione in sede referente, avente ad oggetto l'attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena. Annuncia altresì la presentazione di un emendamento, sottoscritto anche dal senatore Correnti, avente ad oggetto l'inserimento di un articolo aggiuntivo, in forza del quale la disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge n. 356 del 1987 si applica anche ai reggenti degli uffici di servizio sociale per i minorenni e degli istituti penali per i minorenni. Tale emendamento contiene anche la necessaria clausola di copertura finanziaria.

Il senatore IMPOSIMATO concorda pienamente, sia per quanto riguarda l'opportunità del disegno di legge sia per quanto riguarda la critica ad esso rivolta per il suo carattere parziale. Oltretutto ritiene inadeguato l'aumento quantitativo degli organici, in relazione alle difficili condizioni di lavoro e all'aumento delle prestazioni richieste ai medici penitenziari incaricati.

Il senatore CASOLI dichiara il sostegno del Gruppo socialista al disegno di legge governativo, che offre soddisfacente soluzione al problema in questione. Quanto dichiarato dalla senatrice Salvato merita attenzione, tuttavia ritiene preferibile affrontare tali profili in modo organico e nel contesto più appropriato.

Conclude auspicando l'approvazione senza modifiche del provvedimento, pur se condivide l'opportunità di estendere, in prospettiva, anche agli operatori del settore minorile il trattamento previsto dalle norme in esame.

Il presidente COVI, che prende la parola a nome del Gruppo repubblicano, pur comprendendo e condividendo l'auspicio di un approccio più organico all'annoso problema, ritiene politicamente preferibile evitare il rischio di un allungamento dei tempi di esame e pertanto auspica l'approvazione in tempi brevi del disegno di legge governativo presentato lo scorso mese, come in modo pressante richiede, d'altra parte, la stessa associazione dei medici penitenziari incaricati.

Dichiarata chiusa la discussione generale replica il relatore, il quale invita il Governo ad ovviare alle note disarticolazioni normative nell'ordinamento degli istituti di prevenzione e pena. Concorda con la sostanza dell'emendamento dei senatori comunisti, anche se manifesta perplessità circa l'inserimento di tale norma all'interno della legge n. 740 del 1970.

La senatrice SALVATO riconosce la fondatezza della peplessità sul piano metodologico, ma chiede al Governo un impegno forte per ovviare alle evidenti carenze in materia. Si dichiara comunque disponibile a trasformare il proprio emendamento in un ordine del giorno.

Il sottosegretario CASTIGLIONE replica evidenziando come il disegno di legge sia nato da un'intensa opera del Governo, di recepimento delle istanze evidenziate dai destinatari delle nuove norme. Condivide altresì le osservazioni circa la necessità di interventi organici in questo campo, ma suggerisce di prenderle in considerazione allorchè si esaminerà la materia nel suo complesso. Invita pertanto la senatrice Salvato a ritirare il proprio emendamento, assicurandole il massimo impegno del Governo ad affrontare la questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali (2475), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rimessione alla sede referente)

Riferisce il senatore CASOLI sul disegno di legge, che mira a sanare una indubbia disparità di trattamento fra la magistratura requirente e quella giudicante: infatti il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, ha stabilito che la dirigenza delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia deve essere conferita a magistrati con funzioni di cassazione, senza peraltro provvedere analogamente per la dirigenza delle relative procure della Repubblica.

Le norme dell'articolo unico del provvedimento, oltre a rimuovere tale differenziazione affidando anche le procure circondariali a magistrati di cassazione, dispongono – per la fase transitoria – la conservazione degli uffici in capo agli attuali titolari, e regolano l'attribuzione a questi ultimi delle funzioni di cassazione, dal momento del conseguimento della corrispondente qualifica.

In conclusione si tratta di un disegno di legge nel complesso condivisibile, in quanto riafferma il principio della pari dignità fra funzione requirente e giudicante.

Si apre quindi la discussione generale, nel corso della quale il senatore DI LEMBO fa in primo luogo presente l'improprietà del criterio adottato: non vi è infatti alcuna relazione necessaria tra l'importanza di una pretura e quella del corrispondente ufficio di procura; al contrario, è possibile che la meccanica equiparazione prevista non vada nel senso di un miglioramento complessivo del servizio della giustizia.

Dal canto suo il senatore ACONE ritiene, in linea di massima, accettabile il criterio di razionalità che pone sullo stesso piano la funzione requirente e quella giudicante, ma non nasconde le sue riserve in ordine alla disciplina transitoria prevista che consentirebbe il permanere a tempo indeterminato della titolarità delle procure circondariali in capo a magistrati privi del requisito prescritto per l'ottenimento della carica. Comunque esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore IMPOSIMATO, in considerazione della prevalente esigenza di garantire pari dignità all'esercizio di funzioni ugualmente essenziali per l'amministrazione della giustizia.

Il senatore PINTO pone invece l'accento sulla fondatezza dei dubbi espressi dai senatori Di Lembo ed Acone, sia con riferimento alla inopportunità di un regime speciale per taluni uffici giudiziari, sia riguardo alla impraticabilità di una totale parificazione tra diverse funzioni. Inoltre ritiene pericoloso cristallizzare ulteriormente in un atto normativo una situazione di fatto che potrebbe rapidamente mutare in relazione a variazioni nel carico di lavoro delle diverse sedi giudiziarie, dando luogo ad ingiustificate sperequazioni.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il senatore CASOLI replica agli intervenuti, riconoscendo notevole fondamento alle osservazioni compiute e sottolineando come anche il disegno di legge all'esame risponda ad una logica di frammentazione degli interventi che ben difficilmente conduce a soluzioni ottimali. In particolare ritiene che sia stato opportunamente posto l'accento sui possibili inconvenienti che potrebbero derivare dal regime transitorio previsto. Raccomanda comunque l'approvazione delle norme all'esame che costituiscono il logico complemento di quelle già introdotte con il decreto-legge n. 232 del 1989.

Il sottosegretario SORICE condivide l'avviso del relatore in ordine alla opportunità di dare coerenza al sistema inaugurato con il provvedimento del 1989 e ricorda che il Governo ha assunto l'iniziativa di presentare il provvedimento in discussione soprattutto per soddisfare un'esigenza affermata con l'approvazione di un ordine del giorno presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente COVI avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, si passerà all'articolo unico del disegno di legge.

La senatrice SALVATO, condividendo le molte perplessità ed i fondati dubbi emersi nel dibattito, preannuncia l'astensione dei senatori comunisti.

Analogo avviso viene espresso dal senatore CORLEONE.

Il presidente COVI ricorda che all'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, vi sono altri provvedimenti e precisamente i disegni di legge nn. 89 e 368 che presentano aspetti di connessione con il testo all'esame. Propone pertanto che la Commissione si pronunci nel senso di procedere all'esame congiunto di tutte le proposte in parola, deliberando la rimessione alla sede referente del disegno di legge n. 2475 ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

Tale proposta è accolta ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 (2518), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente COVI riferisce alla Commissione sul disegno di legge, che riveste particolare urgenza in relazione alla necessità di attingere ai finanziamenti nel corso dell'anno 1990.

Si tratta, in sostanza, di far fronte alle maggiori spese derivanti dalla necessità di corrispondere compensi straordinari ed incentivanti al personale, in particolare dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, soprattutto in ragione dei maggiori adempimenti richiesti dalla entrata in vigore del nuovo codice di rito penale.

L'importo complessivo delle erogazioni è quantificato in 44 miliardi e 454 milioni per quanto concerne i compensi a carico del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del ministero di grazia e giustizia previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (la cui operatività è anticipata al 1° gennaio 1990) e in 2 miliardi e 509 milioni per quanto concerne l'estensione dei compensi in parola anche al personale con qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento.

Nel complesso si tratta di un disegno di legge meritevole di pronta approvazione, in considerazione dell'oggettiva necessità di provvedere a retribuire prestazioni di lavoro già effettuate nel corso dell'anno.

Si apre la discussione generale.

Interviene per primo il senatore DI LEMBO il quale, pur prendendo atto del carattere necessario del disegno di legge, non può esimersi dal rilevare come esso contrasti con tutta la normativa dettata in materia di pubblico impiego a partire dalla legge-quadro del 1980. I compensi incentivanti erano stati infatti previsti a fronte di specifiche prestazioni, ma hanno finito per divenire una componente in aumento della retribuzione corrisposta indiscriminatamente a tutti gli impiegati. Ciò non toglie peraltro che i maggiori compiti riversati sulle amministrazioni giudiziaria e penitenziaria dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale giustifichino, in qualche modo, la previsione di incentivi economici a favore del personale.

Il senatore IMPOSIMATO si associa alle perplessità in ordine ad un provvedimento che andrebbe esaminato tenendo conto della posizione e del trattamento di tutti gli impiegati dello Stato appartenenti a categorie particolarmente meritevoli, e non solo della specifica situazione dei dipendenti del ministero di grazia e giustizia. Peraltro è innegabile che le disposizioni in questione vogliono corrispondere ad un oggettivo aggravio di lavoro per gli uffici derivante anche dal nuovo codice di rito penale e meritano quindi, nonostante il loro carattere parziale, un giudizio complessivamente positivo. Qualche perplessità può comunque, con fondamento, esprimersi in relazione ai parametri dei compensi al personale previsti dalla tabella A richiamata dall'articolo 3, soprattutto laddove il turno presso l'amministrazione giudiziaria viene retribuito in misura pari a quello, generalmente più oneroso, presso l'amministrazione penitenziaria.

Il senatore CORLEONE prende lo spunto dalle critiche avanzate da più parti per rilevare come proprio il Ministero di grazia e giustizia non sia immune dal vizio, tanto diffuso nella legislazione italiana, di produrre provvedimenti parziali o di tipo clientelare; eppure si tratta di una amministrazione che dovrebbe dare l'esempio in senso opposto. Ciò premesso, preannuncia la propria astensione sul disegno di legge.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente COVI replica agli intervenuti riconoscendo un indubbio fondamento all'osservazione critica testè mossa dal senatore Corleone e facendo presente al senatore Di Lembo come, nel considerare le finalità del fondo di incentivazione ex articolo 50 del D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, non si può prescindere dalle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del successivo decreto n. 44 del 17 gennaio 1990 laddove si specifica l'intento di utilizzare tale fondo per remunerare le gravose articolazioni dell'orario di lavoro e l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi o, ancora, la reperibilità collegata alla particolare natura di servizi che richiedano interventi di urgenza.

Il sottosegretario CASTIGLIONE condivide tali argomentazioni e fa presente che il ricorso ad un provvedimento di portata annuale si è reso

necessario – a fronte della necessità di retribuire le maggiori prestazioni straordinarie richieste al personale in dipendenza dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale – a causa della particolare modulazione della spesa nella legge finanziaria per il 1990, che non avrebbe consentito la copertura degli oneri per i successivi esercizi.

A partire dal prossimo anno, peraltro, il Governo si impegna a provvedere in modo organico e programmato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,15.

189ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione e Sorice.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria (2467)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente COVI dà notizia dell'avvenuta presentazione del seguente ordine del giorno da parte dei senatori Bausi e Pinto:

«La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2467

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire l'estensione del trattamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436 anche ai reggenti degli uffici di servizi sociali per i minorenni e degli istituti penali per i minorenni».

0/2467/2/2 BAUSI, PINTO

La senatrice Salvato illustra quindi i seguenti ordini del giorno, il primo dei quali risulta dalla trasformazione dell'emendamento presentato nella seduta antimeridiana:

«La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2467

impegna il Governo

a garantire ai reggenti degli uffici dei servizi sociali per i minorenni e degli istituti penali per i minorenni status giuridico e condizioni economiche adeguate».

0/2467/2/1 SALVATO, CORRENTI, MACIS

«La Commissione Giustizia del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2467

impegna il Governo

ad affrontare urgentemente, adottando gli opportuni provvedimenti, l'estensione del servizio sanitario nazionale negli stabilimenti di prevenzione e pena in conformità con i principi di pari dignità sociale e di eguaglianza di tutti i cittadini, sanciti nell'articolo 3 della Costituzione».

0/2467/2/3 SALVATO

Il sottosegretario SORICE dichiara di accogliere a nome del Governo l'ordine del giorno dei senatori Bausi e Pinto, e di accogliere come raccomandazione il primo dei due illustrati dalla senatrice Salvato. Dichiara altresì di accogliere il secondo ordine del giorno a firma della senatrice Salvato.

I presentatori dell'ordine del giorno n. 1 non insistono per la votazione e dichiarano di sottoscrivere l'ordine del giorno n. 2, di contenuto analogo.

Gli ordini del giorno nn. 2 e 3 sono posti ai voti ed approvati.

Sono approvati senza discussione gli articoli da 1 a 6.

È altresì approvato un emendamento all'articolo 7, presentato dal relatore, che modifica il richiamo all'anno 1990 con quello all'anno 1991 e il riferimento al triennio 1990-1992 con quello al triennio 1991-1993, in conformità con la condizione posta dalla Commissione bilancio.

L'articolo 7 è approvato sul testo emendato.

È poi accolta una proposta di coordinamento avanzata, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, dal presidente COVI, al fine di armonizzare con la nuova decorrenza fissata dall'articolo 7 i termini

previsti dagli articoli 1 e 3, facendo riferimento al 1° gennaio 1991 anzichè 1990.

Per dichiarazioni di voto finali, intervengono, in senso favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori CORRENTI – che sottolinea il senso di responsabilità della sua parte politica rispetto all'assenza di più ampi interventi da parte del Governo – PINTO, CASOLI ed il presidente COVI.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta è quindi sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 19,05*).

Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 (2518), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente COVI dà conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Senza discussione, con separate votazioni, sono approvati gli articoli, come pure il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,10.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

132ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIACOMETTI

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina dell'ammiraglio di squadra (in ausiliaria) Girolamo Fantoni a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14)
(Esame)

Sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Girolamo Fantoni a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) riferisce il presidente GIACOMETTI che, sulla base della documentazione illustrativa concernente tale designazione, sottopone alla valutazione della Commissione il seguente testo di parere favorevole:

«La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminata nella seduta del 14 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro della difesa a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Girolamo Fantoni a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

considerato che dal curriculum del predetto ufficiale generale si evincono precedenti di servizio tali da far ritenere che egli possa ben continuare ad assolvere le funzioni di vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e preso atto delle esperienze acquisite e della professionalità dimostrata nell'espletamento di specifici incarichi assegnatigli nel corso della carriera;

esprime parere favorevole alla predetta nomina».

Il senatore Maurizio FERRARA, sollevando una questione di carattere generale e preliminare (ovviamente da considerarsi valevole

anche per la designazione ministeriale che sarà successivamente oggetto della valutazione della Commissione), chiede se esistano nei confronti dell'ammiraglio Fantoni eventuali precedenti di appartenenza ad associazioni segrete, logge o altre organizzazioni similari illecite.

Il senatore POLI, dopo aver fatto presente che si tratta in ogni caso di una riconferma nella carica, esclude che a carico di entrambi i vice presidenti dell'UNUCI di cui si propone la riconferma possano rinvenirsi precedenti del genere.

Analoghe considerazioni svolge il presidente GIACOMETTI che dichiara che nulla risulta a carico dei suddetti ufficiali designati a ricoprire le cariche di vice presidenti dell'UNUCI.

Sollevando altra questione generale, il senatore BOLDRINI chiede che la Presidenza della Commissione si faccia carico di raccomandare all'UNUCI che, previa opportuna modifica dello statuto, possa essere consentita anche agli ufficiali con grado onorifico l'iscrizione a tale associazione.

Il senatore OSSICINI condivide la richiesta, di cui il presidente Giacometti prende atto.

Viene quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta del Presidente, che risulta approvata con 14 voti favorevoli.

Alla votazione partecipano i senatori Benassi, Boldrini, Bozzello Verole, Cappuzzo, Donato, Ferrara Maurizio, Genovese, Giacchè, Giacometti, Mesoraca, Ossicini, Parisi, Pierri e Poli.

Nomina del generale di squadra (in ausiliaria) Emanuele Annoni a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14) (Esame)

Riferendo sulla proposta in titolo, il presidente GIACOMETTI, dopo aver ricordato che lo statuto dell'UNUCI prevede che dell'ufficio di presidenza facciano parte tre vice presidenti provenienti dalle tre Forze armate, preso atto della documentazione illustrativa concernente la designazione del generale di squadra in ausiliaria Emanuele Annoni alla predetta carica, sottopone alla valutazione della Commissione il seguente testo di parere favorevole:

«La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminata nella seduta del 14 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro della difesa a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina del generale di squadra (aus.) Emanuele Annoni a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

ritenuto che il candidato proposto, per le capacità professionali dimostrate e per l'esperienza acquisita, è idoneo ad essere riconfermato nella carica di vice presidente dell'Associazione,

esprime parere favorevole alla predetta nomina».

Senza discussione, viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta del Presidente, che risulta approvata con 14 voti favorevoli.

Alla votazione partecipano i senatori Benassi, Boldrini, Bozzello Verole, Cappuzzo, Donato, Ferrara Maurizio, Genovese, Giacchè, Giacometti, Mesoraca, Ossicini, Parisi, Pierri e Poli.

La seduta termina alle ore 11,40.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1990

212ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i Ministri senza portafoglio per le aree urbane Conte e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Marongiu e i Sottosegretario di Stato per il tesoro Foti e per il bilancio e la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Emendamenti al disegno di legge: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 ottobre 1990.

Il presidente ANDREATTA ricorda il parere già espresso sul disegno di legge e che si tratta di esprimere il parere sugli emendamenti pervenuti, tenuto conto che sul testo la Commissione ha già trasmesso un parere favorevole, a condizione che siano modificate le norme di cui ai commi 1 e 10 dell'articolo finale di copertura.

Circa gli emendamenti, sembrano porre problemi il 2.6, che concede una serie di facilitazioni e concessioni all'Ente autonomo Roma capitale; l'emendamento 5.2, che incrementa il personale dell'ufficio del programma per Roma capitale; l'emendamento 7.1, da cui deriverebbe un incremento dell'indennità di esproprio; l'emendamento 7.3, che potrebbe comportare che anche per gli immobili non fabbricabili l'indennità di esproprio è quella degli immobili fabbricabili; l'emendamento 8.2, che sembra escludere il metodo dell'asta pubblica per la cessione degli immobili; nonchè gli emendamenti 9.2 (recante una maggiore spesa pari a 90 miliardi) e 10.1, che fissa dal 1993 al 2000 una spesa pari a 500 miliardi annui, senza prevedere alcun meccanismo tendenziale di copertura finanziaria.

Il sottosegretario FOTI condivide il parere del Presidente in ordine agli emendamenti.

Il senatore FERRARI-AGGRADI fa presente la necessità che sugli emendamenti venga tenuto un atteggiamento di massimo rigore, mentre il presidente ANDREATTA osserva che, a prescindere dalla questione delle modalità di regolazione per gli esercizi successivi al triennio, l'ipotesi su cui lavorare non può che essere quella di aggiornare il testo tenendo conto della nuova legge finanziaria.

Ha quindi la parola il ministro CONTE.

Per quanto riguarda la questione relativa all'uso della tabella F della legge finanziaria, osserva che, se l'esigenza alla base delle indicazioni in tal senso espresse nel precedente parere è di garantire il massimo controllo sui flussi finanziari, allora tale esigenza è più che soddisfatta dalla formulazione attuale del testo, in quanto egualmente la tabella C della legge finanziaria consente un uso rigoroso delle risorse in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

Quanto poi all'esercizio di decorrenza della modulazione attraverso la tabella C, a suo avviso si può intendere l'attuale testo dell'articolo 10 come riferito all'esercizio successivo rispetto al triennio preso in considerazione. *Idem* dicasi per quanto riguarda il comma 10 dell'articolo 10, che ugualmente può essere interpretato nel senso che i residui sono riferiti, per la loro permanenza in bilancio, al triennio considerato.

Per queste ragioni, fa presente l'opportunità che il parere precedentemente espresso possa essere rivisto.

Il senatore BOLLINI, soffermandosi inizialmente sulla questione relativa al comma 10 dell'articolo 10, fa presente che il problema dell'anomalia esiste, ma che appare difficile ricondurlo ad un'esigenza di rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. L'anomalia è più grave invece per quanto riguarda l'assenza di un riferimento agli anni 1992 e 1993: quanto poi, al problema delle modalità di adeguamento delle quantificazioni, si tratta di questione non solo tecnica e che coinvolge indubbiamente profili di costituzionalità.

A suo avviso, l'uso della tabella F della legge finanziaria è più congruo rispetto al tipo di spesa in questione e il Gruppo comunista si impegna a che la soluzione venga trovata in tempi rapidi, definitivi, ma certi, anche dal punto di vista giuridico, trattandosi di un provvedimento di notevole rilevanza.

Il senatore DE VITO fa presente che il disegno di legge in esame rappresenta un esempio tipico di provvedimento con il quale si impedisce la programmazione di bilancio e della finanza pubblica in Italia: infatti, mentre per quanto riguarda l'intervento straordinario nel Mezzogiorno si sentì l'esigenza di prevedere lo strumento della tabella F della legge finanziaria per ricondurre i flussi destinati al Meridione alle necessità di finanza pubblica, il provvedimento in esame non permette questo collegamento e quindi colloca la questione di Roma capitale su un piano privilegiato rispetto al Mezzogiorno. Se quindi, per esigenze di

bilancio, il Sud d'Italia è stato penalizzato, non v'è motivo perchè tale effetto restrittivo non debba ricadere su interventi che riguardano altre zone del Paese.

La questione deve trovare quindi un'adeguata soluzione all'interno della legge finanziaria.

Il presidente ANDREATTA osserva che il punto da chiarire è se occorra o meno inserire nel testo il riferimento agli accantonamenti del fondo globale della legge finanziaria per gli esercizi 1992 e 1993: il che, in altre parole, significa che si tratta di decidere anche se la decorrenza e quindi la copertura del provvedimento debbano o meno slittare al 1991, con la soppressione quindi, della quota relativa al 1990.

Il senatore CORTESE osserva che la rilevanza del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione si pone in generale per tutte le questioni in esame: ad esempio, la preoccupazione di indicare coperture riferite all'intero triennio è stata costante, proprio interpretando in maniera ampia l'articolo 81 della Costituzione, come tale da far riferimento ad un'esigenza di garanzia anche negli anni futuri dell'equilibrio del bilancio dello Stato; del resto lo stesso Tesoro si è sempre mosso in questa ottica e non è possibile giungere, pertanto, data l'ampiezza del problema, a conclusioni diverse, il che vale anche per la questione dei residui.

Il senatore FERRARI-AGGRADI fa osservare che non è possibile disattendere il rispetto delle regole di contabilità, anche se occorre reperire una linea che salvaguardi le esigenze di fondo cui risponde il provvedimento.

Il senatore SPOSETTI chiede notizie sulla posizione del Tesoro, sulla base della richiesta emersa nel corso dell'ultima seduta.

Il presidente ANDREATTA dà conto della lettera inviatagli dal ministro Carli, con la quale questi, nel concordare, sul piano generale, sulla delicatezza del rinvio alla legge finanziaria per il rifinanziamento di leggi di spesa, considera tuttavia che specifiche fattispecie di intervento postulano l'esigenza di certezze in termini programmatici e finanziari. Allorchè quindi si afferma anche sul piano politico una tale scelta, il rinvio «espresso» alla legge finanziaria per successivi futuri rifinanziamenti delle leggi di intervento appare questione più formale che sostanziale, tenuto conto del ruolo decisionale comunque riservato alla legge finanziaria stessa.

In tale stato di cose – prosegue la lettera – l'aspetto più concreto che sembra emergere dalla problematica in questione è in definitiva quello di voler assicurare continuità al complesso sistema di intervento per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo della struttura urbanistico-territoriale della Città e dei relativi servizi. Tale continuità tende a rivestire rilevanza temporale per un periodo ragionevolmente lungo di difficile predeterminazione, che deve tener conto delle risorse annuali a disposizioni da un lato e dalla non agevole riconducibilità,

dall'altro, ad un mero schema programmatico delle molteplici esigenze di intervento.

Da ciò quindi – prosegue sempre la lettera – il rinvio alla legge finanziaria, che la Camera dei deputati ha ritenuto evidentemente opportuno deliberare ma che non potrà sottrarre alcuna decisione alla verifica annuale che nella sede propria della stessa legge finanziaria viene effettuata in termini di necessità, oltre che di congruità, degli stanziamenti occorrenti. Del pari, sul piano della ragionevolezza va interpretata la norma che prevede l'impegnabilità negli anni successivi delle somme stanziate; va da sè, infatti, che l'esercizio di una tale facoltà, sia pur sancito sul piano giuridico, non potrebbe comunque essere effettuato a tempo in via di fatto illimitata e, ove ciò si verificasse, equivarrebbe ad una evidente manifestazione di limitazione delle esigenze di intervento e delle relative attività realizzative, con conseguente superamento delle stesse necessità di rifinanziamento di cui si è detto.

In via di sintesi, quindi, – conclude la lettera – le due questioni osservate, che la Camera ha ritenuto di introdurre, vanno considerate al di là del mero aspetto tecnico, in un aspetto unitario in cui tali disposizioni costituiscono un sistema «unitario» per una metodologia finanziaria che, pur se atipica, è diretta al soddisfacimento di quelle ragioni di certezza nella progressione temporale degli interventi di cui si è ormai affermata la scelta in sede parlamentare.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il Tesoro ha spesso espresso su altre iniziative legislative un parere di segno diverso, a testimonianza di una frequente oscillazione di comportamenti: condivide il senatore DE VITO il quale fa osservare che il criterio deve essere omogeneo per tutte le iniziative legislative, anche per quelle riguardanti le autonomie locali.

Il ministro CONTE ricorda che, quando il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati, non era stato ancora presentato il disegno di legge finanziaria 1991. Quanto poi all'inserimento o meno del riferimento alla spesa per gli anni 1992 e 1993, il problema può essere oggetto di discussione, ma rimane che esso non attiene al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto poi all'uso della tabella C della legge finanziaria, fa presente che vi sono numerosi precedenti in ordine all'adozione di una tecnica legislativa di questo tipo e che, d'altro parte, l'articolo 2, comma 2, del provvedimento esclude ogni tipo di perdita di controllo degli andamenti finanziari.

Ribadisce comunque l'interpretazione secondo cui sia il riferimento alla tabella C che il comma 10 dell'articolo 10 fanno riferimento al triennio. D'altra parte, per quanto riguarda il comma 10, il meccanismo di cui al provvedimento in esame è sostanzialmente analogo a quello previsto nella legge riguardante provvedimenti di salvaguardia di Venezia.

Per quanto concerne poi il riferimento alla legge n. 64 del 1986, ricorda che la soluzione del ricorso alla tabella F rappresentò una garanzia rispetto alla posizione restrittiva del Tesoro: il disegno di legge

in esame appare ancor più restrittivo, perchè contiene un limite all'impegnabilità entro le appostazioni di bilancio, mentre la tabella F può consentire l'impegnabilità totale.

Fa infine presente la copertura del provvedimento in esame è stata voluta dalla Camera dei deputati con un ampio consenso tra le varie forze politiche e ovviamente il riferimento non poteva che essere alla legge finanziaria 1990.

Il presidente ANDREATTA propone quindi uno schema di parere in base al quale la Commissione bilancio subordini il proprio parere favorevole sul disegno di legge all'introduzione di due condizioni, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento: la prima fa riferimento alla necessità di introdurre gli accantonamenti di fondo globale per gli anni 1992 e 1993 della legge finanziaria 1991, eliminando la quota 1991 e la seconda impone una riformulazione del comma 10 dell'articolo 10, che consenta il ripristino del regime dei residui impropri anteriore a quello previsto dalla legge n. 155 del 1989.

Esprime poi disappunto per la posizione espressa dal Tesoro nella presente circostanza.

Il ministro CONTE osserva che in questo caso esistono problemi di coordinamento con la legge finanziaria in corso di esame presso la Camera dei deputati e quindi si potrebbe innescare un meccanismo perverso di rinvio dei vari provvedimenti tra i due rami del Parlamento: tutto ciò consiglia quindi di trasformare le condizioni in osservazioni.

Su una specifica domanda del presidente Andreatta, il sottosegretario FOTI si dichiara dell'avviso per cui non è opportuno modificare l'atteggiamento che il Tesoro ha tenuto presso la Camera dei deputati sul provvedimento in esame.

Il senatore PIZZO ricorda che la tabella C è stata usata nel caso del provvedimento relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali e chiede comunque una riflessione, anche alla luce della posizione assunta dal Ministro del tesoro.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che comunque, nel provvedimento relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, gli oneri erano determinati e che non si tratta di un esempio da seguire, dati i rilievi mossi di recente dalla Corte dei conti.

Il senatore RASTRELLI osserva che la posizione del Ministro del tesoro di fatto vanifica i compiti della Commissione bilancio in ordine al rispetto del Regolamento del Senato per la parte in cui esso impone a tale Commissione di verificare le quantificazioni e le coperture finanziarie in ottemperanza dell'articolo 81 della Costituzione.

Nel ringraziare il presidente Andreatta per il parere precedentemente espresso sul provvedimento in esame, fa presente che nulla osta a che il disegno di legge seguiti il proprio esame in sede referente nelle Commissioni di merito, anche perchè esiste obiettivamente il problema della opportunità della sua assegnazione in sede redigente.

Conclude chiedendo che il ministro Carli venga in Commissione per assumere una posizione precisa.

Il senatore PIZZO ribadisce la propria richiesta di rinvio del seguito dell'esame: condivide il sottosegretario Foti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385), approvato dalla Camera dei deputati

Murmura ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374)

Pecchioli ed altri: Interventi a favore della Calabria (553)

Murmura ed altri: Interventi urgenti per la regione Calabria (704)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 novembre.

Il ministro MARONGIU osserva preliminarmente che proprio ieri il Presidente della regione Calabria ha comunicato che è stata approvata la costituzione dell'autorità di bacino, in applicazione della legge n. 183 del corrente anno. Pertanto è indispensabile un approfondimento, al fine di evitare che la normativa in tema di autorità prevista nella prima parte del disegno di legge coincida con quanto già esistente. Necessita dunque un intervento per coordinare le diverse disposizioni.

Ad avviso del presidente ANDREATTA i due ordini di intervento possono essere tra loro coordinati e il relatore potrebbe predisporre una proposta in merito.

Il relatore BONORA, nel dar conto dell'incontro, svolto in mattinata, in sede di Ufficio di Presidenza, con la Presidenza della Giunta della regione Calabria, fa presente che mercoledì prossimo sarà tenuta una ulteriore riunione a seguito della quale si dovrebbe poter disporre di un testo definitivo circa la prima parte del disegno di legge. Ciò non toglie che, quanto alla seconda parte del provvedimento, è indispensabile un approfondimento a livello governativo.

Il presidente ANDREATTA chiede chiarimenti circa la portata delle recenti disposizioni di carattere amministrativo in tema di incentivi alle regioni più svantaggiate del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Calabria e in rapporto al provvedimento all'esame.

Interviene il senatore SPOSETTI che, osservato come possa darsi il caso di un conflitto istituzionale in relazione ai diversi livelli ai quali è stata data disciplina alla materia in esame, ricorda come nella delibera del CIPE del 3 agosto 1990 sia trattata anche la materia ambientale. Pertanto il provvedimento in discussione dovrebbe semmai vertere in tema di conferimento di risorse alle autorità esistenti. Chiede poi al Ministro di conoscere i termini del problema, sollevato nell'incontro svolto oggi con la regione Calabria, dell'anticipazione dell'onere per i lavoratori forestali da parte della Regione stessa.

Il ministro MARONGIU precisa che per rimborsare l'esposizione finanziaria della regione Calabria sarà probabilmente indispensabile un atto legislativo, forse di urgenza, che comunque costituisce provvedimento distinto rispetto a quello in esame.

Il senatore COVIELLO illustra la storia della parte finanziaria relativa alla corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori forestali, ricordando che la legislazione statale aveva previsto specifici interventi finanziari i cui effetti sono però cessati necessitando conseguentemente di una integrazione.

Il ministro MARONGIU precisa che tale integrazione dovrebbe essere di circa 700 miliardi.

Il presidente ANDREATTA invita il relatore a definire entro la prossima settimana, in collaborazione con gli uffici del Ministero e in contatto con la Regione, un testo relativo alla prima parte del provvedimento, mentre il Ministro dovrebbe collaborare per la redazione della seconda parte, cogliendo l'occasione dell'attuale provvedimento, per definire anche i volumi e gli obiettivi dell'intervento ordinario.

La Commissione concorda su tale proposta e il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata oggi pomeriggio, al termine della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,50.

213ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono il ministro senza portafoglio per le aree urbane Conte e i sottosegretari di Stato per il tesoro Foti e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Commissione concorda di trattare preliminarmente i disegni di legge relativi allo sviluppo del

Friuli, per passare poi all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge concernente Roma, capitale della Repubblica.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Orsini ed altri; Scovacricchi e Romita; Coloni; Zangheri ed altri; De Carli ed altri; Parigi ed altri: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe (1213), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

Fioret ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontaliera della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno (48)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il presidente ANDREATTA, relatore, osserva che si potrebbe passare nella seduta odierna all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati dal Governo ed illustrati nella seduta precedente, accantonando l'articolo 3, che sarebbe opportuno fare oggetto di ulteriori approfondimenti.

Interviene il senatore BEORCHIA che illustra alcuni emendamenti presentati unitamente al senatore MICOLINI, dopo aver manifestato soddisfazione per il testo presentato dal Governo. Gli emendamenti concernono il comma 1 dell'articolo 1, onde modificare il riferimento geografico ivi contenuto, l'articolo 2, ove non si dovrebbe far esclusivo riferimento a Pordenone, ed i commi 5 e 8 del medesimo articolo, nel quale ultimo dovrebbero essere ricomprese le Università di Trieste e di Udine; concorda con la necessità di operare una pausa di riflessione sull'articolo 3, mentre, quanto al comma 2 dell'articolo 4, ritiene preferibile la precedente versione, osservando che, all'articolo 5, andrebbe specificato che gli interventi sono destinati alle finalità di cui all'articolo 1. All'articolo 7 infine dovrebbero essere comprese borse di studio anche per l'indirizzo agro-alimentare.

Il senatore FIORET esprime apprezzamento sugli emendamenti del Governo, sottolineando l'importanza economica e politica del provvedimento.

In senso analogo si esprime il senatore CORTESE, che tuttavia sottolinea la necessità di modificare l'articolo 3 – e a tal fine presenta un subemendamento – onde consentire anche a Venezia, che si trova in situazione analoga rispetto a Trieste, di istituire una apposita zona franca di carattere finanziario.

Il senatore Arduino AGNELLI, espresso apprezzamento per il testo e sottolineato il rilievo del provvedimento si sofferma sul suo valore, soprattutto con riferimento all'intendimento, in esso contenuto, di realizzare servizi per gli operatori e le imprese.

Il senatore SPETIČ sottolinea gli aspetti positivi del provvedimento che tengono conto del nuovo assetto che si è creato nell'Europa Orientale e si dichiara favorevole all'istituzione di una zona *offshore* a Trieste. Tale intendimento tuttavia comporta la necessità di abrogare quelle norme, ereditate dal regime post-bellico, che richiedono autorizzazioni amministrative per le iniziative industriali nel territorio di Trieste.

Preannuncia quindi alcuni emendamenti tesi ad operare ritocchi alla normativa, specialmente in relazione al ruolo delle minoranze, all'istituzione di un'autorità di bacino per la Valle dell'Isonzo e del parco ambientale di Aquileia.

Intervengono, dichiarandosi soddisfatti per il contenuto degli emendamenti trasmessi dal Governo, i senatori MICOLINI e FERRARI-AGGRADI.

Ha quindi la parola il senatore SPOSETTI, che si dichiara contrario al comma 3 dell'articolo 1, laddove si introducono procedure che, mirando alla celerità, non offrono sufficienti garanzie. Analogamente è contrario all'ipotesi di finanziare la costruzione di bretelle autostradali, mentre chiede quale sia la sorte dell'articolo 12 del testo approvato dalla Camera.

Interviene il presidente ANDREATTA, relatore sul disegno di legge, osservando in primo luogo che l'articolo 12 del testo della Camera può essere mantenuto, mentre per il comma 3 dell'articolo 1 si può adottare la stessa dizione elaborata in sede di disegno di legge relativo agli interventi prioritari per l'economia. Quanto alle bretelle autostradali esse derivano da un accordo internazionale che mira a dotare i Paesi dell'Est di un collegamento con l'Europa Occidentale, che troverebbe in questa sede il suo finanziamento.

Interviene il sottosegretario SACCONI, per osservare, in merito al comma 3 dell'articolo 1, che, nella necessità di rendere trasparente la normativa, è indispensabile definire meccanismi che consentano di intervenire con rapidità. Quanto all'articolo 3 occorre valutare, attraverso una comparazione internazionale, il testo più consono alla necessità, mentre gli emendamenti del Governo tengono conto delle esigenze della parte montana della provincia di Belluno. Quanto ad altre proposte emerse, ritiene che la necessità di varare con celerità il provvedimento faccia premio rispetto ad ulteriori appesantimenti.

Si apre quindi un dibattito circa il prosieguo dei lavori. Dopo interventi del presidente ANDREATTA e dei senatori SPOSETTI, BOLLINI, ZANELLA e CORTESE e del sottosegretario SACCONI, la Commissione concorda di rinviare la discussione sui provvedimenti all'ordine del giorno alla prossima settimana, nella giornata di martedì, o, al più tardi di mercoledì mattina, per passare alla votazione degli articoli.

IN SEDE CONSULTIVA

Emendamenti al disegno di legge: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471), *approvato dalla Camera dei deputati*
(Parere alle Commissioni rinite 8ª e 13ª. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Commissione concorda di trasmettere un parere contrario sugli emendamenti illustrati nella seduta antimeridiana, e di proseguire l'esame del disegno di legge nella giornata di domani.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 novembre 1990, alle ore 13, per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2471.

La seduta termina alle ore 18,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

291ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BRINA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti, per le finanze De Luca e Senaldi e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2513)
(Esame e rinvio)

Il relatore LEONARDI riferisce sul provvedimento ricordando come esso sostituisca integralmente le disposizioni del decreto-legge n. 269 del 1990, del quale ricorda brevemente l'*iter* procedurale. Il provvedimento all'esame è volto a differire al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, per l'esercizio 1991, da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane (articolo 1). Esso contiene inoltre disposizioni concernenti i mutui a copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto (articolo 2) e norme per l'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali (articolo 3). L'articolo 4 contiene poi la proroga dei termini entro cui deliberare le tariffe dei tributi comunali e la variazione dei limiti di reddito ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni; l'articolo 5 prevede, invece, l'eliminazione della norma che obbliga gli enti locali a richiedere la disponibilità della Cassa depositi e prestiti alla concessione del mutuo, prima di accedere agli istituti creditizi diversi dalla Cassa stessa.

Il relatore passa quindi a formulare alcune osservazioni con riferimento agli articoli precedentemente illustrati. Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 1, egli rileva come essa sia già stata adottata con la legge di conversione del decreto-legge n. 261 del 1990, approvata dal Parlamento nella scorsa settimana; peraltro, egli ritiene che gli enti locali fossero comunque legittimati a beneficiare di tale differimento, ai sensi della legge n. 142 del 1990, in mancanza di un quadro certo di riferimento per le loro entrate. Passando all'esame

dell'articolo 2, il relatore sottolinea come il problema della copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto risulti affrontato e risolto in maniera corretta ed efficace, soprattutto perchè viene subordinato all'adozione di un piano di risanamento, la cui inosservanza determina l'attivazione di determinate procedure sostitutive. Rispetto alle questioni concernenti i disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche, restano da definire sostanzialmente due questioni di notevole portata: la prima è quella relativa agli elevati oneri contrattuali, per le spese del personale, l'altra riguarda l'esiguità delle risorse disponibili per effettuare gli investimenti.

Il relatore sottolinea poi come non sia stato riprodotto in questo provvedimento il tetto limite per la concessione di mutui agli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti; tuttavia, tale mancanza non significa che la limitazione alla contrazione dei mutui sia stata rimossa, in quanto è comunque intenzione del Governo fissarla in una cifra costituita dalla differenza tra i flussi e deflussi finanziari della Cassa depositi e prestiti. A fronte delle suddette limitazioni finanziarie, vengono previste forme alternative di finanziamento, tra le quali quella disposta dall'articolo 3, che consente agli enti locali di alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto. Peraltro, rispetto a tale norma si pone la necessità di chiarire meglio quali siano le categorie di beni patrimoniali cedibili ed, in particolare, se lo siano gli immobili dell'edilizia residenziale pubblica.

Passando all'articolo 5, il relatore rileva come esso disponga un'inversione di tendenza rispetto alla volontà manifestata dal Governo con il precedente decreto-legge n. 269 del 1990, in cui veniva escluso, per gli enti locali, il ricorso al credito presso enti creditizi, diversi dalla Cassa depositi e prestiti. La facoltà di ricorrere a crediti esterni che, invece, viene ora riconosciuta agli enti locali, desta una certa preoccupazione in quanto si corre il rischio di accrescere notevolmente l'indebitamento degli enti locali, compromettendone definitivamente la situazione economico-finanziaria. Pertanto, egli rileva come sarebbe invece più corretto fissare definitivamente un *plafond* massimo di mutui erogabili da parte della Cassa depositi e prestiti, dando un elemento certo di riferimento per la predisposizione dei bilanci e, quindi, dei programmi di investimento degli enti locali. Tale misura – continua il relatore – dovrebbe essere accompagnata dalla fissazione di criteri di priorità per un certo tipo di investimenti, favorendo, per esempio, opere di completamento e potenziamento di acquedotti, reti fognarie, impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti.

Il relatore sottolinea poi come il provvedimento non abbia affrontato un problema assai sentito dalle autonomie locali, quello cioè di operare una sanatoria a fini fiscali, prorogando di un anno, quindi al 31 dicembre 1991, il termine per la presentazione da parte dei comuni delle dichiarazioni relative all'IRPEG ed all'IVA. Più in generale, si potrebbe approfittare del provvedimento in esame, per concedere anche agli enti locali l'esenzione dalle imposte che colpiscono i servizi resi e le attività commerciali svolte da tali enti.

In conclusione, dopo aver dato conto del parere reso dalla 1ª Commissione, che è favorevole solo agli articoli 1 e 4, il relatore auspica

un sereno confronto sulle questioni ancora aperte e sollecita l'individuazione di adeguate misure che, da una parte, non pregiudichino la manovra economica-finanziaria impostata dal Governo, e dall'altra non realizzino una ingiusta mortificazione delle autonomie locali.

Interviene quindi il senatore GUZZETTI, il quale dichiara di aderire alle considerazioni svolte dal relatore ed, in particolare, a quelle relative alla operatività ed al funzionamento della Cassa depositi e prestiti nei confronti degli enti locali. Richiamandosi, quindi, al parere espresso dalla 1ª Commissione, egli rileva che è stata sottolineata, anzitutto, l'opportunità di addivenire quanto prima ad una modifica complessiva della normativa concernente i termini per la predisposizione dei bilanci degli enti locali, coordinandola con i termini prescritti per l'approvazione della legge finanziaria. Quanto alla contrarietà espressa nel citato parere in relazione ad alcuni articoli del provvedimento, egli sottolinea come questa potrà essere rimossa solo se interverranno opportune modifiche degli aspetti negativi in essi riscontrati. In particolare, quanto all'articolo 2 non sembra giustificabile l'autorizzazione a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e dei servizi di trasporto in gestione diretta, in quanto tali debiti corrispondono, almeno parzialmente, a voci di spesa che non rientrano nella piena disponibilità degli enti stessi. Per quanto concerne l'articolo 3, sarebbe invece necessaria un'adeguata riformulazione al fine di chiarire l'intendimento della norma.

Tuttavia i problemi di maggiore portata si pongono con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni sui mutui degli enti locali. Tale articolo sembra sottendere un radicale mutamento di indirizzo rispetto alla filosofia contenuta nel precedente decreto-legge n. 269 del 1990, nel quale si privilegiava il ricorso alla Cassa depositi e prestiti. La normativa in oggetto finisce con lo stimolare il ricorso al credito ordinario, incrementando conseguentemente l'indebitamento ed i relativi costi per interessi degli enti locali. La contraddizione nei comportamenti del Governo riguarda anche la mancata riproduzione di norme volte a fissare un tetto massimo per i finanziamenti erogabili da parte della Cassa depositi e prestiti, che, in precedenza, era stato posto come principio inderogabile da parte del Governo stesso: l'impressione che emerge è che si vogliano utilizzare i poteri discrezionali di indirizzo del Governo per condizionare l'attività della Cassa. Pertanto – continua l'oratore – occorre fare chiarezza sull'attività di questo ente e sugli stessi limiti alla discrezionalità del Governo, rendendo noti i flussi di risorse che intervengono con la Tesoreria e l'entità degli impegni assunti dalla Cassa depositi e prestiti per effetto di leggi speciali, spesso d'iniziativa governativa, che non riguardano gli enti locali.

In conclusione, il senatore Guzzetti dichiara di presentare un emendamento che, modificando l'articolo 5 in questione, prevede che, per l'anno 1991 e seguenti, l'ammontare dei mutui concedibili della Cassa depositi e prestiti non potrà essere inferiore alla somma dell'incremento del risparmio postale e del rientro di capitali realizzati in ammortamento dei mutui registrati nell'esercizio 1990 e seguenti. Tale emendamento consente quindi alla Cassa depositi e prestiti di

erogare mutui nei limiti delle risorse proprie; tuttavia, egli si dichiara disponibile a prendere in esame la possibilità che una parte di queste risorse possa comunque essere utilizzata per la manovra di risanamento finanziario in atto.

Il sottosegretario FAUSTI, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, sottolinea come l'obiettivo primario del provvedimento sia quello di concedere agli enti locali una proroga per la presentazione dei loro bilanci per il 1991. Inoltre, il Governo ha voluto accogliere, in questo provvedimento, alcune indicazioni aggiuntive provenienti dalle stesse autonomie locali, lasciando invece alle sedi più appropriate la discussione del problema di un corretto utilizzo della Cassa depositi e prestiti, anche per evitare che la definizione di tale questione possa in qualche modo pregiudicare o, comunque, ritardare l'approvazione di un provvedimento che viene incontro a molti problemi degli enti locali. Per quanto concerne la questione dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti, in sede governativa sta maturando una soluzione equilibrata volta a fissare un tetto adeguato e a ridurre in termini accettabili gli impegni derivanti da leggi speciali. Si tratta, quindi, di una soluzione transitoria che, in ogni caso, occorrerà rivedere in futuro alla luce delle emanande disposizioni sull'autonomia impositiva degli enti locali.

Il sottosegretario PAVAN – che ha successivamente la parola – sottolinea che con il decreto-legge n. 310 si è cercato di risolvere essenzialmente il problema del ricorso degli enti locali a mutui diversi da quelli erogati dalla Cassa depositi e prestiti. Non costituiva motivo di urgenza la fissazione di un tetto limite per la concessione dei mutui della Cassa, anche perchè le disponibilità di questo Istituto sono assai limitate, sia per gli impegni assunti per effetto di leggi speciali sia per il continuo decremento dell'entità dei risparmi postali. Peraltro non solo vengono meno i controlli da parte della Cassa sui crediti contratti con altri soggetti, ma nel progetto di legge finanziaria in corso d'esame presso la Camera dei deputati è stato ripristinato un fondo per l'ammortamento dei mutui anche per il 1991, oltre che per gli anni precedenti.

Il senatore LEONARDI ritiene che, per poter effettuare un esame sereno delle questioni sul tappeto, occorre che il Governo fornisca al più presto elementi quantitativi certi sui flussi e sugli impegni della Cassa depositi e prestiti. Dichiara, peraltro, di condividere la disponibilità manifestata dal senatore Guzzetti di valutare ipotesi non troppo diverse da quella di definire un *plafond* pari alle risorse proprie della Cassa.

Dopo un breve intervento del senatore GUZZETTI, tendente a chiarire il concetto di risorse proprie della Cassa depositi e prestiti, il sottosegretario PAVAN dichiara che riferirà al Ministro del tesoro gli orientamenti emersi in Commissione.

Interviene quindi il sottosegretario SENALDI, il quale dichiara che valuterà attentamente le proposte di modifica formulate dal senatore

Leonardi con riferimento ai regimi fiscali IVA ed IRPEG degli enti locali; in particolare, si potrebbe giustificare l'adesione a tali proposte, in una sede diversa da quella offerta dal presente provvedimento, con la riduzione delle attività commerciali degli enti locali conseguente alla legge n. 142 del 1990.

Il presidente BRINA – che ha successivamente la parola – sottolinea come il provvedimento non abbia affatto preso in considerazione la necessità di estendere, oltre i due anni, il periodo entro il quale gli enti locali debbono operare il rientro dai disavanzi di gestione degli anni precedenti. Preannuncia a tal fine la presentazione di un apposito emendamento.

Interviene quindi il senatore CAPPELLI il quale dichiara di concordare con il senatore Guzzetti sulla incoerenza manifestata dal Governo nell'affrontare i problemi legati alla situazione economico-finanziaria degli enti locali. Se l'obiettivo deve essere quello di ottenere una collaborazione al risanamento della finanza pubblica , attraverso l'assunzione di sacrifici da parte degli enti locali, le misure all'uopo individuate rischiano invece di produrre degli effetti contrari, peggiorando la situazione debitoria degli enti in questione. Il problema della Cassa depositi e prestiti, che il Governo intende rinviare in altra sede, si pone invece in maniera assai urgente per la necessità di dare certezza al complesso delle risorse cui i comuni possono attingere per il 1991: in particolare, occorre verificare le risorse disponibili per la concessione di mutui, fissando un apposito limite quantitativo. Dichiara poi di concordare con il presidente Brina circa l'urgenza del problema relativo ai disavanzi di gestione che – anche a suo avviso – non possono essere riassorbiti nell'arco di due anni.

Il presidente BRINA, anche al fine di procedere ai necessari approfondimenti e verifiche richiesti nel corso del dibattito, propone di rinviare alla seduta antimeridiana di domani il seguito dell'esame del provvedimento e di fissare per domani pomeriggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

De Cinque ed altri: Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612)

Cortese ed altri: Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (985)

Calvi ed altri: Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321)

Ianni ed altri: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il sottosegretario PAVAN - prendendo la parola chiede un momento di riflessione per consentire i necessari approfondimenti da parte del Governo sulle proposte emendative al testo unificato che il relatore sta per presentare, proposte anticipategli informalmente da alcuni commissari; peraltro preannuncia che in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 1991 gli stanziamenti finalizzati ai disegni di legge in titolo saranno incrementati di dieci miliardi per gli anni 1992 e 1993: Inoltre occorre tener conto degli eventuali effetti di trascinamento che alcuni miglioramenti tabellari potrebbero produrre su una serie di altre categorie di invalidi.

Interviene quindi il relatore CAPPELLI, il quale dichiara di presentare un testo unificato dei disegni di legge in titolo, predisposto dall'apposita Sottocommissione. Tale testo si muove nel senso indicato anche dalla 5ª Commissione, rispettando gli accantonamenti previsti nella legge finanziaria 1990 e prevedendo i maggiori benefici solo per alcune categorie di grandi invalidi di guerra. Passa quindi ad illustrare gli articoli del citato testo unificato, sottolineando come l'articolo 1 contenga nuovi importi degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; l'articolo 2 preveda aumenti degli importi mensili delle integrazioni delle indennità di assistenza e di accompagnamento; l'articolo 3 preveda aumenti degli importi annui dell'assegno per cumulo di infermità previsti dalla tabella F allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica. Mentre l'articolo 4 stabilisce aumenti degli importi del trattamento base annuo in atto spettante ai mutilati ed invalidi di guerra, di cui alla tabella C, e ai congiunti decaduti di cui alla tabella G (tabelle allegate al citato decreto), l'articolo 5 stabilisce misure volte a riconoscere il risarcimento di danni non patrimoniali per violenze carnali subite a causa di fatti di guerra. Tale ultima disposizione nasce da una specifica indicazione della Corte dei conti e non incide sugli stanziamenti finanziari previsti in materia. L'articolo 6, infine, contiene la norma di copertura del provvedimento: l'onere è quantificato in 40,50 e 50 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1990, 1991 e 1992 ed è comprensivo dell'adeguamento automatico valutato al 5,5 per cento.

In definitiva il testo unificato testè presentato si discosta parzialmente dall'impostazione dei provvedimenti in titolo non affrontando un'organica riforma della pensionistica di guerra, come previsto dal disegno di legge n. 2246, nè rivolgendosi a specifiche categorie di soggetti indicati negli altri disegni di legge.

Peraltro il relatore dichiara di poter escludere i paventati rischi di trascinamento ed agganciamento ad altre categorie delle disposizioni ed in particolare di quella di cui all'articolo 2.

In conclusione, sollecita una rapida approvazione del provvedimento al fine di poter utilizzare lo stanziamento previsto per l'anno 1990: a tal fine, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

La Commissione conviene quindi di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dall'apposita Sottocommissione e testè presentato dal relatore.

Interviene quindi il senatore POLLINI, il quale, nell'esprimere parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, sottolinea come occorra tuttavia tenere conto dei nuovi elementi sopraggiunti alla stesura originaria del testo unificato. In particolare, egli si riferisce alle proposte formulate dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra ed alle modifiche in atto degli stanziamenti *ad hoc* della legge finanziaria 1991.

Preannuncia , pertanto, la disponibilità da parte del Gruppo comunista a prendere in considerazione proposte emendative che tengano conto di questi nuovi elementi.

Rispetto al testo predisposto dalla Sottocommissione, egli rileva come occorra prevedere una maggiore distinzione per le categorie affette da invalidità plurime. Inoltre, occorre utilizzare gli stanziamenti di bilancio, oltre che per gli aumenti tabellari, anche per l'incremento degli assegni complementari, evitando, tuttavia, attraverso opportune verifiche, processi di estensione automatica ad altre categorie.

Prende quindi la parola il senatore BEORCHIA, il quale, pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, dichiara di condividere l'esigenza di tenere conto delle proposte di variazione della legge finanziaria circa gli stanziamenti da finalizzare alla copertura degli oneri dei provvedimenti in titolo; in tal senso, occorrerebbe valutare attentamente gli effetti derivanti dall'approvazione della legge finanziaria sugli stanziamenti per l'esercizio 1990. Un altro problema da approfondire è quello di operare il necessario coordinamento tra le nuove disposizioni proposte e il sistema di adeguamento automatico agli incrementi del costo della vita della base pensionistica in oggetto, sancito dalla legge n. 342 del 1989; inoltre, alcune disposizioni del nuovo testo sembrano produrre inevitabilmente effetti di trascinamento ad altre categorie: la mancata quantificazione dell'onere di tali effetti potrebbe produrre notevoli ostacoli all'approvazione definitiva del provvedimento.

In conclusione, il senatore Beorchia dichiara di dover aderire ad alcune richieste volte ad estendere benefici e miglioramenti a tutte le categorie dei pensionati di guerra: presenta pertanto un emendamento interamente sostitutivo del testo unificato volto a modificare le tabelle C (con decorrenza 1990) e G (con decorrenza 1991), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Il relatore CAPPELLI ricorda che l'apposita Sottocommissione, nella predisposizione del testo unificato, ha seguito l'indirizzo di attribuire maggiori benefici alla categoria dei grandi invalidi di guerra; la proposta formulata dal senatore Beorchia non solo non è coerente con quell'indirizzo, ma contrasta anche con la finalizzazione del fondo di bilancio che prevede una specifica destinazione ai grandi invalidi di guerra.

Il senatore FAVILLA dichiara di ritenere necessario un approfondimento circa l'opportunità di modificare le tabelle, relative al sistema pensionistico di guerra, ormai consolidate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514) *(approvato dalla Camera dei deputati)*

Pecchioli ed altri: Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260)

Lombardi ed altri: Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294)

Cavazzuti e Rossi: Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (929)

Pecchioli ed altri: Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072)

(Rinvio dell'esame)

Interviene il senatore BERTOLDI, il quale dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 2514 si configura come provvedimento collegato alla legge finanziaria 1991, sottolinea l'opportunità, a nome del Gruppo comunista, di rinviarne l'inizio dell'esame al momento in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari avrà deciso le modalità di esame dei disegni di legge collegati alla finanziaria, e dei documenti di bilancio più in generale.

Il relatore FAVILLA propone che prima di assumere qualsiasi decisione in merito alla richiesta del senatore Bertoldi, egli possa svolgere la relazione illustrativa dei provvedimenti.

Il senatore BEORCHIA sottolinea come il citato disegno di legge non solo sia stato assegnato alla competenza della 6ª Commissione, ma risulta correttamente posto all'ordine del giorno; pertanto, in mancanza di ostacoli giuridici o regolamentari, egli propone di iniziare l'esame del provvedimento, salvo poi prendere atto delle eventuali difformi decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il presidente BRINA propone di rinviare alla seduta pomeridiana l'esame della proposta avanzata dal senatore Bertoldi.

Conviene la Commissione su tale ultima proposta del Presidente.

L'esame dei provvedimenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

292ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BRINA

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

De Cinque ed altri: Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612)

Cortese ed altri: Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente (985)

Calvi ed altri: Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321)

Ianni ed altri: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore DE CINQUE dichiara di concordare sul nuovo testo unificato illustrato dal relatore Cappelli, il quale viene incontro alle esigenze di categorie particolarmente sfortunate, mentre per le altre vengono individuati benefici economici di minore entità. Peraltro, non si può ritardare ulteriormente l'approvazione definitiva dei provvedimenti in titolo, per non mortificare le giuste attese delle categorie interessate: a tal proposito dichiara di aderire ad un'e-ventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente BRINA dichiara di rendersi conto che nella materia in questione occorre trovare un delicato punto di equilibrio tra le giuste richieste delle varie categorie di invalidi di guerra; gli sembra comunque giusta la scelta concretizzatasi nel nuovo testo unificato predisposto dalla Sottocommissione, volto a privilegiare la categoria dei grandi invalidi di guerra, poichè, tra l'altro, tale scelta sembra compatibile con le appostazioni di bilancio.

Il senatore CANDIOTO dichiara di concordare con l'impostazione del nuovo testo unificato illustrato dal relatore Cappelli, in quanto una distribuzione delle poche risorse disponibili a tutte le categorie degli invalidi di guerra non risolverebbe per nessuno un problema economico comunque da tutti avvertito.

Il senatore MARNIGA si dichiara favorevole al nuovo testo unificato illustrato dal relatore, in quanto la scelta di privilegiare nella

corresponsione dei benefici economici le categorie più colpite da infermità sembra essere una linea più equa, rispetto all'altra di corrispondere a tutte le categorie degli invalidi di guerra somme irrisorie.

Il senatore FAVILLA rileva che finora nella normativa riguardante i pensionati di guerra è stata salvaguardata una linea di graduazione ed equilibrio nella corresponsione dei vari benefici, comunque commisurata all'infermità di cui ciascuno è portatore; in tal senso risulta sbagliato, così come viene fatto nel testo unificato illustrato dal relatore,sconvolgere tale equilibrio tra le varie categorie di invalidi di guerra. Eccezionalmente ed in via subordinata si potrebbe anche prendere in considerazione tale testo, qualora fosse esplicitamente affermato che i miglioramenti ivi previsti rimarranno in vigore sino al riordino del complessivo sistema delle pensioni di guerra, in occasione del quale dovrebbe comunque essere mantenuto l'equilibrio tra le varie categorie prima citato.

Dopo ulteriori brevi interventi del relatore CAPPELLI, del presidente BRINA e del senatore DE CINQUE, la Commissione dà, infine, mandato al relatore di integrare il testo unificato da lui illustrato e assunto come testo base dalla Commissione per il prosieguo dei lavori, con una norma, come quella suggerita dal senatore Favilla, la quale preveda che i miglioramenti previsti dal provvedi-mento resteranno in vigore fino al riordino del sistema delle pensioni di guerra.

I senatori FAVILLA e POLLINI dichiarano, a questo punto, di ritirare l'emendamento presentato nella precedente seduta insieme al senatore Beorchia, con la riserva di ripresentarlo eventualmente in una fase successiva dell'esame.

Il presidente BRINA avverte che il testo unificato, come sopra integrato, verrà trasmesso alla 5ª Commissione per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514) *(approvato dalla Camera dei deputati)*

Pecchioli ed altri: Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260)

Lombardi ed altri: Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294)

Cavazzuti e Rossi: Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (929)

Pecchioli ed altri: Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072)

(Rinvio dell'esame)

Prende la parola il relatore FAVILLA esprimendo la propria disponibilità a rinviare a domani l'esposizione della relazione sui disegni di legge in esame, qualora dovesse essere mantenuta la richiesta, espressa dal Gruppo comunista nella seduta antimeridiana, di rinviare l'inizio dell'esame dei provvedimenti in titolo in attesa delle eventuali determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari circa il programma ed il calendario dei lavori del Senato con riferimento anche ai provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria 1991, approvati di recente dall'altro ramo del Parlamento.

Interviene quindi il senatore CAVAZZUTI il quale, concordando con l'iniziativa assunta dal Gruppo comunista, sottolinea la necessità di rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 2514, in attesa di conoscere le modalità di esame, da parte del Senato, dei documenti di bilancio e degli altri provvedimenti relativi alla manovra di finanza pubblica per il 1991.

Infatti, non è affatto certo che lo schema dei lavori che verrà adottato dal Senato sia il medesimo di quello che sta seguendo l'altro ramo del Parlamento.

Inoltre, poichè di fatto con l'esame del disegno di legge n. 2514 si dà inizio alla sessione di bilancio, appare opportuno e corretto acquisire da parte del Ministro delle finanze tutti gli elementi di valutazione circa la complessiva manovra sul fronte delle entrate, per inquadrare meglio le disposizioni del citato disegno di legge n. 2514 all'interno della manovra stessa.

Tra l'altro, principi di correttezza nei confronti della Commissione inducono a richiedere la presenza del Ministro nel momento in cui il Senato inizia l'esame di uno dei provvedimenti della manovra economico-finanziaria per il 1991.

Il relatore FAVILLA, intervenendo successivamente, ribadisce la propria disponibilità a prendere in considerazione le esigenze espresse dal Gruppo comunista e dal senatore Cavazzuti e propone quindi di rinviare l'esposizione della sua relazione in attesa di conoscere le eventuali determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari con riferimento ai tempi di esame del disegno di legge n. 2514.

Conviene la Commissione.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (2330)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Prende la parola il senatore VITALE, il quale sottolinea la necessità, prima di procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento, di acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la fondatezza di alcune ipotesi, riportata da organi di stampa, riguardanti l'intenzione del Governo stesso di intervenire con un decreto-legge nella stessa materia. È evidente, infatti, che qualora questo fosse l'orientamento del Governo, l'esame del disegno di legge n. 2330 risulterebbe in parte superfluo, in quanto la Commissione dovrebbe tornare a pronunciarsi in sede di conversione dell'eventuale decreto-legge.

Il presidente BRINA dichiara che il chiarimento richiesto dal senatore Vitale potrà essere fornito dal rappresentante del Governo nelle prossime sedute della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

239ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore VESENTINI avverte che nel resoconto sommario della seduta della 7ª Commissione di ieri, 13 novembre 1990, l'omissione della parola «non» ha capovolto il significato del suo intervento: egli infatti aveva affermato che la mancata approvazione di una legge-quadro per il diritto allo studio non può certo essere ascritta alla responsabilità del Parlamento.

IN SEDE REFERENTE

Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (1823)

Boggio ed altri: Riordino delle attività musicali e di danza (1219)

Nocchi ed altri: Nuovo ordinamento delle attività musicali (1868)

Nocchi ed altri: Promozione delle attività di danza (2270)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio 1990.

Interviene nel dibattito il senatore NOCCHI. Egli svolge preliminarmente alcune considerazioni circa la procedura per proseguire nel dibattito, esprimendo il consenso della sua parte politica a costituire il comitato ristretto, una volta conclusa la discussione generale, a

condizione però che il Governo si pronunci su alcune delle questioni che intende sollevare e sulle quali occorrono risposte chiare per orientare in modo univoco il lavoro parlamentare.

Il dibattito svoltosi in Parlamento e più in generale nel mondo dello spettacolo sugli annunciati tagli alle spese per il settore ha confermato l'esigenza di procedere alle riforme, dando finalmente un assetto programmatorio ai vari comparti. A questo proposito auspica che i disegni di legge sul teatro e sul cinema presentati alla Camera dei deputati possano essere posti in tempi brevi in discussione, come già avvenuto al Senato per la musica e la danza.

Il senatore Nocchi passa quindi ad illustrare i disegni di legge di iniziativa del Gruppo comunista, che mirano a una riforma separata del settore della musica e di quello della danza: infatti, pur riconoscendo l'esistenza di un intreccio storico tra le due forme di spettacolo, occorre attribuire anche da un punto di vista legislativo autonomia alla seconda, che ha acquisito, specie negli ultimi anni, una autonoma identità culturale. Entrambe le proposte prevedono la riforma del Ministero del turismo e dello spettacolo, la istituzione di un'*authority* collegata al Ministero ma dotata di una propria autonomia propositiva, promozionale e di controllo. L'*authority* è composta da soggetti altamente competenti nei settori dello spettacolo, nominati dai Presidenti di Camera e Senato e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, ed ha, tra gli altri, il compito di individuare gli *standard* qualitativi delle diverse attività spettacolari, anche in relazione alla assegnazione degli stanziamenti pubblici.

I disegni di legge riconoscono poi un ruolo autonomo alle regioni, agli enti locali e alle istituzioni private che hanno acquisito da un decennio una quota significativa del mercato della produzione musicale e di danza, individuando peraltro le opportune interazioni tra i diversi soggetti.

Il senatore Nocchi prosegue sottolineando che le due proposte di legge si differenziano per ciò che riguarda la formazione professionale. Infatti, mentre il disegno di legge sulla musica non tratta la materia, ampiamente disciplinata dalla proposta di riforma dei conservatori sulla quale l'oratore sollecita un pronunciamento da parte della Commissione, quello sulla danza delinea un percorso formativo che culmina nella riforma delle accademie, equiparate alle università, anche riguardo alla docenza – per permettere anche ai grandi danzatori italiani e stranieri di insegnare ad un livello qualificato – e abilitate a rilasciare diplomi di livello universitario; si prevede inoltre una opportuna distribuzione di tali accademie sul territorio nazionale.

Il senatore Nocchi si sofferma poi sulle disposizioni di riforma della struttura ministeriale, volte a superare il centralismo burocratico che caratterizza la suddetta amministrazione e che impedisce il suo adattamento alle molteplici e diversificate esigenze del mondo dello spettacolo. Si propone quindi di concentrare i compiti di politica generale di controllo e di promozione a livello centrale, attribuendo le attività periferiche agli enti locali e individuando peraltro le opportune connessioni tra i due livelli. In tale prospettiva, il Ministero mantiene i compiti di promozione culturale e assume quelli di individuazione degli *standard* qualitativi in base ai quali indirizzare l'intervento finanziario.

L'oratore si sofferma poi sul problema della riforma degli enti lirici e dei teatri di tradizione, sostenendo che la proposta governativa non soddisfa a pieno le esigenze di compiere una vera e propria rifondazione delle suddette istituzioni poichè ripropone, in sostanza, la struttura delineata con il recente decreto-legge in materia. La proposta della sua parte politica mira a trasformare gli enti lirici in aziende musicali autonome – con compiti di produzione e anche di promozione nel territorio per elevare l'offerta musicale – gestite da organi efficienti e rappresentativi delle competenze specifiche dei settori dello spettacolo; si vuole riaffermare cioè il principio della distinzione tra politica e gestione. Su tale questione sollecita un ripensamento circa la soluzione proposta dal Governo.

I disegni di legge di iniziativa comunista prevedono inoltre la istituzione di servizi per la promozione della cultura e del gusto, nella convinzione di dover allargare la possibilità di conoscenze e quindi di fruizione della musica in un Paese che ha il più alto grado di analfabetismo musicale. In questo campo le regioni e gli enti privati potrebbero svolgere un ruolo importante.

Il senatore Nocchi si sofferma poi su alcuni aspetti della proposta governativa, valutati positivamente dalla sua parte politica: le disposizioni in materia di musica cosiddetta extra-culturale sono ritenute opportune, specie riguardo alla incentivazione per i giovani autori, per i quali occorrerebbe peraltro individuare meglio gli spazi loro destinati, come d'altronde avviene in altri Paesi europei. Ugualmente opportuna è la previsione di facilitazioni fiscali e tributarie, pur se sollecita un intervento per chiarire il sistema delle sponsorizzazioni, da incentivare ma al tempo stesso orientare e regolare mediante una normativa organica.

Infine si sofferma sulla proposta, contenuta nei disegni di legge di iniziativa comunista, di istituire un servizio di orientamento e di collocamento in campo artistico. L'esigenza nasce dalla necessità di creare una opportuna dialettica nel mercato del lavoro dello spettacolo che, dominato dalle agenzie private, spesso risulta difficilmente penetrabile anche da autentici talenti.

Il senatore BOMPIANI manifesta il convinto favore della Democrazia cristiana per l'impostazione conferita dal relatore Boggio al problema, rilevando altresì che l'ammirevole intervento del senatore Nocchi gli è apparso per molti aspetti in sintonia con il primo. Dopo aver ricordato gli ampi dibattiti svolti dalla 7ª Commissione nella precedente legislatura, che purtroppo non giunsero a conclusione per l'anticipato scioglimento delle Camere, si sofferma sulla questione della danza, di cui pone in rilievo la specificità chiedendosi se sia comunque opportuno dedicarle una legge *ad hoc*. Il legislatore in materia di spettacolo – prosegue – dovrà evitare i due rischi contrapposti di consentire elargizioni a tappeto per accontentare tutti, ovvero di introdurre meccanismi quanto più restrittivi possibile, con il rischio però di privilegiare ancora quei pochi che da sempre monopolizzano i finanziamenti pubblici. Manifesta quindi pieno consenso per le osservazioni del relatore e del senatore Nocchi circa la esigenza di diffusione della cultura musicale e dichiara che il suo Gruppo ritiene

necessario e urgente attivare subito il comitato ristretto, dal momento che il Governo ha già avuto le occasioni di manifestare i suoi orientamenti alla Commissione.

Il relatore BOGGIO replica esprimendo il vivo apprezzamento per l'intervento del senatore Nocchi, che scaturisce da un'approfondita esperienza non solo politica, e sottolineando l'importanza politica delle dichiarazioni rese dal senatore Bompiani, da cui emerge il chiaro impegno della Democrazia cristiana per accelerare l'*iter* della riforma. Ha così termine un equivoco circa l'identificazione di quanti vogliono frenare il processo di rinnovamento dello spettacolo.

Svolge quindi approfondite considerazioni sulla danza, sottolineando la necessità che il legislatore tenga conto delle peculiarità che la contraddistinguono, nonchè delle profonde differenze – di preparazione atletica, di organizzazione e infrastrutture – esistenti fra danza classica e moderna; vi è altrimenti il rischio di distruggere la prima a vantaggio della seconda. Più in generale, occorrerà tirare le somme delle troppe sperimentazioni cui il mondo dello spettacolo italiano ha assistito negli ultimi anni, con risultati sovente perniciosi: menziona ad esempio il caso del Regio di Torino, ove l'acritica applicazione di parole d'ordine quali il decentramento e il rapporto di servizio con la regione ha condotto una gestione prima sana ed equilibrata alla bancarotta ed al commissariamento. Nè può trascurarsi il peso, del tutto particolare, che i sindacati di settore hanno negli enti lirici: se il loro ruolo non sarà meglio definito, non vi saranno più argini al dilagare delle spese. Conclude infine invitando la Commissione a identificare con chiarezza le linee strategiche della riforma e a valutarne con attenzione tutte le implicazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103) *testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge dei deputati Serafini Anna Maria ed altri,* approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Illustra il provvedimento il senatore BOMPIANI, che ne ricorda brevemente l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento. Il testo mira a trasformare l'ordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, fondata nel 1917 con lo scopo di promuovere la conoscenza all'estero della lingua e della cultura italiane. Il relatore ricorda che negli anni successivi si è affiancata alla Scuola di Siena l'università per stranieri di Perugia, con analoghe finalità. Dopo aver fatto presente che il testo in esame affronta più analiticamente lo *status* dei docenti operanti nella Scuola, ed averne esposto il contenuto, il relatore osserva che, per le evidenti connessioni esistenti fra le due istituzioni, è quanto mai opportuno introdurre nel testo in esame anche norme riguardanti l'Università per stranieri di Perugia. Essa trae origine

da corsi iniziati nel 1921 ed ha successivamente assunto la configurazione di istituto superiore di istruzione ad ordinamento speciale, attualmente assoggettato alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca. Menziona quindi l'ordinamento interno di tale istituzione, quale previsto dallo statuto, che risale al 1973, avvertendo che alla Camera dei deputati sono state presentate due proposte di legge per la sua riforma, mentre in passato sono state introdotte varie norme legislative di aggiornamento, però a carattere parziale ed episodico. Si riserva allora di presentare emendamenti al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con la finalità di adeguare anche l'ordinamento dell'Università per stranieri di Perugia, introducendo fra l'altro la facoltà di rilasciare diplomi universitari e diplomi di specializzazione, in conformità alla recentissima riforma degli ordinamenti didattici. In questo modo sarà possibile provvedere alla migliore qualificazione del personale destinato agli istituti italiani di cultura all'estero.

Infine ricorda che alla Commissione è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 2461, dei senatori Nocchi ed altri, che riguarda l'identica materia, e propone quindi di chiederne il trasferimento alla sede deliberante per consentirne l'esame congiunto.

Dopo che il PRESIDENTE ha proposto di costituire subito un comitato ristretto, il senatore VESENTINI, sottolineando la novità dei temi affrontati dai disegni di legge n. 2103 e n. 2461, propone di effettuare audizioni per acquisire informazioni sulla Scuola di Siena e l'università per stranieri di Perugia, contestualmente all'avvio dei lavori del comitato ristretto, alla cui costituzione è comunque favorevole.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Nocchi ed altri: Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461)

(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce il senatore BOMPIANI, il quale rileva come l'impostazione stessa del provvedimento, volto a riformare unitariamente l'ordinamento dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, trasformandole in università interculturali, confermi la sua proposta, illustrata poc'anzi, di integrare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Sottolinea quindi il carattere profondamente innovativo dei primi articoli in esame, nei quali viene delineato l'ordinamento delle università interculturali: si tratta di un profondo mutamento rispetto ai caratteri propri dell'attuale ordinamento universitario italiano, che gli pare senza precedenti anche negli altri Stati. Non vi è dubbio, del resto, che la recente evoluzione dei rapporti internazionali renda opportuno aggiornare l'assetto degli atenei nel senso di una maggiore apertura internazionale. Invece gli articoli successivi, che riguardano specificamente le due istituzioni menzionate in precedenza, appaiono maggiormente conformi all'ordi-

namento universitario vigente ed alle sue più recenti innovazioni. Espone quindi il contenuto degli articoli, soffermandosi sulle implicazioni delle norme proposte sui titoli di studio. In definitiva, gli articoli 4 e seguenti sono strettamente connessi al testo del disegno di legge n. 2103, nonchè alle proposte emendative che egli intende presentare ad esso; occorrerà quindi valutare i modi per proseguirne l'esame, riflettendo nel contempo sul da farsi per conciliare il contenuto dei primi articoli con i principi fondamentali dell'ordinamento universitario italiano.

Il senatore NOCCHI esprime parere favorevole alla proposta del relatore di chiedere il passaggio alla sede deliberante per permettere la discussione congiunta dei disegni di legge, proposta che la Commissione approva unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il senatore Bompiani ha informato la Commissione dello stato dei lavori sulla riforma del sistema sanitario presso la 12ª Commissione (sanità), illustrando una nuova proposta circa le questioni più strettamente attinenti alla competenza della 7ª Commissione, da presentare alla Commissione sanità. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi in merito.

Dopo che il senatore VESENTINI ha ribadito l'esigenza che il Governo sia presente ad una discussione sul punto, il PRESIDENTE spiega i motivi che spingono a trattare della questione assicurando peraltro la presenza del Governo nel prosieguo della mattinata.

La senatrice CALLARI GALLI condivide l'esigenza espressa dal senatore Vesentini, considerando le notevoli discrepanze tra il parere emesso a suo tempo dalla 7ª Commissione e il testo elaborato ora dal comitato ristretto della 12ª Commissione.

Il senatore BOMPIANI delinea quelli che, a suo avviso, sono gli aspetti positivi del testo elaborato dalla 12ª Commissione: in primo luogo è accolto il principio di configurare quali aziende ospedaliere autonome sia i policlinici autogestiti che gli ospedali clinicizzati; inoltre sono recepite le indicazioni contenute nel parere della 7ª Commissione circa le modalità per la stipula delle convenzioni, mentre si propone la creazione di un ruolo medico universitario per risolvere il problema delle necessità specifiche della facoltà di medicina. Su questa questione indubbiamente sono state espresse, anche dal Ministro dell'università, le maggiori riserve. Egli indica quali potrebbero essere, a suo avviso, le soluzioni possibili: o creare effettivamente un nuovo ruolo, o utilizzare i tecnici laureati ridefinendone le caratteristiche e quindi riconoscendo per legge la funzione assistenziale che già oggi svolgono o, in ultima

analisi, prevedere un aumento degli organici dei medici dei ruoli regionali, da trasferire per comando presso le università. Riguardo alla prima ipotesi, egli dichiara di comprendere le motivazioni del dissenso circa la costituzione di un ruolo che, pur soddisfacendo le esigenze specifiche delle facoltà di medicina, potrebbe determinare rivendicazioni da parte di altre facoltà per situazioni analoghe. La ridefinizione del profilo del tecnico laureato lo convince maggiormente ed egli richiama la sua proposta contenuta nel disegno di legge di riordinamento dei policlinici. Al contrario, non condivide l'ipotesi di trasferire attraverso i comandi personale regionale nelle università perchè ciò snaturerebbe, a suo avviso, la caratteristica propria dei policlinici e renderebbe più difficile quella graduale trasformazione di tutte le strutture mediche legate alle facoltà di medicina in policlinici autogestiti a cui, a suo avviso, occorrerebbe tendere in un arco di 6-9 anni. Il senatore Bompiani ribadisce comunque l'urgenza che la Commissione si pronunci su questa questione così rilevante per evitare l'approvazione di soluzioni ritenute inaccettabili.

Il senatore VESENTINI, dopo aver informato la Commissione del parere nettamente contrario del ministro Ruberti circa la creazione di un nuovo ruolo universitario, riconosce la specificità della facoltà di medicina rispetto alle altre, ma consiglia di evitare la continua sottolineatura di questa atipicità per non giungere ad una separazione dalle altre facoltà che per l'ordinamento italiano sarebbe molto negativa. Il senatore Bompiani ha sostenuto ieri che la Commissione sanità intende regolare solo le questioni più urgenti, ma l'istituzione di un nuovo ruolo universitario non può essere attuata con un intervento di questo genere, considerata anche l'esistenza di situazioni alquanto anomale in alcune aree territoriali. Esprime poi la sua opposizione alla previsione di concorsi riservati che, secondo la formulazione proposta dal comitato ristretto della Commissione sanità, sembrerebbe istituire una sorta di sistema permanente di precariato; inoltre il previsto accesso al concorso riservato anche per i dottori di ricerca è in netto contrasto con la linea sin qui seguita dalla Commissione istruzione.

Il senatore BOMPIANI precisa che le disposizioni cui fa riferimento il senatore Vesentini sono contenute nel testo prodotto dal comitato ristretto della Commissione sanità e non nella proposta emendativa da lui predisposta.

Il senatore VESENTINI prosegue osservando che per i suddetti concorsi riservati si prevedono commissioni costituite da professori della medesima sede e questo in contrasto con la normativa generale. Uguale preoccupazione suscita la disposizione che prevede, fino al riordinamento dei policlinici, la facoltà degli stessi di assumere personale non medico con contratto a termine. Infine, egli rileva con disappunto che il testo prodotto dalla Commissione sanità si rivela ogni volta peggiorativo rispetto alle richieste provenienti dalla Commissione istruzione.

Il PRESIDENTE, pur riconoscendo la giustezza delle argomentazioni sostenute dal senatore Vesentini, ritiene a maggior ragione necessario un pronunciamento della Commissione circa il punto nodale della creazione di un nuovo ruolo affinchè, enucleata l'ipotesi ritenuta più valida, questa possa essere fatta valere sia un Commissione che in Assemblea.

Il senatore BOMPIANI riconosce la fondatezza delle preoccupazioni espresse dal senatore Vesentini ma, riferendosi alla propria proposta emendativa, sostiene che la previsione di un concorso riservato per i tecnici laureati che svolgono funzioni assistenziali è comunque legata alla definizione di una dotazione organica di posti; inoltre le Commissioni giudicatrici sarebbero nominate con decreto del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro della sanità, e non si prevede affatto l'accesso ai suddetti concorsi per i dottori di ricerca.

La senatrice CALLARI GALLI sottolinea le questioni che a suo avviso non sono state recepite dalla Commissione sanità e che invece assumevano una particolare rilevanza per il Gruppo comunista e la Sinistra indipendente. In primo luogo all'articolo 8 non si disciplina in nessun modo - nè facendo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nè alla legge di programmazione universitaria - l'assunzione del personale. Uguali preoccupazioni erano state avanzate rispetto all'articolo 10.

Pur comprendendo le particolari esigenze della facoltà di medicina, ella ritiene che l'istituzione di un nuovo ruolo non mancherà di determinare rivendicazioni analoghe da parte di altre facoltà difficilmente controllabili; inoltre, non si fa alcun riferimento allo statuto dell'università ed ai regolamenti circa l'organizzazione delle strutture.

La senatrice prosegue soffermandosi sul comma 9 della proposta del senatore Bompiani, relativamente all'assunzione del personale medico e infermieristico per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, rispetto alla quale si prevedono dei finanziamenti, senza però stabilirne le modalità di ripartizione tra le regioni e fra le due categorie di personale e senza fare chiarezza sui collegamenti fra l'assunzione di questi sanitari e l'istituzione del nuovo ruolo di medici universitari.

Ella esprime poi perplessità circa la disposizione contenuta al comma 7, che indirizza i medici universitari alla carriera ospedaliera, prevedendo inevitabili rivendicazioni del suddetto personale a rimanere nell'ambito universitario. Non comprende poi in che modo dovrebbe essere definita la dotazione organica e paventa la possibilità che paradossalmente il personale tecnico laureato delle facoltà di medicina possa cessare di esistere, transitando tutto nel nuovo ruolo. A questo proposito, ella ritiene che tanto la scelta di istituire un nuovo ruolo, quanto quella di attribuire una particolare configurazione ai tecnici laureati della facoltà di medicina, implichino necessariamente un riesame del profilo professionale di tale figura.

La senatrice Callari Galli svolge poi alcune considerazioni circa la nomina del consiglio di amministrazione delle aziende ospedaliere,

sostenendo che occorrerebbe coinvolgere non soltanto il rettore dell'università, ma anche il senato accademico che in modo più ampio rappresenta le diverse componenti.

Infine riguardo al comma 14 della proposta del senatore Bompiani esprime alcune valutazioni circa la difficoltà di distinguere in modo netto tra le funzioni di didattica e ricerca e quelle assistenziali.

Il senatore BOMPIANI menziona poi le numerose università ove le facoltà di medicina, prive di policlinico, lo stanno attualmente costruendo. Fa presente che in questi casi vi era il rischio che le strutture in questione venissero classificate come presidi territoriali delle USL, e su questo punto fortunatamente la Commissione sanità ha compreso l'importanza di evitarlo. Quanto poi al ruolo dei tecnici laureati, risponde alla senatrice Callari Galli che non è questo il momento per ridefinirlo; si tratta solo di estenderne il profilo, per comprendervi la condizione dei laureati in medicina che svolgono funzioni mediche. L'ipotizzato nuovo ruolo dei medici universitari non ha il solo scopo di risolvere i problemi di Napoli e Catania, ma può rispondere alle esigenze di tutte le facoltà di medicina, perchè renderebbe più agevole la progressiva riappropriazione da parte loro delle strutture sanitarie utilizzate. Occorre evitare infatti che in futuro nei policlinici venga inviato personale medico non scelto dai policlinici stessi, ma imposto dall'esterno, in quanto appartenente ai ruoli regionali. In definitiva, occorre non perdere un'occasione preziosa, che può consentire la progressiva trasformazione in policlinico di tutte le sedi delle facoltà.

Dopo avere svolto talune considerazioni sul problema delle norme in materia di AIDS, giudicando opportuno che le università partecipino ai relativi programmi, esprime un giudizio complessivamente positivo sulle disposizioni relative ai consigli di amministrazione, in quanto riferite ai soli ospedali clinicizzati, mentre per i policlinici l'assetto deve essere comunque diverso. In conclusione, sottolinea che il nodo fondamentale è rappresentato dalla istituzione del nuovo ruolo medico, senza la quale i pochi policlinici esistenti, di fronte alla necessità di garantire comunque l'attività assistenziale e alla inadeguatezza degli organici universitari, saranno costretti ad accettare personale appartenente ai ruoli regionali, perdendo così il proprio carattere peculiare.

Il sottosegretario ZOSO si riserva di informare il Ministro sugli sviluppi del dibattito. Osserva poi che il ruolo dei tecnici laureati si è trasformato in qualcosa di profondamente diverso ed eterogeneo rispetto alle previsioni normative, diventando in molti casi il primo gradino della carriera universitaria. Se si asseconda questo improprio mutamento, le conseguenze sono destinate a dilagare ben oltre l'ambito delle facoltà di medicina, suscitando nuovi e imprevedibili problemi. Sottolinea poi che l'ipotizzato medico universitario, per le funzioni assegnategli, non si sentirà in nulla diverso dai ricercatori universitari. Conclude affermando che se il legislatore si limita a fotografare le situazioni esistenti, vuol dire che rinuncia a governare l'evoluzione della realtà.

NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente SPITELLA avverte che la seduta della Sottocommissione pareri, già convocata per il pomeriggio, non avrà luogo; la Sottocommissione si riunirà invece domani, giovedì 15 novembre, alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 13,45.

240ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Interviene il ministro per i beni culturali ed ambientali Facchiano.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali e misure urgenti di sicurezza (2519)
(Discussione e rinvio)

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che vi sono alcuni disegni di legge di contenuto parzialmente affine a quello in esame – che peraltro non sono stati posti all'ordine del giorno congiuntamente al disegno di legge in titolo anche perchè assegnati in sede referente – prende la parola il relatore MANZINI, il quale sottolinea l'urgenza di decidere in materia, sia per evitare la perdita di uno stanziamento previsto nella legge finanziaria del 1990, sia per una ragione di ordine più generale relativa all'esigenza di tutelare e conservare i beni del patrimonio artistico rispetto alla quale tutti i Gruppi, in diverse occasioni, si sono manifestati sensibili. È evidente che il sistema di prevenzione contro eventi dannosi è attualmente inadeguato, specie per il patrimonio artistico conservato dai privati; un intervento in tal senso si pone nella linea di un'azione più complessiva che il legislatore ha intrapreso con l'approvazione di alcune leggi, la più recente delle quali è la n. 84 del 1990, relativa alla catalogazione dei beni culturali.

Il disegno di legge in titolo, infatti, predispone alcuni interventi mirati allo specifico obiettivo della protezione antifurto e antincendi ed altri più indiretti, volti alla valorizzazione ed al restauro dei beni culturali. All'articolo 1 si destinano 82 miliardi per l'adozione, l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e

sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico ed archivistico. Con l'articolo 2 si autorizza invece una spesa di 250 miliardi nel triennio 1990-92 per interventi diretti o indiretti di restauro dei beni culturali.

Il relatore prosegue illustrando gli ulteriori obiettivi dei disegni di legge in titolo: all'articolo 5 si rifinanzia la legge n. 84 del 1990, mentre all'articolo 7 si prevede di destinare le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti dei visitatori di musei, gallerie, archivi e biblioteche all'adeguamento strutturale e funzionale e alle misure di prevenzione degli incendi, nonchè all'installazione dei sistemi di antifurto nei locali in cui le suddette istituzioni sono collocate.

L'articolo 6 modifica poi le procedure di spesa delle sovrintendenze e snellisce l'attività amministrativa del Ministero al riguardo. Si dispone inoltre che la capacità di spesa riconosciuta alle sovrintendenze è estesa anche agli interventi sul patrimonio bibliografico ed archivistico.

In conclusione il relatore auspica una sollecita approvazione del testo, per soddisfare le impellenti esigenze di tutela dei beni culturali.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole, condizionato alla rimodulazione degli stanziamenti previsti per gli anni 1991-93, consentendo peraltro l'utilizzo dell'accantonamento della legge finanziaria 1990.

Il senatore VESENTINI e la senatrice CALLARI GALLI ritengono opportuno procedere congiuntamente alla discussione degli altri disegni di legge, cui faceva cenno il Presidente in apertura di seduta, tutti d'analoga materia.

La senatrice BONO PARRINO si associa a tale richiesta e fa presente l'opportunità di confrontare il disegno di legge governativo con quello da lei presentato, anch'esso volto ad individuare le linee per un'adeguata programmazione della spesa nel settore di beni culturali.

Il presidente SPITELLA svolge alcune considerazioni circa il contenuto dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare, dei quali si propone l'esame congiunto, avvertendo che per alcuni di essi, recanti deleghe legislative, non è consentito il passaggio alla sede deliberante.

Il senatore NOCCHI ritiene quanto mai opportuna una discussione congiunta dei diversi disegni di legge, poichè, in particolare quello d'iniziativa comunista, propone una riforma della normativa di tutela e della struttura amministrativa del Ministero, a suo avviso preliminare a qualsiasi tipo di intervento programmatorio più generale.

La senatrice BONO PARRINO considera necessario a 15 anni dall'istituzione del Ministero fare un bilancio obiettivo dell'azione svolta e dei canali in cui si è indirizzato il flusso della spesa. È evidente infatti la connessione tra la ristrutturazione dell'organizzazione ministeriale e un'adeguata opera di programmazione.

Il ministro FACCHIANO, dopo aver ringraziato il relatore per l'esatta individuazione degli obiettivi che il Governo intende perseguire con il disegno di legge in titolo, ripercorre le vicende parlamentari del provvedimento ed indica le ragioni che hanno spinto il Governo a ripresentarlo presso il Senato. Esistono infatti situazioni ad alto rischio, specie per i furti e gli incendi, che impongono un intervento urgente; illustra quindi alcuni dati circa il fabbisogno di impianti antifurto e antincendio, la cui attuazione comporta una complessiva spesa di 193 miliardi.

Gli altri interventi che si perseguono nel disegno di legge sono sicuramente importanti, ma secondari rispetto a quello suddetto. Egli quindi, pur rimettendosi alla valutazione della Commissione circa la discussione congiunta degli altri disegni di legge, la cui connessione non è del tutto evidente, sottolinea il carattere di legge di spesa del disegno di legge in titolo, rispetto al quale interventi più generali sull'amministrazione risultano estranei.

La senatrice BONO PARRINO, mentre ricorda di aver condiviso il carattere di urgenza attribuito dal Governo alla legge sulla catalogazione, approvata del resto dalla Commissione in tempi brevissimi, non ritiene che la medesima urgenza possa essere richiamata per il disegno di legge in titolo, poichè, una volta realizzata la fase conoscitiva attraverso la catalogazione dei beni, occorre individuare con l'opportuno approfondimento il piano di interventi programmatici, proprio per evitare la vanificazione degli sforzi che da anni Parlamento e Governo profondono in questo settore.

La senatrice CALLARI GALLI conferma l'opportunità di procedere congiuntamente quanto meno nella discussione del disegno di legge della senatrice Bono Parrino e di una parte rilevante del disegno di legge d'iniziativa comunista, la cui materia è sostanzialmente analoga a quella della proposta governativa. D'altronde per un'adeguata azione legislativa occorre conoscere a fondo la realtà su cui si intende intervenire.

Il relatore MANZINI osserva che il provvedimento è ora all'esame del Senato, e non più della Camera dei deputati, per la consapevolezza che i tempi per una sua utile approvazione sono ormai strettissimi; raccomanda quindi alla Commissione di compiere ogni sforzo affinchè l'accantonamento per il 1990 non vada perduto e di assumere le proprie determinazioni conformemente a questo obiettivo.

Il ministro FACCHIANO osserva che la Commissione deve contemperare due esigenze – quella di esaminare congiuntamente i provvedimenti che riterrà connessi e quella impellente di consentire le misure di sicurezza di cui il Governo ha segnalato la grande urgenza – con i limitati tempi concessi dal calendario parlamentare, evitando di perdere l'accantonamento per il 1990.

La senatrice BONO PARRINO rileva che, dati i limitatissimi tempi ormai a disposizione della Commissione, non sarà certo possibile

approvare un disegno di legge in materia di programmazione, sul quale è necessario riflettere adeguatamente e che andrà abbinato alle altre proposte pendenti avanti alla Commissione. Suggerisce quindi che la Commissione approvi una parte circoscritta del testo in esame, stralciando il resto, da esaminare successivamente.

Il senatore NOCCHI afferma che l'opposizione fa il proprio dovere fino in fondo, presentando disegni di legge – come quello n. 1904, d'iniziativa dei senatori Chiarante ed altri – di grande importanza e qualità tecnica, ed è politicamente molto grave che questi non solo non vengano mai posti all'ordine del giorno della Commissione, ma non vengano neppure esaminati congiuntamente a quelli del Governo o della maggioranza. Osserva poi che l'opposizione avrebbe potuto manifestare disponibilità se il Governo avesse presentato un provvedimento molto limitato, volto ad affrontare esclusivamente l'emergenza della sicurezza utilizzando l'accantonamento per il 1990, ma invece il testo in esame cerca di cogliere troppi piccioni con una sola fava. Dopo aver osservato che l'attività di catalogazione, che si svolge in modo troppo frammentario, dovrebbe essere ricondotta ad unità, e che anche l'articolo sui restauri va adeguatamente approfondito, propone di discutere rapidamente il solo articolo 1 del disegno di legge, per il quale utilizzare l'accantonamento relativo al 1990, e rinviare ad una più serena riflessione la discussione sui restanti articoli.

Il senatore VESENTINI concorda, a nome della Sinistra indipendente.

Il MINISTRO fa presente che egli purtroppo non ha la possibilità di programmare gli interventi ordinari, bensì quelli di emergenza, e dopo la catalogazione ha individuato la priorità degli impianti di sicurezza, in ciò confortato dal parere unanime del Consiglio nazionale per i beni culturali. Tenuto conto altresì della lentezza dei lavori parlamentari, è parso opportuno inserire nel provvedimento anche le norme per rifinanziare i restauri, nonchè quelle per snellire finalmente le procedure di spesa, accogliendo l'auspicio tante volte formulato dal Parlamento. Il disegno di legge governativo non delinea quindi certo una programmazione globale, ma è volto a consentire solo gli interventi realisticamente fattibili. Respinge quindi ogni addebito circa l'attuazione della legge n. 84 del 1990 sulla catalogazione: l'applicazione della legge procede infatti nel rigoroso rispetto dei tempi e delle procedure da essa previsti. Quanto poi alla proposta dei senatori Bono Parrino e Nocchi, egli non può ovviamente pronunciarsi, essendo vincolato da una deliberazione collegiale del Governo; tuttavia deve fare presente che – stante l'illuminata decisione della Commissione bilancio, che ha reso possibile l'utilizzo degli accantonamenti sia della finanziaria 1990 che della finanziaria 1991 – sarebbe quanto mai opportuno utilizzare tutti i fondi disponibili, al fine di evitare poi il pericolo di dover interrompere i restauri.

Il RELATORE propone quindi di approvare la parte della legge relativa agli interventi per la sicurezza, utilizzando però tutti gli 80

miliardi circa destinati a tale finalità, nell'arco del biennio 1990-91. Le restanti parti del disegno di legge potrebbero essere stralciate, onde venire esaminate in sede referente, congiuntamente alle altre proposte d'iniziativa parlamentare, che la Commissione riterrà opportuno abbinare.

Il MINISTRO fa presente che gli uffici del Ministero hanno già predisposto le perizie per attivare in breve tempo un gran numero di impianti antincendio e antifurto, e che sarebbe opportuno rendere spendibili anche le nuove risorse per la catalogazione e per i restauri. Segnala infine l'importanza dell'articolo 7 e conclude rimettendosi comunque alla Commissione.

Dopo un breve dibattito nella quale intervengono il senatore VESENTINI (favorevole alla proposta del relatore, sollecita il Governo a fornire informazioni sull'attuazione della legge n. 84), il PRESIDENTE (osserva che, nel poco tempo disponibile, non sarebbe possibile fare più di quanto proposto dal relatore) e il RELATORE stesso (pone in rilievo la stretta connessione esistente tra l'articolo 1 e l'articolo 3), il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani, 15 novembre 1990, al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 18,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

206ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Intervengono il ministro dei trasporti Bernini, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Santonastaso ed il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Tempestini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Nieddu ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358)

Gianotti ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (1472)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il presidente BERNARDI avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1ª e 6ª su entrambi i disegni di legge, mentre manca il parere della 5ª Commissione, previsto per il solo disegno di legge n. 2358. In considerazione di un'eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante, invita pertanto la Commissione a decidere se avanzare tale richiesta per il solo disegno di legge n. 1472 ovvero sollecitare il parere della 5ª Commissione e procedere successivamente ad inoltrare la richiesta per entrambi i disegni di legge.

Prende la parola il relatore NIEDDU, il quale, ricordando le affinità esistenti tra i due disegni di legge, propone di chiedere il trasferimento alla sede deliberante per entrambi, sollecitando la 5ª Commissione ad esprimere il proprio parere. Ricorda altresì che le direttive emanate dal Ministro delle poste e telecomunicazioni hanno già conseguito effetti positivi sul territorio nazionale alleggerendo le situazioni di disagio sociale determinatesi a causa dei provvedimenti di sfratto dagli alloggi in argomento.

La senatrice SENESI, premesso che nella provincia di Milano continua a permanere una situazione di grave tensione, afferma che i senatori comunisti non hanno alcuna preclusione nei confronti delle disposizioni del disegno di legge n. 2358 concernenti l'alienazione degli immobili, ma ritengono urgente procedere innanzitutto a modificare l'articolo 9 della legge n. 39, al fine di bloccare gli sfratti in corso. Avanzano pertanto richiesta formale di disgiunzione dei due provvedimenti proponendo,in via subordinata, lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2358.

Il senatore PATRIARCA si associa alle considerazioni del relatore, ritenendo sufficiente l'impegno del Ministro per risolvere i problemi contingenti determinati dagli sfratti.

Il senatore MARIOTTI si dichiara favorevole ad un rinvio, anche per poter acquisire il parere della 5ª Comissione, ritenendo inopportuna una decisione affrettata, che non potrebbe contemplare tutte le esigenze emerse.

Il sottosegretario TEMPESTINI dichiara che il Governo è pronto a formulare una propria proposta complessiva che potrebbe presentare anche in forma di emendamenti. Sul piano procedurale si rimette comunque alla Commissione.

Dopo che il senatore MARIOTTI ha sottolineato che le dichiarazioni del rappresentante del Governo rendono ancora più opportuno un rinvio, il senatore VISCONTI ribadisce il consenso dei senatori comunisti a che il Governo intervenga con provvedimenti amministrativi al fine di bloccare gli sfratti.

Il sottosegretario TEMPESTINI prospetta l'opportunità che venga fornito al Ministro un quadro delle questioni aperte, pur avendo il Governo già intrapreso iniziative efficaci.

Il senatore SANESI si dichiara favorevole all'ipotesi prospettata di sanare in via amministrativa le questioni ancora aperte, proseguendo sul piano legislativo con l'esame congiunto dei due provvedimenti.

Dopo che il sottosegretario TEMPESTINI ha precisato che l'azione da intraprendere consisterebbe in una verifica della situazione, il senatore NIEDDU sollecita la presentazione della proposta del Governo.

Il senatore VISCONTI dichiara che i senatori comunisti accettano il rinvio a condizione che il provvedimento sia approvato prima della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Ridi ed altri; Torchio ed altri; Piro ed altri; Gottardo ed altri; Ferrarini ed altri; Testa Antonio ed altri; Zaniboni ed altri: Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (2389), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 7 novembre.

Il senatore LOTTI, ricordando che in una precedente seduta non ha potuto concludere il proprio intervento, ribadisce che il provvedimento presenta diverse carenze, soprattutto sul piano del riconoscimento delle prerogative regionali. Fa tuttavia presente che anche gli enti e organismi locali interessati, pur avendo espresso talune preoccupazioni, hanno unanimemente riconosciuto l'urgenza di approvare il provvedimento. Di tale avviso sono anche i senatori comunisti, anche per l'esigenza di non rinunciare alle risorse finanziarie assegnate al sistema idroviario padano-veneto dalla legge finanziaria per il 1990. Pur riconoscendo che il provvedimento sarebbe suscettibile di miglioramenti e con la sua approvazione non può comunque ritenersi concluso in sede parlamentare il dibattito sulle idrovie – che anzi dovrà riguardare anche altre regioni – il Gruppo comunista, modificando la posizione di astensione precedentemente annunciata, voterà a favore del provvedimento.

Prende la parola il senatore ANDREINI il quale rileva che sebbene il dibattito sulle idrovie si protragga da lungo tempo, non è mai stata assunta sul piano legislativo una scelta univoca e definitiva sul ruolo da assegnare alla via d'acqua nell'ambito del sistema dei trasporti. Condividendo le dichiarazioni del senatore Lotti, il senatore Andreini giudica non più rinviabile l'approvazione del provvedimento e l'utilizzo delle risorse da esso stanziate, sia pure irrisorie, sottolineando comunque che rimane non chiarito il raccordo con le competenze delle autorità di bacino e con quelle del Ministro dei lavori pubblici in materia di sicurezza.

Il senatore MARNIGA sottolinea che la principale perplessità dei senatori socialisti riguarda l'attribuzione al Ministro dei trasporti della competenza per la costruzione e la gestione del sistema idroviario, in contrasto con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che aveva trasferito alle regioni le funzioni amministrative in tale materia. Vero è che non è in gioco l'interesse esclusivo delle regioni, ma non bisogna dimenticare che le regioni dell'area padana interessate hanno già costituito un'intesa per agire congiuntamente in tale ambito. Nel ricordare come la predetta area sia pesantemente oberata dal trasporto nazionale di merci, il senatore Marniga riconosce l'esigenza di potenziare gli altri modi di trasporto, ed in particolare il trasporto via acqua che potrebbe movimentare 10 milioni di tonnellate di merci all'anno.

Pur nella coscienza dei limiti del provvedimento, dichiara infine il voto favorevole del Gruppo socialista.

Il senatore MARIOTTI, rilevando che il dibattito ha ampiamente sottolineato l'importanza del provvedimento, fa presente come il rinvio della discussione abbia permesso di avere contatti con i rappresentanti delle regioni, nonchè di acquisire una ricca documentazione. Riconoscendo che il provvedimento non potrà soddisfare completamente le esigenze del sistema idroviario, ma costituisce comunque una sollecitazione allo sviluppo di tale modo di trasporto, il senatore Mariotti sottolinea positivamente le potenzialità che la realizzazione degli interventi previsti assicurerà al sistema idroviario padano-veneto, in direzione dell'inclusione in un sistema europeo che sta dando ottimi risultati anche dal punto di vista ambientale. Auspica infine che il Parlamento affronti nuovamente il tema con riguardo alle possibilità idroviarie di altre regioni, come ad esempio la Toscana.

Il sottosegretario SANTONASTASO, riconoscendo la validità sul piano costituzionale di alcune critiche mosse al provvedimento e già emerse alla Camera dei deputati, afferma che esso costituisce tuttavia la prima attuazione del piano generale dei trasporti ed il primo disegno di carattere generale per il sistema idroviario.

Rilevando altresì che il provvedimento consentirà un opportuno adeguamento alla realtà europea, il sottosegretario Santonastaso esprime l'avviso che le competenze regionali siano state salvaguardate attraverso la previsione di un'intesa tra il Ministro dei trasporti e le regioni stesse.

Il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno, presentato dal senatore Sanesi:

«L'8ª Commissione permanente del Senato

impegna il Governo affinchè sia definito un intervento specifico finalizzato al recupero ed alla riattivazione del canale dei Navicelli (Pisa)».

(0/2389/1/8) SANESI, VISCONTI, PATRIARCA, VISCA, MARIOTTI

Tale ordine del giorno è posto ai voti ed approvato.

Il Presidente dà lettura del seguente ordine del giorno presentato dal senatore Giustinelli:

«L'8ª Commissione del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge relativo agli interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto,

impegna il Governo, d'intesa con le regioni interessate e la competente autorità di bacino, a promuovere gli studi e le verifiche necessari a valutare la possibilità – anche sotto il profilo del rapporto costo-benefici – di estendere la navigabilità del fiume Tevere, in relazione alle stesse opportunità offerte dal più generale sistema Nera-Tevere e con specifico riferimento all'interporto di Orte in corso di realizzazione».

0/2389/2/8 GIUSTINELLI, SPOSETTI, BERNARDI, PATRIARCA, MARIOTTI

Anche tale ordine del giorno, posto ai voti, risulta approvato.

Senza discussione vengono posti ai voti separatamente ed approvati gli articoli da 1 a 6.

Il senatore SANESI, intervenendo per dichiarazione di voto finale, esprime apprezzamento per un provvedimento che avvia a soluzione un annoso problema, sebbene esso si rivelerà di complessa attuazione. Essendo favorevole allo sviluppo del modo di trasporto idroviario, il Gruppo del MSI-DN voterà a favore del provvedimento.

Il senatore PATRIARCA annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, che avrebbe tuttavia ritenuto preferibile un'iniziativa governativa più organica. Sebbene parziale e limitato nelle risorse, il provvedimento costituisce comunque l'avvio di un'apprezzabile alternativa al trasporto su strada.

Il presidente BERNARDI esprime soddisfazione per la circostanza che ha permesso di rilanciare contestualmente il sistema ferroviario, attraverso la recente approvazione della riforma dell'Ente ferrovie dello Stato, ed il sistema idroviario proprio in un momento in cui per il trasporto su strada si è aperta una nuova crisi. Nel rilevare che tali provvedimenti lasciano finalmente intravedere l'effettiva realizzazione del principio dell'intermodalità, il presidente Bernardi auspica un'estensione del modo idroviario di trasporto, sia per le merci che per i passeggeri.

In via incidentale, il senatore PATRIARCA prospetta l'opportunità di un'audizione del Presidente della Finmare che ha appena completato uno studio sul cabotaggio marittimo. Invita altresì la Presidenza a contattare l'omologa Commissione della Camera dei deputati per sollecitare l'*iter* dei provvedimenti ivi presentati da molto tempo in materia di cabotaggio e sistemi portuali.

Si associa il senatore MARIOTTI.

Al riguardo il senatore PINNA sottolinea che nella politica del cabotaggio rientrano anche impegni concreti per collegamento veloce fra i porti della Sardegna e la penisola.

Il presidente BERNARDI assicura che prenderà contatti con la Camera dei deputati per sollecitare l'*iter* dei disegni di legge in materia portuale. Accoglie altresì la richiesta di effettuare un'audizione dei rappresentanti della Finmare che dovrà comunque svolgersi in sede informale.

La Commissione prende atto.

È quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

Disposizioni in materia di trasporti (2479), (*approvato dalla Camera dei deputati*)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 7 novembre.

Si apre il dibattito generale.

Il senatore SANESI sottolinea l'assurdità di esaminare un provvedimento collegato alla legge finanziaria 1990 con un anno di ritardo.

La senatrice SENESI, stigmatizzando il ritardo con cui viene esaminato il provvedimento in titolo, rileva in primo luogo come il Governo, pur recuperando il programma di risanamento e sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1985, non abbia finora provveduto ad informare adeguatamente il Parlamento in merito a tale programma. Afferma quindi che la formulazione dell'articolo 2 appare in contrasto con i principi della riforma appena approvata dal Senato, proponendo una gestione separata per le linee a scarso traffico, al di fuori di un contratto di programma e senza la previa definizione di criteri di gestione. Rilevato che le compensazioni per obblighi di servizio di cui al comma 5 vengono erogate senza conoscere l'effettiva consistenza dei costi, la senatrice Senesi sottolinea che anche l'articolo 3 presenta numerose incongruenze, facendo riferimento per l'attività delle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto a generici principi di imprenditorialità e mancando di fornire alcuna stima degli immobili di cui si prospetta l'alienazione, nè delle economie che saranno realizzate attraverso la modifica dell'IVA proposta al comma 10. Le linee metropolitane per la cui realizzazione potranno essere utilizzate tali economie non risultano inoltre incluse nei piani regionali di trasporto, nè è previsto un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali. Nell'ambito dell'articolo 3, dunque, le uniche certezze sono un aumento tariffario e una riduzione di stanziamenti compresi nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Con riferimento all'articolo 4, la senatrice Senesi afferma che, in mancanza di una modifica sulle concessioni, esso si rivelerà inattuabile; dichiara inoltre di non condividere l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 151 del 1981, che aveva il merito di offrire criteri certi, sebbene discutibili, per il trasporto pubblico locale. Dopo aver espresso perplessità anche sulla norma relativa alla diminuzione del carico inquinante degli autobus, la senatrice Senesi afferma di condividere le critiche mosse dalla società di bandiera alle disposizioni dell'articolo 5, che non chiarisce quale aumento graverà sulle tariffe. Sottolineato che occorrerebbe altresì precisare in quali realtà locali e con quali priorità si intende favorire il potenziamento dell'ANAV, la senatrice Senesi afferma che l'attribuzione di una frequenza speciale al servizio di telecomunicazioni aeronautiche dovrebbe ormai rientrare nel piano che sarà predisposto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni in attuazione della legge sull'emittenza. Dichiara di non essere convinta delle disposizioni di snellimento procedurale contenute nell'articolo 7 che rischiano, a suo avviso, di frenare la realizzazione

delle opere, aggiungendo un ulteriore controllo sui progetti di opere aeroportuali da parte del Governo, al di fuori di un accordo di programma tra l'amministrazione interessata e gli enti territoriali, la cui conclusione è prevista come mera possibilità nel caso che in seno alla conferenza non si raggiunga l'unanimità.

Nel prospettare l'opportunità di chiarimenti sulle sedi dove andranno costituiti i collegamenti ferrovie-aeroporti intercontinentali ed internazionali, la senatrice Senesi auspica che vengano evitati sprechi in sede di progettazione e siano maggiormente coinvolti le regioni e gli enti locali.

Preannunciando un voto contrario dei senatori comunisti, dichiara che per il momento i senatori comunisti non presentano emendamenti, riservandosi una decisione al riguardo nel corso della discussione, soprattutto in relazione al mantenimento dei finanziamenti per l'Ente ferrovie dello Stato, ai quali essi sono favorevoli.

Il presidente BERNARDI chiede di conoscere il parere dei membri della Commissione circa i tempi e le modalità per il prosieguo dei lavori sul disegno di legge n. 2479, atteso che la Commissione, nella seduta odierna, dovrebbe affrontare anche il disegno di legge n. 2331.

Il senatore VISCA sottolinea criticamente i tempi scarsissimi a disposizione del Senato per l'esame del provvedimento in titolo, rilevando il senso di responsabilità dell'opposizione comunista e anticipando altresì la presentazione di taluni ordini del giorno. Il sottosegretario SANTONASTASO sollecita la Commissione ad una urgente definizione del provvedimento, affermando che sono in pericolo taluni stanziamenti.

Il presidente BERNARDI propone pertanto che la Commissione prosegua nella discussione sul disegno di legge in titolo nell'intento, se possibile, di concluderlo nella seduta di domani, rinviando invece ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2331.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Riprende la discussione generale con l'intervento del senatore REZZONICO il quale sottolinea, tra gli aspetti positivi della legge, il collegamento tra le ferrovie e i trasporti pubblici locali, la costituzione di società miste per l'esercizio di tratte ferroviarie di interesse locale (società per le quali si dispongono opportuni finanziamenti), nonchè gli stanziamenti per interventi prioritari sulla rete ferroviaria con riguardo, tra l'altro, all'alta velocità e ai valichi.

Il senatore MARIOTTI, pur rilevando che il provvedimento presenta indubbiamente luci ed ombre, fa presente che comunque costituisce un passo in avanti in un contesto di ammodernamento del sistema dei trasporti, sistema che troppo spesso viene penalizzato con riduzioni di spesa insufficienti a contenere il deficit ed invece tali da bloccare la realizzazione di importanti infrastrutture. Preannuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo socialista, sollecitando in

generale una maggiore attenzione al comparto dei trasporti ed una politica di bilancio che dia ad esso certezze finanziarie.

Esaurita la discussione generale, replica il relatore VISCA, il quale dà atto del senso di responsabilità della Commissione nel voler portare a termine in tempi brevi la discussione su un provvedimento che, in un altro contesto, poteva essere opportunamente modificato.

Sottolineata l'importanza del disegno di legge soprattutto per quanto riguarda gli investimenti ferroviari, illustra il seguente ordine del giorno, che a suo avviso affronta tematiche di notevole rilievo:

«L'8ª Commissione del Senato,

considerato che il trasporto ferroviario e il trasporto aereo sono sottoposti ad imposizione IVA ad aliquota ordinaria; che ciò, per quanto concerne l'ente Ferrovie dello Stato, crea rilevanti problemi gestionali e tariffari e per quanto concerne il trasporto aereo addirittura costituisce forte penalizzazione rispetto al trattamento finora applicato negli altri Paesi della CEE, dove il servizio aereo è esente da imposte o ne risulta assoggettato in misura di gran lunga inferiore; che occorre superate tale vincolo strutturale nella definizione del sistema tariffario, per essere coerenti con gli indirizzi maturati nell'ambito comunitario;

rilevato che ancora oggi, il trasporto aereo è sottoposto ad imposizione IVA ad aliquota ordinaria del 19 per cento, mentre negli altri Stati della CEE l'imposizione sul trasporto domestico è nulla o assai più ridotta, come risulta dalla seguente tabella:

Gran Bretagna	0	
Danimarca	0	
Irlanda	0	
Grecia	6	per cento
Olanda	6	per cento
Belgio	6	per cento
Francia	5,5	per cento
Portogallo	8	per cento
Lussemburgo	6	per cento
Spagna	12	per cento
Germania	14	per cento
Italia	19	per cento

impegna il Governo

a rispettare l'impegno già assunto nel 1988 e quindi ad assumere provvedimenti mirati alla riduzione della aliquota IVA applicabile al trasporto aereo e ferroviario nell'ordine del 9 per cento».

(0/2479/1/8) VISCA

Illustra un successivo ordine del giorno che, dopo una modifica suggerita dal senatore VISCONTI, ha il seguente testo:

«L'8ª Commissione del Senato,

con riferimento alle procedure di cui all'articolo 8,

impegna il Governo

ad applicarle secondo le seguenti linee direttive:

a) la convocazione delle conferenze riguardanti le opere ferroviarie indicate con priorità nel »Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente Ferrovie dello Stato« e le opere aeroportuali previste per gli scali di Roma Fiumicino, di Milano Malpensa e di Milano Linate, opere per le quali è già disponibile la progettazione esecutiva, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per le opere aeroportuali, la convocazione della conferenza sostituisce ed assorbe a tutti gli effetti il parere del comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 449 del 1985;

c) la convocazione di cui al comma 1 dell'articolo 8 deve in ogni caso essere estesa a tutte le amministrazioni dello Stato e a tutti gli altri soggetti pubblici comunque interessati alla realizzazione dei progetti (ad esempio per le opere aeroportuali le amministrazioni delle dogane, della sanità e dell'interno);

d) la conferenza può valutare ed esprimersi su piani e programmi afferenti ad un complesso di opere in una fase preliminare alla valutazione ed approvazione dei progetti esecutivi degli interventi;

e) eventuali varianti ai progetti approvati dovute a fatti imprevedibili sono esaminate ed approvate da altra conferenza, da convocarsi in tempi brevissimi».

(0/2479/2/8) VISCA

Dopo che il senatore SANESI ha preannunciato il suo voto contrario sugli ordini del giorno illustrati dal senatore Visca, il seguito della discussione è quindi rinviato.

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di domani, giovedì 15 novembre, già convocata alle ore 15, si affronterà il seguito della discussione del disegno di legge n. 2479, il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1685 e 478 e il parere sulla nomina del Presidente del Consorzio dell'Oglio. Avverte altresì che a fine seduta è convocato un Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per il calendario dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

138ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SUI PROBLEMI DEL SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO E DELLE QUOTE DI PRODUZIONE DEL LATTE

Il senatore CASCIA rileva che il sottosegretario Cimino, su richiesta della Commissione, si era riservato di far conoscere se e quando il Ministro sarebbe venuto a riferire sull'urgente questione dell'aggiornamento del piano bieticolo saccarifero. Rinnova l'invito a che il Governo riferisca al Parlamento su questa importante scelta di politica agricola.

Il senatore MARGHERITI richiama l'attenzione della Commissione sulle manifestazioni dei produttori di latte vaccino in Sardegna, chiedendo che il Governo riconsideri i criteri complessivi di distribuzione delle quote produttive del latte, tenendo presente che per quanto riguarda la Sardegna l'anno adottato come parametro corrisponde ad un livello di produzione basso per il fenomeno della siccità.

Il sottosegretario CIMINO comunica che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà oggi pomeriggio alla Commissione agricoltura della Camera sul problema bieticolo saccarifero, restando disponibile a riferire alla Commissione senatoriale la prossima settimana. In tale occasione, egli aggiunge, potrà riferire anche sul problema delle quote del latte.

Il presidente MORA ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità assicurando che saranno presi contatti col Gabinetto del Ministro per concordare la data.

IN SEDE DELIBERANTE

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si prosegue nella discussione generale rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente MORA ricorda che è stata avanzata ieri la proposta di istituire una apposita Sottocommissione per un esame preliminare del disegno di legge.

Il senatore CASCIA prende quindi la parola mettendo in rilievo anzitutto l'importanza dei contributi venuti dai rappresentanti delle Regioni nel corso delle audizioni svolte il 30 ottobre scorso. Le osservazioni avanzate dai rappresentanti regionali e del mondo agricolo hanno rafforzato il convincimento che il disegno di legge debba essere profondamente modificato: da qui, prosegue l'oratore, il parere favorevole sulla proposta di istituire una apposita Sottocommissione in cui i senatori del Gruppo comunista presenteranno delle proposte di modifica che illustra sin d'ora.

Le prime osservazioni, che saranno a base delle proposte emendative, riguardano la quantità di risorse finanziarie disponibili, per le quali egli stesso ebbe a sollevare una pregiudiziale: la legge finanziaria per il 1991 ha ridotto gli stanziamenti per la legge pluriennale da 3.500 a 3.000 miliardi per il 1991 e da 3.700 a 3.000 miliardi per il 1992. Inoltre per il 1991 sono stati detratti altri 280 miliardi, stornati verso il settore bieticolo saccarifero.

Rilevato come tutto ciò confermi il carattere marginale degli investimenti del settore agricolo, che hanno subito una consistente riduzione in rapporto agli investimenti complessivi degli altri settori a carico del bilancio dello Stato (senza considerare i tagli proposti dalla nuova legge finanziaria, gli stanziamenti previsti per il rifinanziamento della legge pluriennale implicano un calo dell'8 per cento), il senatore Cascia considera poco responsabile l'atteggiamento che il Governo nella sua collegialità mostra verso l'agricoltura, nella quale sta esplodendo del malessere, come dimostrano i recenti fatti di Matera, anche di fronte all'evoluzione nella situazione internazionale.

Successivamente l'oratore – sottolineato che il Governo dovrebbe correggere la previsione secondo cui parte delle risorse previste nella legge pluriennale dovrebbe andare al settore industriale – pone l'esigenza di un urgente cambiamento della politica agricola per quanto riguarda la quantità delle risorse pubbliche da destinare a tale settore.

Passando ad occuparsi del problema della qualità della spesa, dopo aver ricordato che la relazione trasmessa dal Governo al Parlamento sull'attuazione della legge n. 752 del 1986 riguarda soltanto gli anni 1986 e 1987 (periodi poco significativi considerata la data di approvazione della legge), l'oratore evidenzia alcuni aspetti positivi mostrati dalla citata legge n. 752 che prevedeva, oltre agli strumenti di programmazione, il trasferimento di risorse finanziarie alle Regioni

senza vincolo di destinazione e rileva come nessuno degli obiettivi prestabiliti (sviluppo del reddito, riequilibrio territoriale, difesa dell'ambiente, riduzione del disavanzo agroalimentare) sia stato raggiunto, rivelandosi pertanto inefficace la spesa realizzata.

Si tratta adesso – prosegue l'oratore – di ridefinire obiettivi che possono essere realisticamente raggiunti nel quinquennio, predisponendo un nuovo Piano agricolo nazionale, con programmi specifici, nell'ambito di obiettivi di lungo termine.

Altro parametro rispetto al quale considerare la spesa pubblica in agricoltura effettuata nello scorso quinquennio è quello della efficienza. È da rilevare al riguardo che tanto le Regioni quanto il Ministero non hanno speso secondo programmi. Le azioni orizzontali e verticali del Ministero sono rimaste tali soltanto di nome, mentre la capacità di spesa ministeriale nel 1989 è rimasta ferma al 40 per cento della massa spendibile (lo stesso livello del 1980).

Ribadito quindi che anche dal punto di vista dell'efficienza della spesa la precedente legge pluriennale non ha portato alcune beneficio, il senatore Cascia sottolinea l'esigenza di apportare innovazioni al riguardo con opportune modifiche al disegno di legge in esame; evidenzia la contraddizione tra obblighi delle Regioni a statuto speciale ad attenersi ai vincoli di programmazione ed esclusione delle stesse dalla ripartizione dei finanziamenti (ritiene molto singolare ed inaccettabile questo atteggiamento, che sfiora la illegittimità, verso le Regioni) e prospetta l'opportunità che il problema venga risolto nel senso che tutte le Regioni – partendo da un centrale impulso programmatore attraverso direttive di indirizzo e di coordinamento – predispongano i programmi sulla cui base formulare il piano nazionale. In caso di contrasto, aggiunge il senatore Cascia, non si deve ricorrere a meccanismi sanzionatori, ma all'applicazione delle norme costituzionali che disciplinano situazioni di questo tipo.

Avviandosi alla conclusione il senatore Cascia ritiene necessario che le risorse vengano aggregate in quattro fondi: fondo di trasferimento alle Regioni per le funzioni stabilite dal decreto delegato n. 616 del 1977; fondo per le attività ordinarie rientranti nelle competenze rimaste al Ministero dell'agricoltura e delle foreste; fondo per l'attuazione di accordi di programma fra Stato e Regioni (cofinanziamenti con risorse nazionali e regionali); fondo per obiettivi fondamentali e qualificanti di interesse nazionale, da raggiungere con cofinanziamenti con i vari ministeri ed anche con altri soggetti quali quelli dell'associazionismo agricolo.

Ribadita quindi la necessità che per quanto riguarda la programmazione agricola in agricoltura il Parlamento – così come fa per la programmazione negli altri settori economico produttivi – esprima il proprio preventivo parere, nello svolgimento delle sue peculiari funzioni di indirizzo e di controllo, prima che si proceda all'approvazione da parte del CIPE in sede amministrativa.

Il senatore Cascia esprime infine delle specifiche riserve sull'articolo 10 (occorrerebbe stralciare la norma sull'industria e sullo Sportello agroalimentare: per tale comparto il Governo deve stanziare apposite risorse) e sulla prevista istituzione di un nucleo di valutazione, la cui composizione deve essere di natura tecnica, dovendosi esprimere pareri

tecnici, e ribadisce l'annunzio che presenterà dettagliate proposte emendative in sede di Sottocommissione.

Il sottosegretario CIMINO, dettosi d'accordo sull'istituzione della Sottocommissione, rileva che in questa sede il Governo esporrà le ragioni del proprio disegno di legge, che rimane aperto ad un confronto utile per possibili correzioni e miglioramenti.

Il senatore BUSSETI ritiene importante la possibilità di intraverdere qualche soluzione al nodo del finanziamento, tenuto anche conto delle notizie che vengono dalla Camera dei deputati e che non sembrano in linea con le esigenze del settore agricolo, quali vanno emergendo. Sottolinea che non sembra ci si trovi di fronte ad un traguardo chiaro.

La Commissione delibera quindi l'istituzione di una Sottocommissione per un esame preliminare del disegno di legge, su cui riferire alla Commissione plenaria.

Il presidente MORA invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Deputati Viscardi ed altri: Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (2480) approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Considerata l'assensa del relatore, impegnato nei lavori di altre Commissioni, la discussione è rinviata ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

Diana ed altri: Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914)

Cascia ed altri: Riforma del credito agrario (1614)

Diana e Emo Capodilista: Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003)

Revisione della legislazione sul credito agrario (2048)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri, dell'articolato del disegno di legge n. 2048, adottato come testo base.

Si passa all'esame dell'articolo 9 (funzioni di indirizzo e coordinamento).

Il presidente MORA ritira i due emendamenti presentati al comma 1.

Con un emendamento al predetto comma 1, presentato dal sottosegretario CIMINO – sul quale sono intervenuti per chiarimenti il presidente MORA ed il senatore BUSSETI – l'articolo 9 viene quindi approvato.

Il sottosegretario CIMINO fa quindi presente che sull'articolo 5, per la parte riguardante il controllo sugli enti non creditizi abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario, ha predisposto un emendamento che presenterà in Assemblea.

Il presidente MORA annuncia che da parte dei senatori Micolini ed altri è stato presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

139ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Viscardi ed altri: Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (2480) (*approvato dalla Camera dei deputati*)
(Discussione e rinvio)

Il senatore PEZZULLO riferisce favorevolmente sul disegno di legge inteso ad adeguare la dotazione finanziaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari al naturale incremento dei costi di gestione ed all'aumento dei compiti e delle incombenze funzionali del suddetto istituto.

La sola considerazione che il limite massimo di 700 milioni di lire è stato stabilito con la legge n. 896 del 1982 giustificherebbe – sottolinea il relatore – l'esigenza di innalzare il limite suddetto a 1500 milioni.

Soffermatosi poi sui multeplici compiti dell'Istituto (controlli sull'applicazione delle norme in materia di fabbricazione delle conserve alimentari, di materie prime impiegate, di trasformazione di prodotti agricoli, di certificazioni alle imprese che fabbricano conserve di carne bovina), il relatore Pezzullo sottolinea che l'attuale disponibilità finanziaria non consente all'Istituto di provvedere nemmeno ai necessari miglioramenti delle strutture centrali, mentre è necessario istituire i nuovi laboratori di pronto intervento in quelle Regioni in cui si registra una maggiore produzione ortofrutticola e in particolare in Campania, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia.

Rilevato che l'aumento di gestione è a totale carico delle imprese e non comporta alcun onere per lo Stato, il relatore Pezzullo conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

La Commissione, quindi, su proposta del senatore LOPS, rinvia il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

Diana ed altri: Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914)

Cascia ed altri: Riforma del credito agrario (1614)

Diana e Emo Capodilista: Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 954, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003)

Revisione della legislazione sul credito agrario (2048)

(Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge 2048 con proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 914, 1614 e 2003).

Si riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'articolo 10 (agevolazioni creditizie): la Commissione approva con separate votazioni il comma 1 con quattro emendamenti proposti dal Presidente (il senatore Casadei Lucchi ha dichiarato di non insistere su un sub-emendamento da lui presentato con i senatori Cascia ed altri) ed i commi 2 (con due emendamenti proposti dal Presidente relatore) e 3 (con un emendamento dello stesso relatore).

Al comma 4 il relatore illustra tre emendamenti concernenti la possibilità di praticare i tassi minimi, di utilizzare la Conferenza di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 e la riduzione del 50 per cento dei tassi minimi agevolati anche per le zone collinari e montane e per le aree svantaggiate.

Il senatore MARGHERITI illustra, sempre al comma 4, un emendamento da lui presentato insieme con i senatori Cascia ed altri, secondo cui i tassi agevolati possono essere ridotti «fino al 50 per cento» lasciando discrezionalità operativa al Governo. Si tratta in tal modo, egli

sottolinea, di evitare l''errore grave di favorire imprese che svantaggiate non sono, facendo beneficiare solo quelle effettivamente bisognose.

Il sottosegretario CIMINO si dice favorevole all''emendamento testè illustrato dal senatore Margheriti, rilevando che un criterio rigido indiscriminato non gioverebbe neanche al Mezzogiorno.

Il senatore BUSSETI richiama l'attenzione sul fatto che il Mezzogiorno soffre di strutturali condizioni di sottosviluppo che rendono le imprese agricole meno competitive. Sottolineato poi che già lo scorso anno sono stati sottratti 12 mila miliardi dai finanziamenti per il Mezzogiorno, dichiara di ritenere preferibile l'originario testo governativo che fissa al 50 per cento la riduzione dei tassi minimi agevolati, evitando in tal modo che una eventuale discrezionalità possa azzerare il beneficio di legge.

Il senatore PEZZULLO fa osservare che una delle cause dello svantaggio del Mezzogiorno è rappresentata dai costi di trasporto; ritiene peraltro necessario evitare soluzioni di discrezionalità che implicano singole trattative e auspica che venga mantenuto l'originario testo governativo.

Seguono brevi interventi del senatore LOPS, del presidente MORA e del sottosegretario CIMINO sulla opportunità di non andare oltre la effettiva dimensione del problema esaminato, non trattandosi di mettere in questione la politica per il Meridione; quindi il senatore BUSSETI invita ad evitare una azione che potrebbe essere discriminatoria.

Il senatore CASADEI LUCCHI fa rilevare che anche il criterio di riserva del 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno richiede singole decisioni; si tratta, come nel caso in esame, di avere fiducia nella operatività del Governo.

Il senatore ZANGARA, premesso che occorre evitare una «guerra fra i poveri», sottolinea anzitutto come di fatto al Mezzogiorno non vada mai il 40 per cento degli stanziamenti pubblici. Per quanto riguarda in particolare la riduzione al 50 per cento dei tassi minimi agevolati, prevista nell'originario testo governativo, ed estesa, con l'emendamento del relatore, anche alle zone collinari e montane ed alle aree svantaggiate, egli ritiene necessario mantenere detto testo, valutando semmai l'opportunità di introdurre un criterio discrezionale in riferimento alle zone svantaggiate introdotte con l'emendamento del relatore.

Conclude invitando la Commissione a non penalizzare ulteriormente il Mezzogiorno.

Il senatore MARGHERITI fa osservare che non si tratta di mettere in discussione il tasso agevolato, bensì di prevedere che questo venga, nella legge quadro in esame, modulato in rapporto alla dinamica che presenterà nel tempo la realtà del Mezzogiorno, evitando soluzioni di cristallizzazione. Conferma quindi il mantenimento dell'emendamento illustrato.

Successivamente prendono la parola: il presidente MORA, il quale ribadisce che non è in discussione la politica meridionalistica, il senatore ZANGARA, il quale riconosce che nel testo originale del Governo la responsabilità delle decisioni viene affidata a tre Ministri; il senatore PEZZULLO, il quale sottolinea come esistono già delle leggi che prevedono agevolazioni per il Mezzogiorno per periodi limitati e dichiara di insistere per evitare scelte discrezionali da parte del Governo nella riduzione dei tassi agevolati; il senatore PERRICONE, il quale fa osservare che mentre esistono nel Mezzogiorno certamente imprese capaci di competere con quelle del Nord e di altri Paesi, esiste d'altro canto, una realtà rappresentata da imprese svantaggiate che hanno necessità di un sostegno pubblico.

La Commissione quindi approva al comma 4 i primi due emendamenti proposti dal relatore e respinge , dopo un intervento del senatore LOPS che sottolinea la coerenza dell'emendamento stesso con l'intera struttura del disegno di legge – l'emendamento illustrato dal senatore Margheriti.

Successivamente, con l'ulteriore emendamento del relatore relativo alle zone svantaggiate, approva il comma 4 cosi modificato.

Il comma 5 viene quindi accolto con un emendamento aggiuntivo illustrato dal senatore EMO CAPODILISTA che estende l'applicazione del tasso minimo agevolato alla manutenzione di impianti di irrigazione gestiti da consorzi di bonifica e di irrigazione rimasti totalmente o parzialmente inattivi a causa di siccità prolungata.

Accolto poi il comma 6 con un emendamento del relatore, e dopo che il relatore ha dichiarato di ritirare un emendamento aggiuntivo di un ulteriore comma, la Commissione approva l'articolo 10 nel suo complesso come sopra modificato.

Segue l'approvazione degli articoli 11 e 12 nel testo originario governativo.

Quindi il senatore CASCIA illustra un emendamento aggiuntivo dell'articolo 12-*bis* concernente l'applicazione delle agevolazioni creditizie alle cooperative.

Il sottosegretario CIMINO propone quindi un proprio emendamento nel quale viene assorbito – con una più articolata formulazione – quello testè illustrato dal senatore Cascia.

Il senatore Cascia dichiara di accettare l'emendamento governativo che viene quindi approvato dalla Commissione.

Sono successivamente approvati gli articoli 13 (con un emendamento di coordinamento formale del relatore), 14 (con un emendamento del relatore relativo all'obbligo dei conferimenti, 15 (con un emendamento del relatore relativo agli imprenditori agricoli a titolo

principale) e 16 (con un emendamento del relatore aggiuntivo di un comma concernente le cambiali agrarie).

Senza modifiche sono quindi approvati gli articoli 17 e 18 e l'articolo 4 in precedenza accantonato (per il quale il senatore Margheriti ha dichiarato che ripresenterà l'emendamento all'Assemblea).

In sede di dichiarazione di voto prende quindi la parola il senatore CASCIA il quale annuncia che i senatori del Gruppo comunista voteranno contro il disegno di legge e che riproporranno in Assemblea le proposte più qualificanti di modifica del testo (si riferisce in particolare all'allargamento del credito agrario a settori non agricoli e alla questione dei soggetti non creditizi abilitati alle operazioni di credito).

Egli riconosce che miglioramenti sono stati apportati con gli emendamenti presentati dal Presidente relatore, mentre restano da risolvere alcune importanti questioni.

Il senatore BUSSETI ringrazia il Presidente relatore per l'ottimo lavoro svolto e la Commissione per la solerzia dimostrata.

La Commissione passa ad approvare nel suo complesso il disegno di legge n. 2048 con le modifiche testè apportate, conferisce al Presidente Mora mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea su detto disegno di legge, con proposta di assorbimento dei disegni di legge n. 914, 1614 e 2003.

La seduta termina alle ore 17,40.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

233ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

Berlinguer e Gianotti: Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176)

Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (1521)

Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle nergie alternative (ENEA) (1705)

Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-*bis*) (*risultante dallo stralcio, approvato dalla 10ª Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803*)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 31 ottobre.

Il relatore, presidente CASSOLA, riferisce sui nuovi articoli del testo redatto dalla sottocommissione.

Si apre un breve dibattito, al termine del quale si conviene unanimemente di proseguire, e concludere, in sede ristretta l'esame dei rimanenti articoli in modo tale da riprendere la discussione nella seduta pomeridiana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

234ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Berlinguer e Gianotti: Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176)

Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (1521)

Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle nergie alternative (ENEA) (1705)

Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-*bis*) *(risultante dallo stralcio, approvato dalla 10ª Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803)*
(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

Si riprende la discussione dei disegni di legge, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il relatore, presidente CASSOLA, illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, elaborato in sede di comitato ristretto, e avverte che in esso sono rispettate le condizioni indicate dalla Commissione affari costituzionali in sede di espressione del parere richiesto.

Si passa alla votazione.

Il senatore BOATO dà ragione di un emendamento all'articolo 1, comma 2, diretto a porre l'ENEA sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri; tale emendamento, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore, con l'astensione del senatore Boato.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore BOATO prende atto con soddisfazione che il testo appena illustrato recepisce alcuni dei suggerimenti del suo Gruppo.

Illustra un emendamento al comma 2, lettera e), diretto a prevedere la preventiva informazione delle competenti Commissioni parlamentari sui programmi dell'ente; tale emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Si approva poi, con l'astensione dei senatori comunisti, l'articolo 2 nel testo concordato in sede ristretta.

Quanto all'articolo 3, il senatore BOATO esprime apprezzamento per la previsione del consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili che, pur senza rispondere pienamente alla proposte formulate dal Gruppo federalista europeo ecologista, rappresenta un importante acquisizione. Dà quindi conto di un emendamento al comma 4, lettera a), volto a comprendere nelle competenze del consorzio anche una attività di sostegno all'attuazione dei piani energetici nazionali e regionali. A tale proposta si dichiara favorevole il senatore GIANOTTI, a nome del Gruppo comunista. Prosegue il senatore BOATO motivando una proposta di integrazione del comma 4, che attribuisce specifici compiti di raccolta, elaborazione e presentazione di dati all'istituendo consorzio, e un emendamento concernente il personale. Tali proposte emendative sono quindi respinte. La Commissione approva infine l'articolo 3 nel testo concordato in sede ristretta.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore BOATO illustra una proposta di modifica del testo, che prevede l'espressione di un parere, da parte della conferenza dei presidenti delle Regioni, alla Commissione di cui al comma 2, sull'uso razionale dell'energia e le attività del consorzio di cui all'articolo 3. Dà ragione, altresì, di una proposta di integrazione del comma 3 sull'attuazione dei nuovi programmi dell'ENEA. Tali proposte emendative sono respinte dalla Commissione, che approva poi l'articolo 4 nel testo concordato in sede ristretta.

Sono quindi separatamente posti ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 5, 6 e 7.

Il senatore BOATO dà conto di un emendamento al comma 1, lettera d), dell'articolo 8, che estende al consorzio di cui all'articolo 3 le risorse conferite alle strutture operative dell'ente. L'emendamento, posto ai voti, è respinto. Il senatore ALIVERTI esprime il proprio consenso alla formulazione dell'articolo in discussione, con particolare riferimento alla previsione della presenza di un esponente delle associazioni ambientaliste nel Consiglio di amministrazione: tale disposizione, se da un lato comporta il rischio di una dialettica aspra in seno all'organo di indirizzo dell'ente, d'altro canto consente di acquisire un un punto di vista esterno, suscettibile di apprezzabili vantaggi sotto il profilo della ponderazione di interessi diversi. Si associa il senatore BOATO.

Il presidente CASSOLA, pur condividendo le perplessità esposte dal senatore Aliverti, esprime soddisfazione per il consenso manifestato in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione. La Commissione approva infine l'articolo 8 nel testo predisposto in sede ristretta.

Sono quindi separatamente posti ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 9 e 10.

Il senatore BOATO illustra un emendamento all'articolo 11 sulla durata in carica del direttore generale. Il senatore GIANOTTI esprime il consenso del Gruppo comunista. Contrari il relatore e il sottosegretario Fornasari, l'emendamento, posto ai voti, è respinto e la Commissione approva l'articolo 11 nel testo illustrato dal relatore.

Viene quindi approvato l'articolo 12, senza discussione e senza modifiche.

Si passa all'articolo 13.

Il relatore, presidente CASSOLA, propone di sostituire il comma 5, in materia di incompatibilità, con la previsione del collocamento in aspettativa, senza assegni e senza progressione di carriera, del dipendente dell'ENEA nominato consigliere di amministrazione.

Il senatore GIANOTTI motiva l'orientamento favorevole del suo Gruppo alla stesura della disposizione nei termini già concordati in sede ristretta. Il relatore, presidente CASSOLA, precisa che la sua proposta deriva da una ponderazione ulteriore del testo e sottolinea il carattere eccessivamente rigido, punitivo e discriminatorio del comma in questione.

Il senatore CARDINALE osserva che il dipendente nominato consigliere di amministrazione si troverebbe in tal modo in una posizione assai anomala e non rispondente ai principi di corretta amministrazione.

Il sottosegretario FORNASARI, rimettendosi alla decisione della Commissione, osserva che l'8ª Commissione del Senato ha recentemente approvato un testo di riforma dell'ente ferrovie dello Stato ove si prevede l'incompatibilità tra la qualità di dipendente e quella di consigliere di amministrazione.

Il senatore VETTORI esprime, a nome del Gruppo democratico cristiano, il consenso con il relatore.

Il senatore GIANOTTI ribadisce la posizione dei senatori comunisti, rilevando che la nuova proposta deriva evidentemente da un accordo di maggioranza intervenuto al di fuori dei lavori del comitato ristretto.

Il relatore, presidente CASSOLA, riconosce che la nuova proposta innova gli accordi intervenuti in sede ristretta, ma precisa che non vi è stata alcuna intesa tra i Gruppi della maggioranza.

Il senatore GIANOTTI chiede quindi una breve sospensione della seduta. Conviene la Commissione.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,30, viene ripresa alle ore 17,45*).

Il sottosegretario FORNASARI fornisce ulteriori precisazioni sulle concrete conseguenze delle diverse formulazioni proposte con riferimento al comma 5.

Il senatore CARDINALE rileva che il rappresentante del Governo esprime ora una posizione diversa da quella sostenuta in precedenza.

Il sottosegretario FORNASARI osserva che la posizione del Governo è immutata, in quanto gli effetti applicativi non presentano differenze apprezzabili.

Preannunciando il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento in questione, il senatore GIANOTTI sottolinea l'importanza della disposizione che si sta modificando e rileva che, a questo proposito, i senatori comunisti non chiederanno la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in discussione solo per scongiurare il rischio di un grave ritardo nell'approvazione della legge di riforma dell'ente.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento proposto dal relatore, con il voto contrario dei senatori comunisti e l'astensione del senatore BOATO.

La Commissione approva infine l'articolo 13 nel suo complesso con la modifica accolta.

È poi approvato, senza discussione e senza modifiche, l'articolo 14.

Il senatore BOATO illustra un emendamento diretto a inserire un nuovo articolo – concernente il metodo delle attività dell'ENEA, le relative verifiche e gli incarichi interni – che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi, senza discussione e senza modifiche, l'articolo 15.

Il senatore BOATO illustra un emendamento all'articolo 16 volto a precisare il contenuto dei bilanci dell'ente: posto ai voti, esso è respinto. La Commissione approva poi l'articolo 16 nel testo concordato in sede ristretta.

Sono quindi separatamente messi in votazione, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

In una dichiarazione di voto il senatore BOATO, nel preannunciare la propria astensione, esprime apprezzamento per gli aspetti innovativi del testo in discussione, che rappresentano comunque un importante risultato.

Il senatore GIANOTTI manifesta il consenso del Gruppo comunista rammentando che il testo appare sostanzialmente coerente con l'impostazione del disegno di legge presentato dai senatori comunisti: l'obiettivo, infatti, è una organica riforma dell'ente e non un semplice riassetto dei suoi organi di vertice, così come prefigurato nel disegno di legge del Governo. La profonda crisi che investe l'ENEA può essere superata – anche con questo strumento legislativo – a condizione che il nuovo Consiglio di amministrazione sia composto da persone competenti e che l'ente sia risanato nella sua stessa filosofia gestionale, senza cedimenti a pratiche lottizzatorie. In caso contrario gli stessi finanziamenti derivanti dal bilancio dello Stato sarebbero utilizzati in modo improduttivo.

Il senatore VETTORI, nell'esprimere il consenso del Gruppo democratico cristiano al testo in discussione, ne rileva il carattere organico e innovativo, auspicando che d'ora innanzi il modo di operare dell'ENEA sia reso più efficiente.

Il relatore, presidente CASSOLA, ringrazia quanti hanno contribuito a superare il notevole divario tra il punto di partenza, assolutamente inadeguato, costituito dalla proposta del Governo e il punto di arrivo della legge di riforma.

Posto ai voti, è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo unificato predisposto dal comitato ristretto, con le modifiche accolte dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)

Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)

Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)

Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 ottobre.

Il relatore ALIVERTI illustra una ipotesi di copertura finanziaria della normativa in esame, volta a utilizzare una minima parte degli stanziamenti previsti in materia di risparmio energetico.

Il sottosegretario CASTAGNETTI, nel condividere la proposta del relatore, osserva che l'utilizzo di tali fondi appare possibile, anche se destinati a spese in conto capitale, purchè finalizzati alle attività del

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e non esclusivamente alla struttura organizzativa.

Il senatore BOATO osserva che sarebbe stato più opportuno far ricorso a risorse destinate ad altre finalità, data l'importanza degli interventi per il risparmio energetico.

Il senatore CARDINALE esprime il consenso del Gruppo comunista alla proposta del relatore.

Il presidente CASSOLA propone infine di rinviare il seguito dell'esame in attesa del necessario parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale (2469), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 7 novembre.

Il senatore ALIVERTI, dopo aver rilevato come il disegno di legge provveda tardivamente a coprire il fabbisogno finanziario dell'ENEA, sottolinea che il programma per il quinquennio 1990-1994 prevede una spesa pari a 5.400 miliardi (4.625 dei quali a carico del bilancio statale e 775 attraverso il reperimento di finanziamenti da parte dell'ente). A fronte di tale preventivo il disegno di legge finanziaria per il 1991 – all'esame dell'altro ramo del Parlamento – registra uno sbilancio, pari a 1.375 miliardi, rispetto al piano approvato dall'ENEA: si pone pertanto l'esigenza che quest'ultimo venga riformulato, in termini più realistici e rispondenti ai bisogni collettivi, ovvero sia ridimensionato. Il ruolo dell'ente prefigurato dal piano quinquennale, inoltre, risulta palesemente sbilanciato sulle questioni energetiche: è quindi opportuno che l'ENEA adotti un piano stralcio, riferito esclusivamente all'esercizio finanziario 1991, che si armonizzi con il successivo piano triennale previsto dalla riforma dell'ente precedentemente approvata dalla Commissione. Preannuncia infine il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano e auspica che il Governo si faccia interprete delle esigenze dianzi prospettate.

Il senatore GIANOTTI ribadisce la necessità di una più precisa armonizzazione del piano quinquennale con il programma triennale previsto dal disegno di legge che riforma la struttura e le attività dell'ente, sia sotto il profilo finanziario che operativo. I tagli apportati dalla manovra economica e di bilancio del Governo per il 1991, tuttavia,

riducono sensibilmente il grado di fattibilità del programma adottato dall'ENEA. Esprime infine il consenso del Gruppo comunista all'approvazione del disegno di legge in titolo.

In sede di replica il sottosegretario FORNASARI ringrazia gli intervenuti per la consapevolezza mostrata nei confronti della situazione in cui versa l'ENEA e auspica la rapida operatività della riforma dell'ente.

Sono infine separatamente posti in votazione, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli del disegno di legge e il medesimo nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grippo.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (2509), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore VECCHI sottolinea la necessità del rinvio dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo in quanto è difficile poter esprimere un parere prima della sessione di bilancio. Sembra infatti indispensabile poter esaminare contemporaneamente anche la legge finanziaria. Stigmatizza inoltre l'operato del Governo che ha emanato ancora una volta un provvedimento *omnibus* come le tanto criticate finanziarie precedenti. Osserva infine che mal si comprende perchè un disegno di legge che contiene molte norme fondamentali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sia stato deferito all'esame della Commissione lavoro solo in sede consultiva.

Il presidente GIUGNI osserva che, a rigore, per un giudizio esauriente sul provvedimento, sarebbe necessario un parere successivo all'approvazione definitiva della legge finanziaria.

Il senatore ANGELONI, data la complessità della materia, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento per avere modo di meglio approfondire tutti gli aspetti relativi alle norme di competenza della Commissione.

Il senatore FLORINO si dichiara favorevole ad un rinvio secondo la proposta effettuata dal senatore Vecchi.

Il sottosegretario GRIPPO si dichiara favorevole alla richiesta di breve rinvio effettuata dal senatore Angeloni.

La senatrice FERRAGUTI osserva che alla Camera dei deputati il provvedimento è stato approvato contemporaneamente allo svolgimento della sessione di bilancio.

La Commissione decide di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa finanziaria (2375), (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sterpa, Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (1020)

Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GIUGNI, relatore sui disegni di legge in titolo, ricorda che la Sottocommissione pareri ha già esaminato, in una fase preliminare, gli articoli di competenza della 11ª Commissione; egli stesso ha ritenuto tuttavia opportuno, data la delicatezza della materia, di consultare la Commissione nella sua interezza. L'articolo 12 del disegno di legge n. 2375, approvato dalla Camera dei deputati, solleva varie perplessità: la tendenza ad una disciplina di natura privatistica infatti è tutt'altro che ben delineata. Il modello normativo resta all'interno del sistema delineato dalla legge-quadro sul pubblico impiego pur discostandosene sotto alcuni rilevanti profili: non esiste più la distinzione tra materie riservate alla legge e agli accordi collettivi; gli istituti del rapporto di lavoro disciplinati per legge sono relativi soltanto al reclutamento e all'aggiornamento professionale, alle modalità di selezione, all'attribuzione delle responsabilità, all'ipotesi di sospensione e interruzione del rapporto di lavoro secondo giusta causa; il settore della sanità fuoriesce dai comparti di contrattazione, dall'ambito di applicazione degli accordi intercompartimentali e dai criteri di copertura finanziaria previsti dalla legge n. 93 del 1983; le materie e i livelli della contrattazione decentrata sono demandati all'accordo collettivo nazionale; l'articolo 12 attua inoltre un'ampia delegificazione del rapporto di lavoro. Nonostante ciò il disegno di legge non opera una scelta decisa a favore del contratto di diritto comune per il rapporto di lavoro del personale della Sanità. È probabile che la sistemazione della parte previdenziale rappresenti un freno per un passaggio deciso al rapporto di lavoro privato, tuttavia se tale passaggio deve essere operato l'attuazione non può essere quella disegnata dall'articolo 12.

La senatrice FERRAGUTI osserva che il 12 novembre scorso il Comitato ristretto della 12ª Commissione ha licenziato un testo unificato che modifica soltanto nella forma, ma non nella sostanza, il testo dell'articolo 12 del disegno di legge n. 2375. Sarebbe pertanto opportuna un'attenta lettura del nuovo testo prima di esprimere il parere definitivo.

Il presidente GIUGNI ritiene che il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto non sia molto più avanzato del precedente: il fatto, ad esempio, di mantenere nel settore sanitario le norme relative alla mobilità del pubblico impiego non può essere positivamente valutato.

Il senatore VECCHI fa notare che nel settore ospedaliero la mobilità è fattore acquisito da tempo.

Il presidente GIUGNI propone infine di rinviare l'emanazione del parere e di chiedere un colloquio con il Relatore del disegno di legge per avere ulteriori delucidazioni sul testo unificato.

La Commissione unanime conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente ricorda che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana di oggi è sconvocata.

La seduta termina alle ore 12.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZITO

Intervengono il Ministro della sanità De Lorenzo e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)

Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)

Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)

Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 legge dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) *(Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri) (Approvato della Camera dei deputati)*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente-relatore ZITO ricorda di aver presentato un testo unificato al comitato ristretto, il quale ha poi deciso di prendere tale testo a base dell'esame in Commissione. Egli fa quindi presente che il testo presentato se non stravolge quello approvato dalla Camera, mantenendone l'architettura fondamentale, prevede, però una serie di modifiche volte ad approfondire ed a chiarire la portata delle varie disposizioni. Sottolinea l'urgenza di una legge di riordino segnalata da tutti i gruppi, e fa presente che l'alternativa non è il mantenimento dello status quo, ma un sempre più accentuato degrado del servizio sanitario.

Il Presidente-relatore passa quindi ad illustrare gli aspetti fondamentali degli interventi di modifica proposti rispetto al testo approvato dalla Camera. Si sofferma sull'articolo 1, riguardante il finanziamento del servizio, problema già varie volte approfondito dalla Commissione in altre occasioni. Si è voluto in particolare affermare il principio della fissazione per legge delle prestazioni da erogare, con una verifica della congruità dei finanziamenti da effettuarsi il 31 luglio di ogni anno, con relativa responsabilizzazione delle regioni in caso di disavanzi a queste ultime ascrivibili. Sottolinea poi l'importanza di un comma nuovo introdotto nell'articolo 1 riguardante un piano specifico per il Mezzogiorno, essendo quello del riequilibrio territoriale uno degli obiettivi mancati della legge n. 833 del 1978: non si tratta di aumentare gli stanziamenti per spese correnti, ma di varare un piano organico di interventi concreti, volti a migliorare l'offerta di servizi al Sud, evitando il fenomeno della mobilità sanitaria. All'articolo 3, riguardante le funzioni regionali, si prevede la delega delle funzioni stesse alle aree metropolitane. L'articolo 4, riguardante l'ordinamento delle USL, prevede una disciplina più restrittiva rispetto al testo approvato alla Camera delle deroghe alla dimensione minima delle USL, e, per quanto riguarda il Consiglio di ammministrazione, lascia aperta sia la possibilità di nomina da parte degli enti locali di riferimento, votata dalla Camera, sia quella di nomina da parte della Giunta regionale, più coerente con la scelta regionalista che è alla base del disegno di legge. Per quanto riguarda l'elenco da cui attingere per la nomina dei direttori generali delle USL, si stabilisce che esso debba essere predisposto entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Allo stesso articolo 4 si prevede poi una delega per la riforma della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che dovrebbe occuparsi dell'addestramento professionale dei funzionari delle USL stesse. All'articolo 6 si prevede la possibilità per le Regioni di costituire in aziende autonome gli ospedali generali regionali di cui all'articolo 23 della legge n. 132 del 1968. Tale questione portò alla Camera all'approvazione dell'articolo 7, di cui ora si propone la soppressione. Si propone poi una soluzione organica del problema dei policlinici a gestione diretta, che si trovano in una situazione di cronica carenza di personale: si propone a tale riguardo, tra l'altro, la istituzione di un ruolo specifico di medici di assistenza, assunti per concorso riservato a determinate categorie di medici. All'articolo 11 si introducono i protocolli terapeutici. All'articolo 12 si prevedono due testi alternativi per quanto riguarda le incompatibilità del personale, mentre è stato riformulato per renderlo più chiaro il testo riguardante i criteri di delega per le fasce dirigenziali del personale. Esprime quindi piena disponibilità ad accogliere eventuali proposte di modifica.

Il ministro DE LORENZO, dopo aver ringraziato il Presidente relatore, sottolinea che il disegno di legge riveste carattere di urgenza ai fini della manovra finanziaria. Il testo proposto dal presidente-relatore da una parte tenta di migliorare la stesura di quello approvato dalla Camera, dall'altra introduce alcune modifiche. Occorre tenere conto dell'aggravamento della spesa sanitaria negli ultimi mesi, ponendola al più presto sotto controllo. Ricorda quindi che nella valutazione di spesa

per il 1990 le Regioni prevedono un aumento che per alcune voci, come la medicina convenzionata arriva al 30 per cento rispetto al 1989, mentre ancora più gravi sono gli aumenti previsti per il personale: ciò non può derivare che da sprechi e dimostra quindi l'assoluta necessità di controllare la spesa e responsabilizzare le Regioni. Sul testo proposto dal presidente relatore osserva che all'articolo 1 si propone una norma, di cui egli chiede la soppressione, che comunque fa carico al Governo di ripianare i disavanzi laddove essi non dipendano dalle Regioni. Il problema del riequilibrio territoriale va affrontato non con nuovi fondi, ma con nuovi metodi: appare quindi opportuna la proposta del relatore, che si rapporta agli accordi di programma previsti dalla legge n. 64 del 1986, anche se occorrerebbe evitare di prevedere nella legge l'entità dei fondi. Per quanto riguarda l'articolo 4, ed in particolare la competenza sulla nomina del consiglio di amministrazione delle USL, ritiene che una presenza dei comuni darebbe la possibilità a questi ultimi di segnalare le istanze locali in una sede istituzionale; occorre comunque su questo punto trovare un punto di accordo con la Camera dei deputati. Ritiene poi che la rappresentanza legale debba spettare al direttore generale, e non al presidente, come proposto nel testo del relatore. Le figure del direttore sanitario e del direttore amministrativo vanno rapportate per la durata all'incarico del direttore generale, oppure vanno del tutto sganciate dalla sorte di quest'ultimo. Per quanto riguarda l'articolo 6, ritiene che esista un'esigenza di contenere il numero degli ospedali autonomizzati. Non può quindi essere accolto il testo proposto dal relatore, che fa riferimento agli ospedali riconosciuti come regionali dalla legge n. 132 del 1968, anche per le modifiche che in questo lungo lasso di tempo possono essere intervenute; si riserva di presentare a tal riguardo una sua proposta di modifica. Sui policlinici universitari ritiene che sia opportuno rinviare ad altra sede la soluzione del problema, qualora non si possa addivenire ad un accordo. Sull'articolo 11, concernente il convenzionamento ed il ricorso a strutture private non convenzionate, ritiene che l'introduzione dei protocolli terapeutici vada a toccare meccanismi molto delicati. Ribadisce infine che il Governo attribuisce grande importanza al provvedimento e ne sollecita un esame in tempi rapidi.

Il senatore CONDORELLI rileva che molte delle modifiche proposte dal relatore sono opportune: si riferisce in particolare all'articolo 1, dove giustamente si propongono interventi concreti per il riequilibrio territoriale e per ridurre la mobilità sanitaria. Ritiene però che su alcuni punti siano indispensabili approfondimenti: il gruppo della Democrazia cristiana, anche a seguito di una consultazione all'interno del gruppo parlamentare del Senato, chiede quindi una pausa di riflessione. Per senso di responsabilità preannuncia la disponibilità a lavorare anche in giorni tradizionalmente non destinati alle sedute di Commissione; occorre però assolutamente che si eviti un conflitto con l'altro ramo del Parlamento e che si colga l'occasione per dare soluzione definitiva ai problemi della sanità.

Il presidente ZITO rileva che il senatore Condorelli propone di tornare sulle decisioni prese in ordine al programma dei lavori della

Commissione. Si dichiara quindi rammaricato per non poter accettare la sua proposta anche perchè il testo da lui stesso presentato è chiaramente suscettibile di modifiche. Un'interruzione dei lavori non servirebbe certo ad approfondire i problemi di merito; riesce poi difficile comprendere i motivi reali di una richiesta di rinvio in questo momento. Ricorda poi di non aver condiviso proposte, già precedentemente avanzate, per un esame troppo affrettato del testo.

Il senatore MELOTTO fa presente che il gruppo della Democrazia cristiana, che ha dato un apporto importantissimo all'elaborazione del testo del relatore, come dimostra l'accoglimento di molte proposte emendative avanzate, chiede la possibilità di confronto con il complesso del gruppo al Senato; ciò tende a rendere poi più agevole l'iter del provvedimento in Assemblea. Si chiede quindi solo un giorno di riflessione. Dopo questo confronto il gruppo della Democrazia cristiana potrà certamente assumersi tutte le sue responsabilità.

Il presidente ZITO rileva a sua volta che molte proposte di modifica della Democrazia cristiana sono state accolte già nel testo da lui predisposto.

Il senatore MELOTTO ricorda che nel Comitato ristretto erano presenti per il Gruppo democristiano solo egli stesso ed il senatore Condorelli, mentre il gruppo al Senato è quello di maggioranza relativa.

Il presidente ZITO ritiene che comunque in Assemblea tutti i senatori potranno presentare modifiche.

Il senatore FERRARA Pietro condivide le considerazioni del Ministro su taluni punti del testo proposto dal relatore. Sulla proposta di rinvio del senatore Condorelli ritiene che occorra verificare se si tratta di effettuare un approfondimento tecnico su taluni punti, oppure se a tale proposta sono sottesi problemi politici di fondo, che andrebbero affrontati in Assemblea, tenendo conto dell'urgenza di affrontare i problemi del settore in modo organico; negli ultimi anni lo squilibrio tra Sud e Nord si sta aggravando, e se non si avvia subito il riordino del Servizio sanitario la situazione diventerà insostenibile.

Il senatore CORLEONE fa presente che il testo del relatore, scaturito dall'esame in Comitato ristretto, è estremamente complesso, e che tutti i gruppi hanno necessità di effettuare approfondimenti. Chiede quindi almeno due giorni di pausa per poter predisporre emendamenti.

Il senatore GUALTIERI dà atto al presidente-relatore Zito dello sforzo di elaborazione e di sintesi compiuto nella predisposizione del testo all'esame. Riconosce, poi, il lavoro svolto in sede ristretta, ritenendo, tuttavia, di non ritrovare nel testo quanto da lui espresso in sede di discussione generale. Fa quindi presente le perplessità del suo Gruppo politico rispetto ai contenuti di un provvedimento che è giustamente considerato di importanza fondamentale. Chiede perciò

una pausa di riflessione, in modo che nella prossima settimana si possa avviare in maniera più approfondita il dibattito sul testo all'esame. Dichiara di aver inviato al Presidente Zito una lettera in cui ha chiesto che siano stralciati dal provvedimento tutte le disposizioni che hanno riferimento al riequilibrio delle strutture socio-sanitarie su tutto il territorio nazionale ed alla necessaria perequazione dei posti letto nelle varie regioni. In proposito occorre, a suo avviso, una seria programmazione, sostenuta da una specifica normativa legislativa e da finanziamenti chiaramente indicati, che ponga termine ad una situazione insostenibile e porti in capo allo Stato la determinazione del fabbisogno ospedaliero e socio-sanitario in ogni parte del territorio.

Il senatore IMBRÍACO sottolinea come il gruppo comunista abbia lavorato con serietà ed impegno in sede di Comitato ristretto per contribuire a predisporre un testo che tenda a risolvere i principali nodi della sanità. Nel ricordare come per tutta la giornata di ieri il gruppo comunista si sia reso disponibile per i lavori della Commissione in sede ristretta, rileva che il testo predisposto dal relatore richiede una lettura attenta per la quale occorre tempo e riflessione. D'altra parte egli fa presente come lo stesso Ministro abbia preannunciato la presentazione di emendamenti governativi che dovranno essere attentamente valutati. Si associa pertanto alla richiesta espressa dal senatore Condorelli.

Il senatore SIGNORELLI si dichiara stupito delle perplessità espresse in Commissione sul provvedimento dal momento che i dodici anni di esperienza della riforma sanitaria avrebbero ben potuto essere sufficienti per ponderate riflessioni. Ricorda lo sperpero che in tutti questi anni è stato perpetrato nella sanità, settore in cui i partiti egemoni hanno lucrato. Lo sfascio economico è, a suo avviso, ben dimostrato dal perpetuarsi dei provvedimenti di ripiano dei deficit. Pertanto, pur non nutrendo fiducia nel provvedimento all'esame, intendendo comunque dare un contributo a migliorarne il contenuto, propone di non interrompere l'esame, anzi di accelerare i tempi.

Il senatore ALBERTI rileva che ci sono ancora molti nodi da sciogliere, come il riequilibrio territoriale, la dimensione degli scorpori degli ospedali e la questione dei policlinici universitari. Su tali problemi occorre verificare l'atteggiamento della maggioranza e dunque appare utile una pausa di riflessione per poter poi discutere in una maggiore chiarezza.

Il senatore NATALI ritiene che, ove i tempi dell'esame del testo si allunghino, il rischio è che del provvedimento si torni a discutere a gennaio prossimo, dal momento che tra pochi giorni il Senato sarà impegnato nell'esame dei provvedimenti finanziari.

Il presidente-relatore ZITO esprime le stesse preoccupazioni del senatore Natali, ribadendo pertanto l'intendimento di continuare nell'esame del testo in modo da terminare prima che vengano trasmessi dalla Camera i provvedimenti finanziari.

Ha quindi la parola il ministro DE LORENZO. Egli sottolinea come nel provvedimento all'esame siano contenute norme che incidono direttamente sulla manovra economica complessiva del Governo prevedendo una serie di meccanismi di controllo della spesa. Ritiene quindi che il provvedimento debba essere approvato prima dell'esame dei provvedimenti finanziari, dovendosi peraltro ciascuno assumersi le proprie responsabilità in caso di ritardi. Chiede pertanto che la pausa di riflessione sia limitata alla mattina di domani e che quindi la Commissione possa tenere regolarmente seduta domani pomeriggio.

Su tale richiesta del ministro si apre un dibattito al quale partecipano il presidente ZITO (che propone la convocazione di un ufficio di presidenza allargato), il senatore MELOTTO (il quale precisa che la pausa richiesta dal senatore Condorelli riguardava solo la mattina di domani), il senatore CONDORELLI (che, ribadendo quanto espresso dal senatore Melotto, propone che sia mantenuta la seduta pomeridiana di domani, posticipandone l'inizio in modo da consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza allargato), il senatore IMBRÍACO (che propone di sconvocare entrambe le sedute di domani e convocare un Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi), il senatore AZZARETTI (che concorda con la proposta di convocare l'Ufficio di presidenza ritenendo tuttavia che non si è in grado già da adesso di stabilire se si possa utilmente mantenere la convocazione della seduta pomeridiana di domani), il senatore NATALI (secondo cui l'Ufficio di presidenza allargato potrebbe tenersi nel primo pomeriggio e successivamente la Commissione potrebbe continuare i propri lavori), di nuovo il senatore MELOTTO che concorda con quanto proposto dal senatore Natali, invitando il senatore Imbriaco a ritirare la propria proposta. Insistendo il senatore Imbriaco nella sua proposta di sconvocazione delle due sedute della Commissione già previste per la giornata di domani, questa posta ai voti non è accolta dalla Commissione. È invece accolta la proposta del senatore Condorelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente ZITO comunica che la seduta della Commissione già prevista per domani giovedì 15 alle ore 9,30 non avrà più luogo. Comunica altresì che la seduta pomeridiana di domani, con lo stesso ordine del giorno, avrà inizio alle ore 17, anzichè alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 19.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

195ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BOSCO

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Prandini e il ministro dell'ambiente Ruffolo.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia (2372)
(Seguito della discussione e rinvio)

Gradari ed altri: Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (179)

Riva ed altri: Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483)
(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente a norma dell'articolo 79 del Regolamento)
(Discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 ottobre scorso. Il presidente BOSCO annuncia che sono stati deferiti all'esame della Commissione i disegni di legge n. 2483 e n. 179. Non facendosi osservazioni, la Commissione concorda di procedere congiuntamente con il disegno di legge n. 2372.

Il relatore, senatore FABRIS, riferisce sui due disegni di legge sopravvenuti: a differenza di quello governativo, essi contengono proposte dettagliate per la gestione delle risorse destinate alla salvaguardia di Venezia. Il disegno di legge n. 179 si inserisce comunque nel filone della legge n. 798 del 1984, intendendo aggiornarne gli istituti e gli organi con la previsione di un commissario governativo; al contrario, il disegno di legge n. 2483, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare della sinistra indipendente, intende smantellare l'assetto istituzionale esistente, sostituendolo con una società ad azionariato pubblico con poteri autoritativi sulla materia. Dinanzi a tali critiche nei confronti della gestione esistente, accusata di procedure farraginose e defatigatorie, è interessante conoscere prioritariamente la posizione dei Ministri nonchè, mediante un'indagine conoscitiva, quella degli enti locali interessati.

Interviene il ministro PRANDINI, invitando preliminarmente la Commissione ad approvare il disegno di legge governativo entro dicembre, in quanto le economie previste dal disegno di legge finanziaria già operano talune rimodulazioni e l'accantonamento esistente dovrebbe essere impiegato prima della fine dell'anno.

La legge n. 798 del 1984, finanziando gli interventi precedentemente disposti con legge n. 171 del 1973, è volta alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico di Venezia, alla tutela dell'equilibrio idraulico, alla prevenzione dall'inquinamento atmosferico ed idrico, nonchè al sostegno della vitalità socio-economica. Un preciso riparto di competenze tra Stato ed enti locali, un'elencazione delle finalità ed un comitato di indirizzo, coordinamento e controllo costituiscono l'aspetto istituzionale della legge, che è la base per l'affidamento degli interventi mediante concessione al consorzio «Venezia nuova». Gli interventi da quest'ultimo compiuti, ai sensi di tre convenzioni biennali succedutesi nel tempo, hanno comportato finora una spesa di trecento miliardi, per studi, sperimentazioni, progettazioni, opere e servizi informativi: i ritardi registratisi sono addebitabili alla complessità delle opere da realizzare, nonchè all'incertezza delle risorse finanziarie disponibili, ed a tale questione il rifinanziamento operato dal testo governativo mira a porre rimedio.

A fronte di tale limitato scopo, i disegni di legge di iniziativa parlamentare appaiono assai più complessi: quello n. 2483 vorrebbe un modulo operativo nuovo, a capitale pubblico, rappresentante un sovvertimento delle competenze esistenti ed una potenziale fonte di ritardi in sede istituzionale; quello n. 179 è imperniato sulla nomina di un commissario governativo che rappresenti un momento acceleratorio delle procedure esistenti. Il Governo ritiene preferibile salvaguardare l'unitarietà di indirizzo, evitando di moltiplicare gli organismi di intervento: a tale scopo il comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 appare la sede più idonea al coordinamento così proposto, mentre le procedure potrebbero articolarsi su una convenzione quadro (da alimentare ogni anno con stanziamenti fissati con la legge di bilancio) attraverso la quale stabilire in anticipo le modalità di intervento.

Inteviene quindi il ministro RUFFOLO, secondo cui il Governo è coerente nella linea testè esposta, di non sovvertire il modello istituzionale esistente a favore di nuovi esperimenti di ingegneria istituzionale: ciò nondimeno, l'acqua alta recentemente registratasi a Venezia conferma l'attualità del problema cui i testi in esame intendono porre rimedio, per cui al rifinanziamento occorre aggiungere integrazioni che affrontino in modo organico la questione: il Ministero

dell'ambiente se ne farà carico formalizzando emendamenti del Governo nel prosieguo dell'*iter*. Gli aspetti da sviluppare vertono anzitutto sull'ambito spaziale degli interventi, che non vanno limitati al bordo lagunare bensì devono essere estesi all'intero bacino scolante. Al senatore Fabris il Ministro precisa che un piano di risanamento di tale bacino, comprendente novantanove comuni, potrebbe essere adottato mediante una dichiarazione di area ad alto rischio ambientale.

Le operazioni di disinquinamento, sin qui condotte mediante depuratori, vanno inoltre coordinate con quelle di salvaguardia ambientale, come l'installazione di paratie mobili che controllino il flusso delle maree: in proposito, il coordinamento esistente a livello politico ad opera del comitato dei Ministri non si rispecchia in un eguale coordinamento tecnico, visto tra l'altro che la salvaguardia compete allo Stato mentre il disinquinamento attiene alla sfera di interventi regionali. Non c'è quindi bisogno di un'autorità con poteri «dogali», bensì necessita una sede tecnica che può realizzarsi o estendendo l'operato dell'attuale società concessionaria anche alle competenze regionali, ovvero creando una nuova società concessionaria per queste ultime e costituendo un'apposita sede di coordinamento con la prima. Al senatore PAGANI, che paventa il rischio di un'impostazione eccessivamente economicistica da parte delle società concessionarie, il Ministro replica che l'indirizzo politico promanerà comunque dal comitato, il quale potrà esercitare le proprie funzioni di controllo anche individuando un'apposita figura di soprintendente ai lavori.

Le risorse finanziarie costituiscono un *prius* logico e cronologico a tutta questa nuova impostazione, senza il quale il Ministero dell'ambiente vedrebbe frustrato ogni suo compito nell'ambito del comitato di cui all'articolo 4 della legge n, 798 del 1984: a fronte del rischio di rimodulazioni ulteriori, l'approvazione tempestiva del testo governativo appare imprescindibile, anche per dar seguito operativo al piano previsionale decennale formulato dal Ministero dell'ambiente e dalla regione Veneto nell'ambito del progetto Venezia. Una volta approvata la copertura finanziaria testè proposta, essa, con le spese già compiute, rappresenterebbe solo un terzo delle risorse necessarie ai sensi del detto piano: esso va quindi realizzato non solo con finanziamenti pubblici ma anche col ricorso al mercato.

Il senatore GRADARI sottolinea il clima di attesa, nella città di Venezia, per l'operato della Commissione, da cui non si attende soltanto una mera erogazione di fondi ma anche una più generale risoluzione dei problemi produttivi e socio-economici della città: l'emergenza di cui il Governo appare consapevole non si può affrontare con l'attuale meccanismo istituzionale, piuttosto improvvisato e malfunzionante, ma va rivisto con una più sostanziale incidenza sulle strutture di gestione delle risorse finanziarie.

Il presidente BOSCO propone che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta. Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Cutrera ed altri: Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1881)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente BOSCO, la Commissione concorda di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Pecchioli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge 1457) (1457-*bis*)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente BOSCO, la Commissione concorda di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Petrara ed altri: Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli habitat rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente BOSCO, la Commissione concorda di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Esame del seguente atto: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» (Atto Senato n. 2509)
(Parere - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno - in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali)

Il deputato D'AIMMO, relatore alla Commissione, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame costituisce, insieme ad altro provvedimento (disegno di legge Camera n. 5108), parte del complesso di disposizioni normative, direttamente collegate alla manovra di finanza pubblica, che concorrono al conseguimento degli obiettivi finanziari cui è preordinata la manovra stessa.

Il presente disegno di legge, che individua e raccoglie in un contesto unitario il complesso delle misure ritenute necessarie, insieme con quelle fiscali, ai fini del pieno successo della manovra delineata nel documento di programmazione economico-finanziaria e relativa nota di aggiornamento, costituisce una innovazione di metodo rispetto alla prassi seguita negli anni precedenti, che vedevano l'esame di un numero disparato di provvedimenti, alcuni dei quali, pure importanti, non hanno ricevuto il necessario consenso parlamentare.

In particolare si sofferma sulle norme che hanno una maggiore incidenza con i problemi del Mezzogiorno.

Il comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede che a tutte le assunzioni da effettuarsi per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, una riserva del 30 per cento

dei posti, per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi.

Il relatore D'AIMMO ritiene che l'applicazione di questa norma, pur comportando una corrispondente riduzione degli oneri previdenziali dovuta alla mancata corresponsione del trattamento di integrazione salariale, costituirebbe il segnale di un indirizzo nella politica delle assunzioni che si muove in contro tendenza rispetto alla mobilità dei lavoratori, dalle regioni meridionali a quelle del Centro-Nord.

L'articolo 3, nel tentativo di frenare eccessi ed abusi (diffusi specialmente nelle regioni meridionali) prevede un sensibile ridimensionamento delle prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili. All'uopo si prevede una modifica dei criteri di accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti della legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si sofferma quindi sulle norme relative al settore sanitario, che puntano ad una drastica riduzione della spesa sanitaria valutabile in un risparmio di 6.650 miliardi. Il profilo meridionalistico di queste norme, che si propongono di provocare un'inversione di tendenza negli indirizzi della spesa sanitaria, non è facilmente evidenziabile, trattandosi di disposizioni aventi diffusa applicazione nel territorio nazionale. Gli effetti di moralizzazione tuttavia dovrebbero ridondare a tutto vantaggio della trasparenza nell'opera di governo degli amministratori meridionali.

L'articolo 8 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1991, a favore dei datori di lavoro privati diversi dalle imprese artigiane, operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, si applica, per i lavoratori assunti con contratti di formazione-lavoro, una riduzione nella misura del 25 per cento calcolata sulle aliquote correnti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli stessi datori di lavori (dell'area del centro-nord) che occupano più di 10 dipendenti, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori sospesi da lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da più di ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di 36 mesi.

Il relatore D'Aimmo fa osservare come la normativa acquista un obiettivo significato antimeridionalista, tenuto conto anche del fatto che i contratti di formazione e lavoro sono nettamente più diffusi nell'area del Centro-Nord.

Anche le disposizioni contenute nell'articolo 14, relative all'utilizzazione delle risorse destinate al commercio, comportano obiettivamente un trattamento sfavorevole al Mezzogiorno. Si prevede infatti che le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalle leggi in vigore, qualora non impegnate entro la chiusura di ciascun anno, possano essere destinate, con delibera del CIPE, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

Il relatore D'Aimmo osserva in conclusione che il provvedimento di legge comporta un indubbio sforzo di razionalizzazione delle spese. Nel complesso può esprimersi parere favorevole da parte della Commissione bicamerale anche se talune disposizioni non sono favorevoli agli interessi delle regioni meridionali.

I senatori PONTONE, TAGLIAMONTE e VIGNOLA e il deputato RIDI sollevano una questione di metodo, ritenendo improprio, oltre che inutile, che la Commissione sia chiamata a pronunciarsi su provvedimenti su cui già una parte dei suoi componenti, appartenenti alla Camera dei deputati, si sono già pronunciati tanto in sede di Commissione come in sede di Assemblea parlamentare.

Il presidente BARCA aggiunge che si determina una inammissibile situazione di disparità tra i disegni di legge, i quali (con riferimento al parere della Commissione bicamerale) ricevono un diverso trattamento secondo che le relative proposte siano presentate alla Camera ovvero al Senato. Infatti il Senato assegna di ufficio i provvedimenti di legge mentre la Camera provvede all'assegnazione solo su impulso della Commissione.

Il relatore D'AIMMO è consenziente sul piano dei princìpi. Non è però d'accordo sulle conseguenze da trarre con riferimento ai singoli disegni di legge, perchè si esclude la possibilità che la Commissione bicamerale possa prendere in esame determinati provvedimenti, in ordine ai quali è del tutto fisiologico vi sia un ripensamento, tanto da parte di componenti della maggioranza come della minoranza. Vuole dire che la richiesta di convergenza nei comportamenti delle presidenze delle due Camere, non esclude che la Commissione intanto deliberi il proprio parere sul testo ad essa assegnato.

La Commissione bicamerale conclude i propri lavori decidendo a grande maggioranza il prendere atto della relazione dell'onorevole D'Aimmo e di non procedere alla sua discussione, avendo un ramo del Parlamento già deliberato nella materia; il che porterebbe i deputati componenti della Commissione a ridiscutere e pronunciarsi su argomenti già deliberati, tanto in sede di Commissione come di assemblea parlamentare. La Commissione dà mandato al Presidente di chiedere che gli uffici della Camera si uniformino alla prassi del Senato, assegnando di ufficio alla Commissione i provvedimenti che direttamente o indirettamente afferiscono ai problemi dello sviluppo del Mezzogiorno.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

170ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 9,10.

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vesce ed altri; Macaluso ed altri; Violante ed altri; Cappiello ed altri, nonchè dei disegni di legge governativi (2506)
(Parere alla 2ª Commissione)

Illustra il disegno di legge il senatore GUIZZI, il quale, pur facendo presenti talune perplessità sul provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente MURMURA evidenzia alcune contraddittorietà contenute nel disegno di legge. In particolare, fa presente che mentre l'articolo 13 dispone che al personale del corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche, l'articolo 19, comma 14, pone in tema di rappresentanze e diritti sindacali previsioni affatto diverse rispetto alla disciplina degli appartenenti alla Polizia di Stato. Ad ulteriori perplessità dà luogo l'articolo 8, comma 2, in base al quale è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva il servizio prestato per non meno di 12 mesi nel Corpo di polizia penitenziaria, diversamente da quanto previsto a proposito delle altre Forze dell'ordine. Le stesse difformità sono riscontrabili per l'accesso ai diversi livelli in cui la Polizia penitenziaria è articolata. La legge n. 121

del 1981 - prosegue il presidente Murmura - ha inoltre previsto l'istituzione dei sindacati del personale della Polizia di Stato, disponendo, all'articolo 83, comma 2, che essi non possono aderire, affiliarsi, ovvero avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali. La scelta operata nel disegno di legge in esame è invece diversa, in quanto al già citato articolo 19 si dispone che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria aderiscono ad associazioni facenti direttamente capo alle confederazioni sindacali. Anche tale previsione, conclude il presidente Murmura, dà luogo a disarmonie nel sistema complessivo.

Il senatore MAZZOLA ricorda che la smilitarizzazione della Polizia di Stato ha dato luogo ad un lungo dibattito, che si incentrò specificamente sui problemi relativi all'attuazione delle libertà sindacali a favore degli appartenenti ad esso. Occorre pertanto decidere se la formula prescelta in quell'occasione si ritiene ancora valida (nel qual caso essa va estesa anche al corpo di polizia penitenziaria) prevedendosi, in caso contrario, una modifica di carattere generale.

Il senatore FRANCHI, convenendo sull'esigenza di armonizzare la disciplina relativa a tutte le Forze dell'ordine, si dichiara comunque favorevole alla soluzione prescelta nel disegno di legge n. 2506.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, facendo presente alla Commissione di merito la necessità di coordinare le disposizioni che regolano i vari corpi delle Forze dell'ordine, anche avuto riguardo all'accesso alle singole carriere.

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (2467)

(Parere alla 2ª Commissione)

Illustra il provvedimento il senatore GUIZZI, il quale rileva che l'attuale situazione normativa non garantisce lo svolgimento dei servizi sanitari a favore dei detenuti, degli internati e degli agenti di custodia, sia a causa dell'insufficienza dell'organico degli incaricati, sia per il continuo avvicendarsi dei sanitari addetti a tali funzioni, conseguente alla corresponsione di compensi inadeguati alle prestazioni richieste. Egli propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge, mirante appunto a risolvere tali problemi mediante miglioramenti di natura normativa ed economica.

Il senatore FRANCHI, premessa, in via generale, la contrarietà della sua parte politica ad incentivi di carattere finanziario non aventi portata generale, fa notare che gli adeguamenti economici disposti nel caso di specie consentono di sanare l'insufficienza dei compensi attualmente attribuiti al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena. Per questi motivi ed in ragione della particolare delicatezza ed urgenza della materia, annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali (2475)
(Parere alla 2ª Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Revisione delle circoscrizioni degli uffici giudiziari (2478)
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore GUIZZI, il quale evidenzia l'urgenza di rivedere la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio, che a suo avviso costituisce un punto di fondamentale importanza ai fini del corretto funzionamento dell'apparato di giustizia. A suo avviso il disegno di legge in esame correttamente prevede una delega al Governo a procedere alla revisione dei distretti delle Corti d'appello e dei circondari dei tribunali e delle preture, giacchè unicamente l'Esecutivo possiede quella visione d'insieme idonea a consentire una corretta revisione delle circoscrizioni. Sulla base di queste riflessioni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FRANCHI, pur convenendo circa l'urgenza di rivedere la distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, fa presente l'opportunità di approfondire il provvedimento. Ne chiede pertanto il rinvio del seguito dell'esame.

Il presidente MURMURA, premesso il proprio consenso al disegno di legge, concorda con l'esigenza di approfondimento fatta presente dal senatore Franchi. Manifesta inoltre perplessità riguardo all'articolo 2, comma 4, lettera a), in base al quale, nel determinare il numero e la consistenza territoriale delle circoscrizioni, il Governo deve tener conto dei procedimenti sopravvenuti negli uffici giudiziari preesistenti nel periodo 1985-1989, sulla base delle rilevazioni dei flussi di lavoro effettuate dal Ministero di grazia e giustizia, «utilizzando anche indici di ponderazione idonei a consentire calcoli omogenei per procedimenti di diversa natura ed importanza». A tale proposito, il presidente Murmura propone di richiedere al Ministero di grazia e giustizia eventuale documentazione, anche di carattere statistico, idonea a chiarire tale formulazione.

Il senatore MAZZOLA manifesta dubbi sull'articolo 3, che prevede la sottoposizione del piano di distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio ad un'apposita commissione, chiamata ad esprimersi entro due mesi dalla richiesta. Le perplessità si appuntano in particolare sulla disposizione contenuta al comma 5, in base al quale, decorso inutilmente il termine, i decreti legislativi sono emanati senza il parere della commissione.

Al fine di consentire l'approfondimento delle questioni sollevate, la Sottocommissione delibera quindi il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 (2518)
(Parere alla 2ª Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (2509), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Il presidente MURMURA fa presente la delicatezza della materia cui ha riguardo il disegno di legge, il quale necessita di un adeguato approfondimento. Ne propone pertanto un rinvio dell'esame.

La Sottocommissione concorda e l'esame è dunque rinviato. Si delibera altresì di richiedere alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Emendamenti ai disegni di legge:

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895)

Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche dell'imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)
(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su proposta del senatore FRANCHI, l'esame è rinviato.

Cariglia ed altri: Privatizzazione di aziende e riordino delle partecipazioni statali (885)

Forte ed altri: Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381)
(Parere alla 6ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione congiuntamente sui disegni di legge in titolo il senatore MAZZOLA, il quale, dopo aver dato conto delle singole disposizioni contenute nei provvedimenti, propone per entrambi l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514), approvato dalla Camera dei deputati

Pecchioli ed altri: Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260)

Lombardi ed altri: Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294)

Cavazzuti e Rossi: Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (929)

Pecchioli ed altri: Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072)

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore, senatore MAZZOLA, l'esame dei disegni di legge è rinviato, al fine di condurre i necessari approfondimenti della materia.

Emendamento al disegno di legge:

Spitella ed altri: Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto (1722)

(Parere alla 7ª Commissione)

Riferisce il senatore SANTINI, il quale, dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha già espresso il 7 giugno 1990 parere favorevole sul disegno di legge, illustra l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento, trasmesso dalla Commissione di merito, proponendo l'espressione di un parere favorevole. Egli coglie comunque l'occasione per manifestare preoccupazione per la grave riduzione degli stanziamenti di bilancio a favore del Ministero per i beni culturali ed ambientali. A tale riguardo, il relatore sottolinea l'esigenza che nel settore si avvii una programmazione pluriennale, idonea ad evitare interventi di carattere sporadico ed occasionale.

Concordano il senatore FRANCHI (il quale rileva altresì l'opportunità di approfondire quali interventi stia conducendo il Ministero per i beni culturali ed ambientali) ed il senatore PONTONE.

Il presidente MURMURA, nel convenire con le riflessioni svolte nei precedenti interventi, propone di fare presente alla Commissione di merito che la Commissione affari costituzionali non si esprimerà in seguito favorevolmente su provvedimenti che dispongano provvidenze specifiche, e che risultino non inquadrati in un programma pluriennale di intervento.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge n. 3104 di iniziativa governativa e del disegno di legge n. 3309 di iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore GALEOTTI rileva che la sua parte politica ha recentemente presentato un disegno di legge avente riguardo all'ordinamento della Università per stranieri di Perugia, del quale presso la Commissione di merito è stato proposto l'esame congiunto con il disegno di legge n. 2103. Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione concorda e l'esame è dunque rinviato.

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali e misure urgenti di sicurezza (2519)

(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge:

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)

(Parere alla 8ª Commissione)

Il presidente MURMURA, dopo aver ricordato che la Commissione ha già espresso, il 18 luglio scorso, parere favorevole sul disegno di legge, salvo che per l'articolo 3, del quale si rilevava la disomogeneità rispetto al contenuto complessivo del provvedimento, illustra gli emendamenti proposti dalla Commissione di merito. In particolare, egli manifesta forti perplessità sull'emendamento all'articolo 2, che ha riguardo alle tariffe dei pedaggi autostradali, la cui determinazione è affidata ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici, nonchè sull'emendamento all'articolo 4, concernente l'utilizzo da parte dell'ANAS delle disponibilità del fondo centrale di garanzia per il

finanziamento di interventi di decongestionamento della circolazione al servizio delle aree urbane.

L'emendamento all'articolo 5, comma 3 – prosegue il relatore – prevede inoltre il conferimento dei posti di primo dirigente di cui alla tabella X della legge n. 86 del 1986 e dei posti disponibili entro il 31 dicembre 1991 agli idonei dei concorsi speciali e dei concorsi pubblici espletati dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 86, nonchè ai funzionari dei ruoli ad esaurimento mediante scrutinio per merito comparativo. Tale previsione – egli rileva – sarebbe infatti condivisibile unicamente se integrasse una disciplina a carattere transitorio. Nel caso di specie, essa rischia invece di impedire per lungo tempo l'espletamento dei concorsi a primo dirigente.

Dopo essersi dichiarato contrario alla previsione contenuta nell'emendamento dell'articolo 6 (che istituisce gli uffici speciali dell'ANAS di Genova e di Bologna, con funzioni di alta sorveglianza sulle autostrade in concessione), il presidente Murmura si sofferma sull'emendamento all'articolo 10. Ivi si dispone che il Ministro dei lavori pubblici possa convocare conferenze tra i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e non territoriali e degli altri soggetti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di concerto o di intesa, a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e concessioni. Tale previsione costituisce – ad avviso del relatore – una modifica alle disposizioni contenute nella recente legge n. 142 del 1990, al cui rispetto propone pertanto di condizionare il parere della Commissione.

Il senatore MAZZOLA fa notare che la recente legge in materia di procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) ha previsto, all'articolo 14, l'uso delle conferenze di servizi come strumento generale nel funzionamento dell'amministrazione pubblica. Occorre pertanto a suo avviso richiamare la Commissione di merito sull'esigenza di armonizzare il disegno di legge con le previsioni ivi contenute.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le condizioni emerse nel corso del dibattito.

Emendamenti ai disegni di legge:

Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (1521)

Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705)

Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-*bis*)

(Parere alla 10ª Commissione)

Riferisce il senatore SANTINI, il quale, dopo aver dato conto degli emendamenti in titolo, manifesta particolari perplessità sull'articolo 7, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente. Il relatore propone di condizionare l'espressione di un parere

favorevole ad un'integrazione di tale consiglio con un esperto designato dalle autonomie locali.

Il senatore GALEOTTI rileva che l'organizzazione dell'ENEA risultante dagli emendamenti proposti dà luogo ad una suddivisione dell'ente in tre dipartimenti, che rischiano di dar luogo ad altrettante strutture differenziate, stravolgendone, per conseguenza l'unitarietà. Occorrerebbe invece a suo avviso lasciare al Ministro dell'industria i poteri generali di vigilanza sull'ente, limitando le funzioni assegnate ai Dicasteri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica alle competenze ad essi istituzionalmente spettanti. L'autonomia dei dipartimenti deve infatti – conclude il senatore Galeotti – svilupparsi unicamente a livello di proposta e di iniziativa nei confronti del consiglio di amministrazione.

Concordano i senatori PONTONE e PASQUINO.

Il senatore FRANCHI giudica inaccettabile la previsione, contenuta negli emendamenti proposti, che assegna al consiglio di amministrazione la facoltà di delegare ai dipartimenti le competenze riguardanti l'assunzione del personale.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le condizioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 10,20.

171ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,15.

Emendamenti ai disegni di legge:

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895)

Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli

immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche dell'imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)
(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del Gruppo comunista, l'esame dei disegni di legge in titolo è rinviato.

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514), approvato dalla Camera dei deputati

Pecchioli ed altri: Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260)

Lombardi ed altri: Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294)

Cavazzuti e Rossi: Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (929)

Pecchioli ed altri: Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072)
(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore, senatore MAZZOLA, data la complessità della materia cui i provvedimenti hanno riguardo, l'esame è rinviato.

Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge n. 3104 di iniziativa governativa e del disegno di legge n. 3309 di iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MURMURA fa presente che la Commissione di merito provvederà a stilare un testo unificato del disegno di legge in titolo e del provvedimento avente riguardo alla Università per stranieri di Perugia, al quale il senatore Galeotti ha fatto riferimento nella seduta antimeridiana. Egli propone pertanto di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2103, invitando comunque la Commissione di merito a voler trasmettere detto testo unificato, una volta predisposto, ai fini dell'espressione del nuovo parere.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole all'unanimità.

Triglia ed altri: Estensione agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle competenze di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di saggio dei metalli preziosi (1941)
(Parere alla 10ª Commissione)

Su proposta del relatore, senatore MAZZOLA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Istituzione del sistema nazionale di taratura (2413)
(Parere alla 10ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (2507), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Data l'assenza del relatore, l'esame del disegno di legge in titolo è rinviato.

Riva ed altri: Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483)

Gradari ed altri: Rifinanziamento e modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (179)
(Parere alla 13ª Commissione)

Riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo il senatore MAZZOLA, il quale illustra le due iniziative legislative, mettendone in luce le peculiarità. In particolare, il relatore fa notare che il disegno di legge n. 2483 si ispira dichiaratamente alla esperienza roosveltiana della *Tennesse Valley Authority*, proponendo l'istituzione di una società, ritenuta strumento idoneo ad operare con snellezza al fine di porre in essere i necessari interventi per la salvaguardia di Venezia. Il disegno di legge n. 179 – prosegue il relatore – istituisce invece un commissariato governativo, avente le stesse competenze affidate dal disegno di legge n. 2483 alla società «Nuova Serenissima». Il senatore Mazzola evidenzia alla Sottocommissione le proprie perplessità su entrambi i provvedimenti, che a suo avviso confliggono con le disposizioni contenute nella legge n. 400 del 1988, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con quelle di cui alla legge n. 142 del 1990, contenente il nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Concorda il presidente MURMURA, ad avviso del quale entrambe le iniziative legislative ledono profondamente i principi contenuti nella citata legge sulle autonomie locali.

Il senatore VETERE pone in risalto che sovente il legislatore fa ricorso a leggi speciali.

Il relatore MAZZOLA fa osservare che iniziative legislative come quelle in esame non sono «speciali» unicamente sotto il profilo finanziario, ma anche sotto quello ordinamentale, giacchè istituiscono autorità che sostanzialmente sostituiscono i competenti livelli istituzionali. In relazione ad una osservazione del presidente Murmura, il relatore fa altresì notare che il disegno di legge n. 2483 attribuisce alla società «Nuova Serenissima» addirittura il compito di promuovere quegli accordi di programma disciplinati dall'articolo 27 della citata legge n. 142 del 1990.

Data la complessità della materia, il presidente MURMURA propone di affidare al relatore il compito di stilare uno schema di parere, rinviandone la deliberazione alla prossima seduta.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione permanente:

Nuove norme sulla cittadinanza (1460): *rinvio dell'emissione del parere;*

CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE. – Disposizioni in materia di cittadinanza (1850): *rinvio dell'emissione del parere;*

FILETTI ed altri. – Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979): *parere in parte contrario ed in parte favorevole con osservazioni;*

alla 6ª Commissione permanente:

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

PECCHIOLI ed altri. – Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260): *parere favorevole;*

CAVAZZUTI e ROSSI. – Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (929): *parere favorevole;*

PECCHIOLI ed altri. – Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 10ª Commissione permanente:

TRIGLIA ed altri. – Estensione agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle competenze di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di saggio dei metalli preziosi (1941): *parere favorevole;*

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (2507), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

Modifica alle disposizioni del Testo Unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni (2430): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 13ª Commissione permanente:

CUTRERA ed altri. – Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (1881): *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

195ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il sottosegretario per la grazia e la giustizia Castiglione e per il tesoro Foti.

La seduta inizia alle ore 18,50.

Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 (2518), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore DELL'OSSO, il quale fa presente che si tratta di un disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera dei deputati, volto ad incrementare il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, estendendo una serie di compensi al personale con qualifiche dirigenziale e direttiva per il 1990: i costi sono pari a 44,5 miliardi per il 1990, con copertura in parte a carico del monte salari già spettante al Ministero di grazia e giustizia, in parte sulla voce del fondo globale relativa agli interventi in favore della giustizia.

Il Servizio bilancio della Camera ha giudicato corrette le quantificazioni e non sembrano sussistere problemi sotto il profilo della copertura.

Si dichiara favorevole il sottosegretario FOTI, e il sottosegretario CASTIGLIONE offre delucidazioni sui meccanismi di copertura finanziaria.

La Sottocommissione incarica quindi il senatore Dell'Osso di trasmettere un parere favorevole.

Disposizioni in materia di trasporti (2479), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Il sottosegretario FOTI informa che il Consiglio di Gabinetto ha concordato di apportare emendamenti alla legge finanziaria per superare le difficoltà per quanto riguarda gli aspetti finanziari del provvedimento.

Su proposta del presidente ANDREATTA, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (2473), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2513): *parere favorevole*;

alla 10ª Commissione:

Istituzione del sistema nazionale di taratura (2413): *parere favorevole*;

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (2507), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione:

PETRARA ed altri: Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli *habitat* rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50): *parere favorevole*.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (2473), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 6ª Commissione:

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

alla 10ª Commissione:

Istituzione del sistema nazionale di taratura (2413): *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10ª Commissione:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (2507), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 13ª Commissione:

Norme per la costituzione della società «Nuova Serenissima» per il risanamento, la salvaguardia e la vitalità socio-economica di Venezia (2483), d'iniziativa dei senatori Riva ed altri: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 15 novembre 1990, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo (2346).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria tra l'Italia e l'URSS (2504).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (2040).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 15 novembre 1990, ore 13

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (2471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 15 novembre 1990, ore 9,30 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (2513).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PECCHIOLI ed altri. – Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguameto delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260).
- LOMBARDI ed altri. – Modifiche all'Irpef per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294).
- CAVAZZUTI e ROSSI. – Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali (929).
- PECCHIOLI ed altri. – Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento*).
- SCEVAROLLI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al

fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CINQUE ed altri. – Provvedimenti a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (612).
- CORTESE ed altri. – Assegno supplementare per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilatelare assoluta e permanente (985).
- CALVI ed altri. – Provvidenze a favore di particolari categorie di grandi invalidi di guerra (1321).
- IANNI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (2246).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (2330).
- Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato (2411).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 15 novembre 1990, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).

- CAVAZZUTI ed altri. – Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. – Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. – Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. – Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (1823).
- BOGGIO ed altri. – Riordino delle attività musicali e di danza (1219).
- NOCCHI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività musicali (1868).
- NOCCHI ed altri. – Promozione delle attività di danza (2270).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. – Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. – Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. – Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. – Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- MEZZAPESA. – Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

e delle connesse petizioni n. 10 e n. 269.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPITELLA ed altri. – Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto (1722).
- VESENTINI ed altri. – Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (2220).
- NOCCHI ed altri. – Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461).

V. Esame del disegno di legge:

- FILETTI ed altri. – Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati AMATO ed altri. – Celebrazione del 750° anniversario dell'università degli studi di Siena (2476) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCINO ed altri. – Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa (1368).
- Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali e misure urgenti di sicurezza (2519).
- Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2103) *(Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge dei deputati Serafini Anna Maria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 15 novembre 1990, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati RIDI ed altri; TORCHIO ed altri; PIRO ed altri; GOTTARDO ed altri; FERRARINI ed altri; TESTA Antonio ed altri; ZANIBONI ed altri. – Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (2389) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di trasporti (2479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685).
- GIUSTINELLI ed altri. – Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (2358).
- GIANOTTI ed altri. - Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (1472).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del presidente del Consorzio dell'Oglio.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 15 novembre 1990, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati VISCARDI ed altri. - Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (2480) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 15 novembre 1990, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari (1207).
- LOPS ed altri. - Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari (1401).

– Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (1706).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale (2469) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

– Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (2507) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (2481) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCEVAROLLI ed altri. – Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86).

– BAIARDI ed altri. – Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (798).

– GUALTIERI ed altri. – Riforma delle Camere di commercio (932).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– NEBBIA. – Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).

– ZANELLA ed altri. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).

– NESPOLO ed altri. – Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).

– BOATO. – Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– GIANOTTI ed altri. – Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate (2335).

– TAGLIAMONTE ed altri. – Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale (703).

IV. Esame del disegno di legge:

- TRIGLIA ed altri. – Estensione agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle competenze di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di saggio dei metalli preziosi (1941).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 15 novembre 1990, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. – Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. – Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. – Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. – Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 15 novembre 1990, ore 15

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Giovedì 15 novembre 1990, ore 9,30

I. Programma dei lavori.

II. Comunicazioni del Presidente.

III. Inchiesta sulle vicende connesse alla «operazione Gladio»:

- Audizione del direttore del Sismi, ammiraglio Fulvio Martini.
- Testimonianza formale del generale Bernardo De Bernardi Bernini Buri.
- Testimonianza formale del generale Fausto Fortunato.
- Testimonianza formale del generale Gerardo Serravalle.

IV. Seguito della discussione della richiesta, inviata dai Presidenti dei due rami del Parlamento, di riesaminare la deliberazione della Commissione in ordine alla pubblicazione integrale della documentazione rinvenuta il 9 ottobre 1990 in via Monte Nevoso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale

Giovedì 15 novembre 1990, ore 13

Seguito esame emissione parere ai sensi articolo 7 legge delega. Su proposta del Governo introduzione disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

Giovedì 15 novembre 1990, ore 9

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45